COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 26.5.2004
COM(2004) 391 definitivo

2004/0127 (CNS)

C6-0080/04

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che istituisce un «codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone»

.

(presentata dalla Commissione)

INDICE

RELAZIONE 4

1. In generale 4

2. Obiettivi e contenuto della proposta: dalla rifusione del manuale comune al «Codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone» 8

3. Scelta della base giuridica 10

4. Sussidiarietà e proporzionalità 11

5. Conseguenze connesse ai vari protocolli allegati ai trattati 12

   Regno Unito e Irlanda 12

   Danimarca 12

   Norvegia e Islanda 13

6. Conseguenze per i nuovi stati membri connesse alla procedura di attuazione degli atti che sviluppano l'acquis di Schengen in due fasi 13

7. Commento agli articoli 14

ALLEGATO Tabella delle disposizioni del manuale comune che non sono state riprese 39

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce un «Codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone» 41

Titolo I Disposizioni generali 45

Titolo II Frontiere esterne 48

Capo 1 Attraversamento delle frontiere esterne e condizioni d'ingresso 48

Capo II Controllo delle frontiere esterne e rifiuto d'ingresso 50

Capo III Risorse per il controllo alla frontiera e cooperazione tra Stati membri 55

Capo IV Modalità di controllo specifiche e regimi particolari 56

Titolo III Frontiere interne 57

Capo I Soppressione dei controlli alle frontiere interne 57

Capo II Clausola di salvaguardia 58

Titolo IV Disposizioni finali 60

ALLEGATO I Valichi di frontiera autorizzati 63

ALLEGATO II Giustificativi atti a stabilire l'attendibilità dei motivi d'ingresso 190

ALLEGATO III Importi di riferimento per l'attraversamento delle frontiere fissati annualmente dalle autorità nazionali 192

ALLEGATO IV Modalità di controllo ai valichi di frontiera autorizzati 202

ALLEGATO V Modalità di snellimento dei controlli alle frontiere terrestri 204

ALLEGATO VI Modelli di segnaletica esposti nelle diverse corsie ai valichi di frontiera .. 205

ALLEGATO VII Modalità dell'apposizione dei timbri 209

ALLEGATO VIII 212

Parte A : Modalità di rifiuto d'ingresso 210

Parte B : Modello uniforme di provvedimento di respingimento alla frontiera 212

ALLEGATO IX Elenco dei servizi nazionali incaricati di compiti di guardia di frontiera ... 214

ALLEGATO X Modalità di controllo specifiche relative ai vari tipi di frontiera e i diversi mezzi di trasporto utilizzati per l'attraversamento delle frontiere esterne 216

ALLEGATO XI Regimi speciali per determinate categorie di persone 223

ALLEGATO XII Modelli di tessere rilasciate dal ministero degli Affari esteri 226

RELAZIONE

1. IN GENERALE

La Comunicazione della Commissione «*Verso una gestione integrata delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea*» del 7 maggio 2002[1] (di seguito «Comunicazione frontiere esterne») aveva definito cinque componenti essenziali della politica comune di gestione integrata delle frontiere esterne:

a) un *corpus* legislativo comune;

b) un meccanismo comune di concertazione e di cooperazione operativa;

c) una valutazione comune ed integrata dei rischi;

d) personale formato alla dimensione europea e attrezzature interoperative;

e) una ripartizione degli oneri fra gli Stati membri nella prospettiva di un Corpo europeo di guardia di frontiera.

Per ciò che concerne il «*corpus* comune di legislazione», la rifusione del manuale comune per le frontiere esterne[2] figurava tra le azioni da realizzare a breve termine[3], al fine, in particolare, di «*chiarire la natura giuridica delle sue varie disposizioni e farne una fonte di diritto*» e di «*introdurre* [nello stesso manuale] *alcune migliori pratiche*», ispirandosi al catalogo delle migliori pratiche Schengen in materia di frontiere esterne[4]. Ciò è stato ripreso nel «Piano per la gestione delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea», approvato dal Consiglio GAI il 13 giugno 2002 e supportato dal Consiglio europeo di Siviglia del 21 e 22 giugno. Il Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003 ha ulteriormente sollecitato la Commissione a «*presentare, quanto prima possibile, proposte relative alla rielaborazione del manuale comune, compresa l'apposizione di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi*»[5].

---

1 COM(2002) 233 definitivo.

2 Acquis di Schengen - Decisione del Comitato esecutivo del 28 aprile 1999 riguardante le versioni definitive del manuale comune e dell'Istruzione consolare comune (SCH/Com-ex (99) 13) indirizzate ai rappresentanti diplomatici e consolari di carriera (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 317). Una versione aggiornata del manuale è stata pubblicata – ad eccezione di certi allegati riservati - sulla GU C 313 del 16.12.2002, pag. 97.

3 Le altre azioni previste per il breve termine comprendono: la realizzazione di un «*memorandum pratico*» utilizzabile da parte delle guardie di frontiera, e disponibile anche su supporto elettronico, nonché l'adozione di misure comuni in materia di piccolo traffico di frontiera (si vedano, al riguardo, le due proposte di regolamento presentate dalla Commissione il 14.8.2003: COM(2003) 502 definitivo – 2003/0193 (CNS) e 2003/0194 (CNS)). Tra le misure a lungo termine figurano: l'elaborazione di un processo di scambio e di trattamento di dati e di informazioni che sarà formalizzato tra le autorità che operano alle frontiere esterne e quelle che operano all'interno del territorio; la definizione del quadro istituzionale e giuridico (competenze, settori di azione, ecc.) degli agenti di un futuro «Corpo europeo delle guardie di frontiera».

4 *UE catalogo Schengen – Controllo alle frontiere esterne, allontanamento e riammissione: raccomandazioni e migliori pratiche,* Consiglio dell'Unione europea, SG – DG H, 28.2.2002.

5 Su tale ultima questione, si veda la proposta di regolamento dalla Commissione il 6.11.2003: COM(2003) 664 definitivo.

Si tratta quindi di un'iniziativa importante nell'ambito del consolidamento e dello sviluppo della «parte legislativa» della politica di gestione integrata delle frontiere, allo stesso modo in cui la futura Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne[6] rappresenta l'elemento essenziale per lo sviluppo della «parte operativa» di tale politica. D'altronde, è evidente che il ruolo dell'Agenzia sarà fondamentale nell'attuazione delle norme comuni previste al titolo II del presente regolamento. Più precisamente, viene fatto esplicito riferimento al ruolo dell'Agenzia all'articolo 14 relativo alla cooperazione operativa tra Stati membri, «in vista di un'esecuzione efficace del controllo alle frontiere» (si vedano i relativi commenti).

Per tornare alla parte legislativa, il manuale comune, elaborato nell'ambito della cooperazione intergovernativa Schengen ed integrato nel quadro istituzionale e giuridico dell'Unione a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam[7], è attualmente lo strumento di base in materia di controllo delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, anche se alcuni principi figurano egualmente nella stessa convenzione di Schengen[8] ed alcune disposizioni particolari in altre decisioni separate[9].

Sebbene l'«acquis di Schengen»[10], e, segnatamente, le disposizioni Schengen aventi la loro base giuridica nel trattato CE[11], facciano ormai parte dell'acquis comunitario[12] applicandosi a tutti gli Stati membri[13], esso conserva comunque la sua specificità in relazione al diritto comunitario classico, in quanto:

- non si tratta di un diritto comunitario «tipico», vale a dire avente la forma di strumenti tipici del diritto comunitario quali regolamenti e direttive, il che può causare ambiguità quanto al valore giuridico di alcune disposizioni Schengen (si vedano più avanti le considerazioni sulla natura del manuale comune);

---

6 Si veda la proposta di regolamento del Consiglio (on via di adozione) COM(2003) 687 definitivo dell'11.11.2003.

7 Si veda il *Protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea*, allegato ai trattati CE e UE dal trattato di Amsterdam.

8 *Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985* (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19).

9 Si veda, ad esempio, la decisione SCH/Com-ex (94) 17, 4 rev. riguardante l'introduzione e l'applicazione del regime Schengen negli aeroporti principali e negli aeroporti minori (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 168).

10 Per una definizione dell'acquis di Schengen si veda la decisione n. 1999/435/CE del 20 maggio 1999 (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 1), che definisce l'acquis di Schengen ai fini della determinazione, in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, della base giuridica per ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l'acquis.

11 Si veda la decisione n. 1999/436 del 20 maggio 1999, che determina, in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, della base giuridica per ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 17).

12 Per le disposizioni aventi la loro base giuridica nel trattato UE, si tratta dell' «acquis dell'Unione».

13 Ad eccezione, per ora, del Regno Unito e dell'Irlanda:circa la loro situazione specifica in relazione all'acquis di Schengen, nonché circa la situazione della Danimarca e dei due Stati non membri (Norvegia e Islanda), si vedano i commenti al punto 5 più avanti.

- si tratta di decisioni e misure che sono state adottate in un ambito puramente intergovernativo, e quindi evidentemente senza la partecipazione delle istituzioni comunitarie[14], e in particolare del Parlamento europeo.

Per tali motivi, nel primo *Quadro di controllo per l'esame dei progressi compiuti nella creazione di uno spazio di «libertà, sicurezza e giustizia» nell'Unione europea* del 24 marzo 2000[15], la questione della «conversione» dell'acquis di Schengen integrato nell'Unione in strumenti tipici del diritto comunitario si era già posta, anche se, all'epoca, la conclusione era stata che «*la necessità prioritaria di convertire le disposizioni della convenzione in atti legislativi "di Amsterdam" dipenderà dall'evolversi della situazione piuttosto che da un bisogno assoluto di effettuare la conversione*» (COM(2000) 167, punto 1.3).

Per quanto concerne il manuale comune, le ragioni politiche alla base della decisione di «rifusione» sono già state illustrate *supra*. Dal punto di vista tecnico/giuridico, occorre sottolineare che il manuale comune è un atto avente natura «ibrida», poiché è sia fonte di diritto comunitario, da cui nascono diritti e obbligazioni, sia guida pratica per le guardie di frontiera, e fornisce, in linea di massima, tutti gli elementi d'informazione indispensabili alle guardie di frontiera ma tratti da altre fonti di diritto.

Questa «doppia natura» del manuale comune è suscettibile di ingenerare ambiguità sul suo valore giuridico, tanto più che alcune sue parti e alcuni allegati non fanno che riprodurre il contenuto d'altri atti, quali la convenzione di Schengen o le Istruzioni consolari comuni[16].

Le prime discussioni sulla necessità di revisionare il manuale comune delle frontiere esterne risalgono a qualche mese dopo l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, a seguito dell'iniziativa della presidenza finlandese (ottobre 1999) di inviare agli Stati membri un questionario vertente sull'argomento, nonché sulle esigenze di riservatezza del manuale. Il dibattito è proseguito nel corso delle Presidenze successive[17], mettendo in evidenza l'intenzione della maggior parte degli Stati di modificare, chiarire o sviluppare alcune parti o disposizioni del manuale[18]. Tali discussioni hanno portato all'adozione di decisioni puntuali relative alla soppressione

---

14 La Commissione aveva tuttavia il ruolo di osservatore all'interno delle istituzioni Schengen.

15 COM(2000) 167 definitivo. L'istituzione, da parte della Commissione, di un «quadro di controllo», da aggiornare periodicamente, era stata prevista dal Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, con lo scopo di «*esaminare puntualmente i progressi compiuti per attuare le misure necessarie*» - e rispettare le diverse scadenze stabilite dal trattato di Amsterdam, dal piano di azione di Vienna e dalla conclusioni dello stesso Consiglio di Tampere – al fine di creare un effettivo «*spazio di libertà, sicurezza e giustizia*».

16 Decisione SCH/Com-ex(99)13, *citata*. Une versione aggiornata è stata pubblicata sulla GU C 310 del 19.12.2003.

17 Si veda, in particolare, la nota della presidenza svedese e della presidenza belga entrante sulla revisione del manuale comune (doc. del Consiglio n. 9733/01 FRONT 44 COMIX 433 del 18.6.2001), che ipotizza un approccio in tre fasi e cioè, in primo luogo, la soppressione delle parti superflue del manuale, in seguito l'individuazione delle parti che richiedono precisazioni e eventuali nuovi aspetti da inserire e, infine, l'elaborazione di una nuova struttura tale da facilitare il suo impiego da parte delle autorità di frontiera degli Stati membri.

18 Si vedano le risposte degli Stati membri al questionario inviato dalla presidenza svedese nel giugno 2001 sulla natura/struttura del manuale (doc. del Consiglio n. 12290/01 FRONT 55 COMIX 654 del 2.10.2001).

o all'aggiornamento di talune disposizioni del manuale, oppure alla declassificazione di alcune sue parti, senza tuttavia mai pervenire ad una revisione globale e coerente delle disposizioni in materia di frontiere esterne.

Tenuto conto della complessità di tale operazione, e del fatto che alcune questioni aggiuntive sono emerse in corso di riflessione, la Commissione ha ritenuto opportuno presentare preliminarmente un documento di lavoro dei servizi sull'argomento (SEC(2003) 736 del 20.6.2003), al fine di esaminare in modo approfondito l'acquis in materia di frontiere esterne, le lacune esistenti, nonché le problematiche connesse alla struttura attuale del manuale comune.

Sulla base di tale analisi, il documento di lavoro ha presentato diverse opzioni sul modo di procedere e, in particolare:

– sull'opportunità di mantenere la struttura attuale del manuale, oppure di chiarirne la natura giuridica, operando una distinzione chiara e netta tra lo strumento normativo, da un lato, e la guida pratica per le guardie di frontiera, dall'altro;

– sul fatto di limitarsi ad una semplice "operazione di facciata" dell'attuale manuale oppure di sviluppare alcune sue parti al fine di colmare le lacune constatate e, integrandovi, se necessario, le disposizioni pertinenti contenute in altri strumenti;

– sull'opportunità di istituire un «atto di base» contenente tutti i principi e le norme di base in materia di frontiere esterne che, conformemente all'articolo 202 del trattato, conferirebbe alla Commissione, allo stesso tempo, le competenze di esecuzione relative all'atto di base.

Inoltre, la Commissione ha ritenuto opportuno porre la seguente questione aggiuntiva: poiché si tratta di proporre l'istituzione di un «Codice comunitario delle frontiere esterne», non potrebbe essere utile ampliare la portata di tale codice al fine di coprire anche le frontiere interne istituendo un vero e proprio «Codice comunitario relativo all'attraversamento delle frontiere da parte delle persone», comprendente due parti, una relativa alle frontiere esterne e l'altra alle frontiere interne?

Un questionario su tali questioni fondamentali è stato inviato agli Stati membri dalla presidenza alla fine del mese di luglio 2003; la maggior parte delle delegazioni si è espressa a favore delle proposte della Commissione relative alla distinzione tra lo strumento giuridico e la guida pratica, nonché riguardo la necessità di andare al di là di una semplice operazione di facciata sul manuale. Sulle altre due questioni, la maggior parte degli Stati membri non ha assunto una posizione definitiva, pur sottolineando che si renderebbe necessaria un'ulteriore riflessione, una volta che saranno sul tavolo proposte concrete.

È altresì opportuno sottolineare che, in parallelo a questa riflessione approfondita sul manuale comune, sono state presentate proposte su questioni specifiche per le quali il Consiglio aveva richiesto un'azione rapida da parte della Commissione, vale a dire il traffico frontaliero locale e l'apposizione sistematica di timbri sui documenti di

viaggio dei cittadini di paesi terzi[19]. Il contenuto di tali proposte è stato, evidentemente, ripreso nel presente regolamento ed è chiaro che, quando questa proposta sarà adottata, sostituirà le varie iniziative specifiche in materia di frontiere.

2. OBIETTIVI E CONTENUTO DELLA PROPOSTA: DALLA RIFUSIONE DEL MANUALE COMUNE AL «CODICE COMUNITARIO RELATIVO AL REGIME DI ATTRAVERSAMENTO DELLE FRONTIERE DA PARTE DELLE PERSONE»

L'obiettivo di tale proposta, così come la Commissione l'aveva inizialmente individuato nella sua Comunicazione sulle frontiere esterne ed incluso nel Piano sulla gestione delle frontiere esterne (si veda *supra*, punto 1) era quella di procedere alla «rifusione» del manuale comune, vale a dire, di eliminare, da un lato, le disposizioni obsolete o ridondanti del manuale e, dall'altro, di sviluppare o chiarire gli aspetti che ne avevano necessità, sulla base di un'analisi dei problemi riscontrati a livello operativo, dei risultati delle visite di valutazione Schengen, delle raccomandazioni contenute nel «catalogo Schengen delle migliori pratiche» o dei lavori intrapresi circa l'una o l'altra questione all'interno delle istituzioni pertinenti del Consiglio.

Tuttavia, in corso di riflessione, è parso necessario prendere in considerazione, più in generale, tutto l'acquis esistente in materia di controllo alle frontiere delle persone - ivi comprese, quindi, le disposizioni pertinenti della convenzione di Schengen e altre decisioni del comitato esecutivo Schengen – al fine di stabilire un testo consolidato e coerente che disciplini il settore.

Inoltre, come già chiarito al punto 1, la Commissione ha ritenuto opportuno cogliere l'occasione per disciplinare la materia in modo più generale, al fine di comprendere anche le frontiere interne, e, in particolare, le modalità di ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne dello spazio di libera circolazione, qualora le circostanze lo richiedano.

È dunque evidente che la presente proposta va ben al di là di una semplice rifusione, nel senso più ristretto del termine, del manuale comune, poiché essa è volta a stabilire un effettivo «Codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone», composto da una parte «frontiere esterne» (titolo II) e da una parte «frontiere interne» (titolo III). È innegabile, infatti, che le due parti siano complementari, il che non deriva soltanto dalla definizione stessa di «frontiere esterne» in relazione a quella di «frontiere interne» (si veda l'articolo 2 del presente regolamento), ma anche dalla constatazione che i controlli imposti alle frontiere esterne (titolo II del regolamento) sono gli stessi controlli di frontiera che, ai sensi del titolo III del regolamento stesso, sono vietati in linea di massima alle frontiere interne (anche se essi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente ripristinati; si vedano gli articoli da 20 a 24 del presente regolamento).

Per quanto concerne le frontiere interne, il contenuto dell'articolo 2 della convenzione di Schengen, nonché della decisione del Comitato esecutivo Schengen SCH/Com-ex(95)20, 2 rev., è stato essenzialmente ripreso, pur adattandolo al quadro giuridico comunitario. Inoltre, in relazione all'acquis esistente, è stato introdotto un

[19] Si vedano, rispettivamente, COM(2003) 502 e COM(2003) 664.

nuovo elemento, vale a dire la possibilità di ripristino comune dei controlli alle frontiere interne a motivo di una minaccia transfrontaliera di eccezionale gravità e, in particolare in caso di minaccia terroristica a carattere transfrontaliero.

Rispetto al controllo alle frontiere esterne, si opera una distinzione, da un lato, tra i principi di base in materia di controllo – definiti nel titolo II del regolamento e ripresi, essenzialmente, dagli articoli da 3 a 8 della convenzione di Schengen, nonché da alcune parti del manuale comune – e, dall'altro, le modalità pratiche relative all'attuazione di tale controllo, ivi comprese le modalità di controllo tipiche dei diversi tipi di frontiere (terrestri, aeree e marittime). Tali modalità figurano agli allegati da I a XII del presente regolamento e saranno modificabili, in futuro, secondo una procedura di comitologia, conformemente all'articolo 202 del trattato e alla decisione n. 468/1999/CE.

Il motivo per cui tali modalità pratiche sono state annesse al regolamento di base è che si tratta di norme che, per la maggior parte, sono già esistenti poiché la maggior parte di esse fanno parte del manuale comune o riprendono altre decisioni Schengen esistenti. Ciò consente di riunire in un solo atto tutto l'acquis esistente in materia di frontiere (esterne e interne) e di istituire così un effettivo «Codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone».

Allo stesso tempo, la Commissione ritiene che tali modalità rappresentino effettive misure applicative dei principi enunciati al titolo II del presente regolamento e che, di conseguenza, debbano essere modificate, in futuro, secondo una procedura di comitologia (si veda l'articolo 30 del presente regolamento)[20].

Sebbene il contenuto di tali modalità riprenda, in gran parte, il testo attuale del manuale comune, sono state apportate modifiche ove necessario al fine, in particolare, di:

a) eliminare le disposizioni ridondanti (ad esempio, la ripetizione di alcuni articoli della convenzione di Schengen o di alcune parti delle Istruzioni consolari comuni) o superflue (ad esempio, l'attuale paragrafo 1.1 della parte I relativa alle conseguenze del permesso d'ingresso, poiché il fatto di poter circolare liberamente all'interno dello spazio Schengen per un periodo massimo di tre mesi è già disciplinato da altre disposizioni dell'acquis[21]);

---

[20] Attraverso il regolamento (CE) n. 790/2001, il Consiglio si è riservato, «durante il periodo transitorio di cinque anni di cui all'articolo 67, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea» (considerando n. 5) i poteri di esecuzione per quanto concerne alcune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'attuazione del controllo e della sorveglianza delle frontiere, «in attesa dell'esame, da parte del Consiglio, delle condizioni alle quali saranno conferite siffatte competenze esecutive alla Commissione al termine del periodo transitorio». Il regolamento (CE) n. 789/2001 ha, allo stesso modo, riservato al Consiglio i poteri di esecuzione per quanto concerne alcune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esame delle richieste di visto. Tale riserva di poteri sull'attuazione del controllo alle frontiere copre gran parte delle disposizioni attuali del manuale comune e dei suoi allegati. La Commissione, ritenendo che i due regolamenti in questione rappresentino una violazione dell'articolo 202 del trattato, nonché dell'articolo 1 della decisione 1999/468/CE, ha presentato, il 3 luglio 2001, un ricorso avanti la Corte di giustizia contro il Consiglio chiedendo il loro annullamento (GU C 245, del 1.9.2001, pag. 12 - Causa C -257/01).

[21] Articoli 20 e 21 della convenzione di Schengen, la cui base giuridica è l'articolo 62, paragrafo 3, del trattato CE (si veda la decisione 1999/436/CE del 20 maggio 1999, *citata*).

b) sviluppare alcune parti, alla luce delle recenti discussioni all'interno delle competenti istituzioni del Consiglio (ad esempio, in materia di allestimento di infrastrutture/file separate ai punti di passaggio terrestri o di controllo sugli aerei privati), di proposte presentate dalla Commissione o da uno Stato membro su questioni specifiche (ad esempio, in materia di traffico frontaliero locale, di apposizione sistematica di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi, o di divieto d'ingresso)[22], nonché delle raccomandazioni contenute nel «catalogo delle migliori pratiche Schengen». Per la parte relativa al controllo delle frontiere marittime si è reso necessario intraprendere una riflessione più approfondita, con la partecipazione di esperti degli Stati membri. Le nuove disposizioni proposte tengono conto anche delle discussioni con tali esperti, tenutesi a Bruxelles il 4 dicembre 2003;

c) chiarire o aggiornare alcuni punti, come ad esempio i paragrafi relativi ai marittimi (attuale punto 6.5 della parte II del manuale).

Nell'allegato XIII è inserita una tabella di corrispondenza tra le disposizioni del presente regolamento e quelle della convenzione di Schengen, del manuale comune e di altre decisioni Schengen che sono state sostituite. È annessa alla relazione una tabella che precisa le disposizioni che non sono state riprese, nonché le ragioni a sostegno di tale scelta.

Va da sé che, nel nuovo testo, sono stati effettuati tutti gli adattamenti resisi necessari dal passaggio da un ambito intergovernativo a quello comunitario (quali «Stati membri» invece di «Parti contraenti» e simili).

Infine, per quanto concerne la guida pratica per le guardie di frontiera, quando le discussioni in merito alla presente proposta saranno sufficientemente avanzate, si intraprenderà, da parte della Commissione, una riflessione sulla forma e il contenuto di tale guida. A tale riguardo, sarà opportuno tenere conto delle discussioni già svoltesi sulla questione[23].

3. SCELTA DELLA BASE GIURIDICA

La base giuridica proposta per il regolamento è l'articolo 62, punti 1 e 2 a), del trattato CE, in quanto questo strumento tratta sia di «*misure volte a garantire, in conformità dell'articolo 14, che non vi siano controlli sulle persone, sia cittadini dell'Unione, sia cittadini di paesi terzi, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne*» (articolo 62, punto 1) sia di «*misure relative all'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri*», in particolare delle «*norme e procedure cui gli*

[22] Gli sviluppi proposti ed integrati nel progetto di regolamento riprendono il testo attuale delle diverse proposte; è evidente che il loro contenuto dovrà essere adattato alla luce dell'evoluzione dei negoziati su tali proposte.

[23] Si veda, in particolare, il documento presentato dalla presidenza belga, «Proposta per l'introduzione di una guida pratica per le guardie di frontiera» (doc. 12876/01 FRONT 56 COMIX 679 del 17.10.2001).

Stati membri devono attenersi per l'effettuazione di controlli alle persone alle frontiere esterne» (articolo 62, punto 2 a))[24].

Essendo la proposta fondata sul titolo IV del trattato CE, «*Visti, asilo, immigrazione ed altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone*», essa deve essere presentata e adottata rispettando i protocolli allegati al trattato di Amsterdam sulla posizione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca. In base all'articolo 6 del protocollo che integra l'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea (protocollo Schengen), la Norvegia e l'Islanda sono associate all'attuazione dell'acquis di Schengen e al suo ulteriore sviluppo. Le conseguenze connesse ai differenti protocolli sono esaminate più avanti al punto 5.

4. SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Ai sensi dell'articolo 62, punti 1 e 2 a), del trattato CE, la Comunità è competente per decidere misure relative sia all'attraversamento delle frontiere interne degli Stati membri, al fine di garantire che non vi siano controlli sulle persone a tali frontiere, e sia all'attraversamento delle frontiere esterne. Tali misure devono essere adottate nei cinque anni successivi all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam.

Le attuali disposizioni comunitarie relative all'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e all'eliminazione di qualsiasi controllo sulle persone alle frontiere interne fanno parte dell'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea. Tuttavia, l'acquis esistente deve essere chiarito, sviluppato e completato. È dunque evidente che l'acquis esistente in relazione alle frontiere interne ed esterne potrà essere sviluppato esclusivamente sulla base di misure comunitarie fondate sul trattato CE.

L'articolo 5 del trattato CE dispone che «l'azione della Comunità non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del presente trattato».

La forma prescelta per questa azione comunitaria deve permettere alla proposta di raggiungere il suo obiettivo e di essere attuata il più efficacemente possibile.

Poiché l'iniziativa proposta, e cioè l'istituzione di un «Codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone» rappresenta uno sviluppo dell'acquis di Schengen, lo strumento prescelto è un regolamento, di modo che la sua applicazione armonizzata in tutti gli Stati membri che applicano l'acquis di Schengen.

---

[24] Si veda la decisione n. 1999/436, *citata*. A tale proposito, occorre tuttavia sottolineare che, per quanto concerne la base giuridica attribuita alla decisione concernente le versioni definitive del manuale comune e dell'Istruzione consolare comune (SCH/Com-ex(99)13), vi è una differenza tra le varie versioni linguistiche: le versioni inglese e francese della GU L 176 indicano sia l'articolo 62 che l'articolo 63 del TCE quali basi giuridiche per il manuale e l'Istruzione consolare comune, mentre, in tutte le altre versioni linguistiche, è indicato soltanto l'articolo 62 del TCE.

5. CONSEGUENZE CONNESSE AI VARI PROTOCOLLI ALLEGATI AI TRATTATI

La base giuridica delle proposte relative alle misure concernenti l'attraversamento delle frontiere interne ed esterne degli Stati membri è contenuta nel titolo IV del trattato CE e dunque si applica il sistema a geometria variabile previsto dai protocolli sulla posizione del Regno Unito, dell'Irlanda e dalla Danimarca, nonché dal protocollo Schengen.

La presente proposta sviluppa l'acquis de Schengen. Ecco perché è necessario esaminare le conseguenze connesse ai vari protocolli, descritte qui di seguito:

Regno Unito e Irlanda

Ai sensi degli articoli 4 e 5 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, "l'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, i quali non sono vincolati all'acquis di Schengen, possono, in qualsiasi momento, chiedere di partecipare, in tutto o in parte, alle disposizioni di detto acquis".

La presente proposta sviluppa le disposizioni dell'acquis di Schengen, ai quali il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano, in conformità alla decisione (CE) n. 365/2000 del 29 maggio 2000 relativa alla richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e alla decisione (CE) n. 192/2002 del 28 febbraio 2002 relativa alla richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen. Il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano quindi alla sua adozione e non sono vincolati da questa proposta né soggetti alla sua applicazione.

Inoltre, per quanto riguarda le frontiere interne (titolo III del presente regolamento), bisogna altresì tener conto del protocollo sull'applicazione di alcuni aspetti dell'articolo 14 del trattato che istituisce la Comunità europea al Regno Unito e all'Irlanda, secondo cui Regno Unito e Irlanda sono autorizzati ad istituire od esercitare controlli alle loro frontiere, ivi comprese le frontiere dei territori le cui relazioni esterne ricadono sotto la responsabilità del Regno Unito. Secondo il medesimo protocollo, gli altri Stati membri sono autorizzati ad esercitare controlli analoghi sulle persone che intendono entrare nel loro territorio dal Regno Unito o da altri territori le cui relazioni esterne ricadono sotto la responsabilità di quest'ultimo, nonché sulle persone in arrivo dall'Irlanda.

Danimarca

Ai sensi del protocollo allegato al trattato di Amsterdam sulla posizione della Danimarca, quest'ultima non partecipa all'adozione da parte del Consiglio delle misure proposte a norma del titolo IV del trattato CE, ad eccezione delle "misure che determinano quali siano i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne, (...) e delle misure relative all'instaurazione di un modello uniforme di visti" (ex articolo 100c del trattato CE).

La presente proposta sviluppa l'acquis di Schengen e, ai sensi dell'articolo 5 del protocollo, "la Danimarca decide, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio su una proposta o iniziativa di sviluppare l'acquis di Schengen in forza

delle disposizioni del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, se intende recepire tale decisione nel proprio diritto interno".

Norvegia e Islanda

Ai sensi dell'articolo 6, primo comma, del protocollo Schengen, è stato sottoscritto un accordo, il 18 maggio 1999, tra il Consiglio, la Norvegia e l'Islanda al fine di associare questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e all'ulteriore sviluppo dell'acquis di Schengen[25].

L'articolo 1 di tale accordo sancisce che Norvegia e Islanda sono associate alle attività della Comunità europea e dell'Unione europea nei settori contemplati dalle disposizioni cui rimandano l'allegato A (disposizioni sull'acquis di Schengen) e l'allegato B (disposizioni relative ad atti della Comunità europea che hanno sostituito le disposizioni della convenzione firmata a Schengen o sono state decise ai sensi di quest'ultima) e al loro ulteriore sviluppo.

L'articolo 2 dell'accordo prevede che tutti gli atti e le misure adottati dall'Unione europea per modificare o completare l'acquis di Schengen integrato (allegati A e B) siano attuati e applicati anche da Norvegia e Islanda.

La presente proposta completa e sviluppa l'acquis di Schengen quale definito all'allegato A dell'accordo.

Conseguentemente, Essa dovrà essere discussa in "comitato misto", ai sensi dell'articolo 4 dell'accordo, al fine di consentire a Norvegia e Islanda di "illustrare i problemi da essi riscontrati" riguardo a un dato atto o provvedimento e "pronunciarsi su qualsiasi questione inerente allo sviluppo delle disposizioni che li riguardano o alla relativa attuazione".

6. CONSEGUENZE PER I NUOVI STATI MEMBRI CONNESSE ALLA PROCEDURA DI ATTUAZIONE DEGLI ATTI CHE SVILUPPANO L'ACQUIS DI SCHENGEN IN DUE FASI

L'articolo 3, paragrafo 1 dell'atto di adesione[26] prevede che le disposizioni dell'acquis di Schengen, gli atti basati sul medesimo o ad esso altrimenti connessi, elencati nell'allegato menzionato da tale articolo, siano vincolanti e si applichino nei nuovi Stati membri dalla data di adesione. Le disposizioni e gli atti che non sono menzionati in tale allegato, pur essendo vincolanti per i nuovi Stati membri dalla data di adesione, si applicano in un nuovo Stato membro solo in virtù di una decisione, adottata dal Consiglio a tal fine (articolo 3, paragrafo 2 dell'atto di adesione).

Si tratta della «procedura di attuazione di Schengen in due fasi», ove alcune disposizioni dell'acquis di Schengen sono vincolanti ed applicabili dal momento dell'adesione all'Unione, mentre altre, vale a dire quelle intrinsecamente connesse all'eliminazione dei controlli alle frontiere interne, sono vincolanti dalla data di adesione ma applicabili nei nuovi Stati membri solo dopo la summenzionata decisione del Consiglio.

---

25 GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

26 GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.

Le disposizioni di Schengen circa le frontiere esterne (articoli da 3 ad 8 della convenzione di Schengen e relative decisioni di applicazione, segnatamente il manuale comune) sono elencate in questo allegato e sono dunque vincolanti ed applicabili ai nuovi Stati membri dal momento della loro adesione[27].

Al contrario, le disposizioni Schengen relative all'eliminazione dei controlli sulle persone alle frontiere interne non sono elencate nell'allegato e non sono quindi applicabili ai nuovi Stati membri dalla loro adesione.

Pertanto, la presente proposta, che sostituisce e sviluppa il manuale comune, nonché alcune disposizioni della convenzione di Schengen allo scopo di istituire un «Codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone», sarà, una volta adottata, vincolante ed applicabile ai nuovi Stati membri soltanto per quanto concerne le disposizioni relative alle frontiere esterne (titolo II e gli allegati che vi si riferiscono, nonché i titoli I e IV, nella misura in cui essi si riferiscono alle disposizioni del titolo II).

Per ciò che riguarda le disposizioni relative all'attraversamento delle frontiere interne (titolo III, nonché titoli I e IV nella misura in cui si riferiscono alle disposizioni del titolo III) esse saranno applicabili nei nuovi Stati membri soltanto a seguito della decisione del Consiglio prevista all'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione.

7. COMMENTO AGLI ARTICOLI

Titolo I – Disposizioni generali

Articolo 1

Tale articolo definisce l'oggetto del presente regolamento, vale a dire la definizione del regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone, poiché comprende sia le norme che disciplinano il controllo alle frontiere esterne (titolo II ed allegati), nonché le norme relative all'eliminazione dei controlli sulle persone alle frontiere interne ed al ripristino, in determinate circostanze, dei suddetti controlli (titolo III).

Articolo 2

La maggior parte delle definizioni inserite in questo articolo sono riprese dall'articolo 1 della convenzione di Schengen, anche se si è ritenuto opportuno, in alcuni casi, chiarire o sviluppare alcune definizioni esistenti, oppure aggiungerne di nuove. Inoltre, è stato necessario adattarle per tener conto dell'ambito e della terminologia comunitaria (ad esempio, «Stati membri» invece che «Parti contraenti»).

Evidentemente, il riferimento agli «Stati membri» nelle definizioni e, in generale, in tutta la proposta, deve essere letto tenendo conto, da un lato, del Protocollo Schengen per quanto riguarda l'applicazione dell'acquis di Schengen da parte del Regno Unito

[27] Ad eccezione dell'articolo 5, paragrafo 1, punto d), connesso alla consultazione del Sistema d'informazione Schengen.

e dell'Irlanda (si veda il punto 5 *supra*) e, dall'altro, dell'articolo 3 del trattato di adesione che regola l'applicazione in due fasi dell'acquis di Schengen da parte dei nuovi Stati membri (punto 6 *supra*). Inoltre, bisogna anche tener conto della posizione specifica della Norvegia e dell'Islanda rispetto all'acquis di Schengen, quali precisata al punto 5 di cui sopra. Nella relazione, l'espressione «Stati Schengen» è utilizzata per motivi puramente pratici, per riferirsi agli Stati che applicano integralmente l'acquis di Schengen, conformemente ai trattati e ai vari protocolli che vi sono allegati.

Le definizioni di «frontiere interne» e «frontiere esterne» sono riprese essenzialmente dall'articolo 1 della convenzione di Schengen, che definisce come frontiere interne le frontiere terrestri comuni tra gli Stati Schengen, i loro aeroporti adibiti al traffico interno ed i porti marittimi e lacustri degli Stati Schengen per i collegamenti regolari effettuati da traghetti. La nozione di porto «lacustre» è stata aggiunta affinché copra anche il caso di un lago confinante, allo stesso tempo, con uno o più Stati membri e con uno o più Stati terzi (ad esempio, il lago di Costanza, confinante con Germania, Austria e Svizzera)[28].

La definizione di «volo interno» è altresì ripresa dall'articolo 1 della convenzione e copre tutti i voli in provenienza o destinazione esclusiva da e per i territori degli Stati Schengen.

La definizione di «collegamenti regolari effettuati da traghetti» è stata qui aggiunta in quanto contenuta nella definizione delle «frontiere interne». Essa è ripresa dalla definizione attuale contenuta nella parte del manuale dedicata al controllo del traffico marittimo (punto 3.4.1.5 della parie II), anche se è stata adattata al fine di renderla coerente con il diritto comunitario esistente[29].

La nozione di «cittadino di paesi terzi» è definita per difetto, escludendo i cittadini dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato CE. Essa include dunque anche rifugiati e apolidi.

La definizione di «cittadino di paesi terzi segnalato ai fini della non ammissione» è ripresa dall'articolo 1 della convenzione di Schengen e si riferisce ai cittadini dei paesi terzi segnalati nel Sistema d'informazione Schengen ai fini della non ammissione sul territorio degli Stati Schengen conformemente al disposto dell'articolo 96 della convenzione stessa.

La nozione di «beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione» è nuova rispetto alla convenzione e comprende:

– i cittadini dell'Unione, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato CE, nonché i cittadini dei paesi terzi membri della famiglia di un cittadino

---

28 Fatti salvi i negoziati in corso con la Confederazione elvetica al fine di associarla all'applicazione dell'acquis di Schengen.

29 Direttiva 2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità (GU L 67 del 9.3.2002, pag. 31) e direttiva 98/41/CE del Consiglio, del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità (GU L 188 del 2.7.1998, pag. 35).

dell'Unione che esercita il suo diritto alla circolazione sul territorio dell'Unione europea. Si rinvia qui alla direttiva 2004/38/CE del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e delle loro famiglie di circolare liberamente sul territorio degli Stati membri, che specifica in dettaglio i diritti di tali categorie di persone (si veda il commento all'articolo 3).

– i cittadini dei paesi terzi e i membri delle loro famiglie, quale che sia la loro nazionalità che, ai sensi di accordi conclusi dalla Comunità ed i suoi Stati membri, da un lato, e questi paesi, dall'altro, godono di diritti in materia di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione. Tale riferimento concerne, in particolare, i paesi parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo e la Confederazione elvetica.

La definizione di «valico di frontiera» è ripresa dall'articolo 1 della convenzione di Schengen e si riferisce ad ogni valico autorizzato dalle autorità competenti per il passaggio delle frontiere esterne.

La nozione di «controllo di frontiera» riprende quella contenuta nell'articolo 1 della convenzione di Schengen, vale a dire che il controllo di frontiera è il controllo basato sulla semplice intenzione di attraversare la frontiera. Inoltre, al fine di chiarirne il significato e la portata, è opportuno sottolineare che il concetto generale di controllo alla frontiera comprende:

– il controllo delle persone ai valichi di frontiera, e

– la sorveglianza tra i valichi di frontiera.

Viene introdotta la definizione di «guardia di frontiera» al fine di semplificare, nel testo del regolamento, il riferimento alle varie autorità nazionali incaricate, dalla loro legislazione, di compiti di controllo di frontiera.

Per la definizione di «traffico frontaliero locale», nuova rispetto alla convenzione di Schengen, ci si riferisce alla definizione contenuta nell'articolo 3 della proposta di regolamento della Commissione che istituisce il regime del traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri, ancora in discussione (si veda COM(2003) 502 definitivo, 2003/0193(CNS)).

La definizione di «vettore» è ripresa integralmente dall'articolo 1 della convenzione di Schengen e si riferisce ad ogni persona fisica o giuridica che trasporta persone a titolo professionale, con l'ausilio dei vari mezzi di trasporto.

Per quanto concerne la definizione di «titolo di soggiorno», essa è ripresa dalla definizione data all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1030/2002 che istituisce un modello uniforme di titolo di soggiorno[30]. Tale definizione riprende, a sua volta, quella contenuta all'articolo 1 della convenzione di Schengen, aggiungendovi, però, - al fine di evitare ogni ambiguità -, che i visti non rientrano nella definizione di «titolo di soggiorno». Il punto iii) dell'articolo 1, paragrafo 2 a), del regolamento (CE) n. 1030/2002, volto ad escludere dall'applicazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 alcuni titoli di soggiorno che non applicano le

[30] GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1.

disposizioni dell'articolo 21 dell'acquis di Schengen (ed in particolare dal Regno Unito che applica, tuttavia, il regolamento (CE) n. 1030/2002), non è stato ripreso in quanto non pertinente ai fini del regolamento.

Infine, le ultime tre definizioni sono riprese dall'attuale punto 3.4.1, parte II, del manuale comune.

Articolo 3

Questo articolo definisce l'ambito di applicazione della proposta, che concerne chiunque attraversi la frontiera di uno Stato membro, senza tuttavia incidere sui diritti alcune categorie specifiche di persone derivanti da altri strumenti di diritto comunitario. Peraltro, la stessa convenzione di Schengen prevedeva, all'articolo 134, (obsoleto dal 1° maggio 1999), che le sue disposizioni fossero applicabili «nella misura in cui (fossero) compatibili con il diritto comunitario».

Per quanto riguarda i beneficiari di diritto comunitario, ciò vuol dire che il presente regolamento non pregiudica le disposizioni della direttiva 2004/38/CE del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei membri della loro famiglia di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri, né gli accordi esistenti con alcuni paesi terzi sulla libera circolazione delle persone (si veda qui sopra il commento all'articolo 2). La direttiva in questione prevede, in particolare, all'articolo 5, che i cittadini dell'Unione possano entrare nel territorio di ogni Stato membro sulla base di una carta d'identità o di un passaporto valido (i membri della famiglia, cittadini di paesi terzi, possono entrare sulla base di un passaporto e, possono, se necessario, essere sottoposti alla necessità di un visto, che dovrà loro essere rilasciato gratuitamente e con ogni facilitazione). Di conseguenza, i cittadini dell'Unione e gli altri beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione non saranno sottoposti al controllo approfondito previsto all'articolo 6, se non quando esistono indizi che la persona interessata rappresenti una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave che può compromettere l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sanità pubblica di uno Stato membro. Ciò si applica altresì al rifiuto d'ingresso (articolo 11 del presente regolamento): i beneficiari del diritto comunitario non possono vedersi rifiutare l'ingresso che in caso di seria minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sanità pubblica, ai sensi dell'articolo 27 della direttiva summenzionata. La suddetta direttiva disciplina anche le modalità e le garanzie procedurali per i beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione colpiti da una decisione di rifiuto.

Per quanto concerne i rifugiati e i richiedenti protezione internazionale, ci si riferisce, in primo luogo, ai diritti previsti nella convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativo allo status dei rifugiati, quale modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, nonché da vari strumenti di diritto comunitario, adottati o in via di adozione, in materia di protezione internazionale.

Il riferimento ai soggiornanti di lungo periodo, quali previsti dalla direttiva n. 2003/109/CE, è volto in particolare a salvaguardare i diritti derivanti dalla suddetta direttiva, nella misura in cui i soggiornanti di lunga durata godano di condizioni più favorevoli, rispetto agli altri cittadini dei paesi terzi, quanto al diritto di soggiorno negli altri Stati membri.

Titolo II – Frontiere esterne

Articolo 4

I paragrafi 1 e 2 di questo articolo riprendono l'attuale articolo 3, paragrafo 1, della convenzione di Schengen, nonché i punti 1.3, 1.3.1, 1.3.2 e 1.3.3 del manuale comune (parte I). Queste disposizioni stabiliscono il principio generale dell'attraversamento della frontiera ai valichi autorizzati e durante le ore di apertura stabilite, nonché le eccezioni a tale principio, ad esempio nell'ambito del piccolo traffico di frontiera, della navigazione da diporto o della pesca costiera, o per il personale marittimo che si reca a terra. È stata altresì aggiunta ed esplicitata una pratica già esistente, vale a dire la possibilità di prevedere valichi specifici nell'ambito e ai fini del piccolo traffico di frontiera. Ciò è coerente con le proposte della Commissione volte ad istituire un regime del traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri (COM(2003) 502 definitivo).

L'elenco di tutti i valichi autorizzati figura all'allegato I del presente regolamento (attuale allegato 1 del manuale).

Il paragrafo 3 riformula l'articolo 3, paragrafo 2, della convenzione di Schengen relativo alle sanzioni nel caso di passaggio non autorizzato delle frontiere, al fine di renderlo maggiormente conforme alla terminologia comunitaria, senza tuttavia modificare il principio. È stato altresì aggiunto un riferimento agli obblighi internazionali in materia di protezione internazionale. Esso si riferisce particolarmente all'articolo 31 della convenzione di Ginevra sui rifugiati; tale articolo proibisce, in particolare, l'imposizione di sanzioni penali, a causa del loro ingresso o del loro soggiorno irregolare, ai rifugiati che, arrivando direttamente dal territorio ove la loro vita o la loro libertà erano minacciate, entrano o si trovano sul territorio dello Stato di accoglienza, purché essi si presentino senza indugio alle autorità esponendo fondate ragioni per il loro ingresso o la loro presenza irregolari.

Articolo 5

Al primo paragrafo, sono richiamate le condizioni uniformi di ingresso che figurano già all'articolo 5, paragrafo 1 della convenzione di Schengen. Occorre sottolineare che lo Stato membro alla frontiera del quale il cittadino del paese terzo si presenta è responsabile dell'effettuazione del controllo all'ingresso non soltanto nel suo proprio interesse ma anche nell'interesse di tutti gli altri Stati Schengen, poiché non vi è più controllo di frontiera all'interno dello spazio Schengen. È per questo motivo che, ad esempio, la valutazione della minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza interna deve essere fatta tenendo conto dell'interesse di tutti gli Stati Schengen, in primo luogo attraverso il controllo del SIS ma anche attraverso lo scambio di altre informazioni pertinenti tra le autorità competenti.

Alle condizioni già previste dalla convenzione di Schengen, è aggiunto il fatto di non rappresentare una minaccia per la salute pubblica. Tale ultima condizione è già ritenuta idonea a giustificare il divieto d'ingresso a un cittadino dell'Unione (direttiva 64/221/CEE). Essa è richiamata nella nuova direttiva 2004/38/CE del 29 aprile 2004 relativa ai diritti dei cittadini dell'Unione e dei membri della loro famiglia di circolare e soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri, che precisa le condizioni di applicazione di questo criterio. L'introduzione della salute

pubblica nel presente regolamento permette di rendere coerenti le due normative e di evitare differenze di trattamento tra i cittadini dell'Unione e i cittadini di Stati terzi.

Per quanto concerne i documenti idonei all'attraversamento delle frontiere, essi sono definiti dalle decisioni del Comitato esecutivo SCH/Com-ex (98)56 e SCH/Com-ex (99)14 del 28.4.1999[31], che hanno, in particolare, istituito un *manuale relativo ai documenti che consentono l'attraversamento delle frontiere e sui quali può essere apposto un visto,* aggiornato periodicamente dal Segretariato generale del Consiglio.

Il paragrafo 2 si riferisce all'allegato II, per ciò che concerne i giustificativi e gli elementi atti a verificare il rispetto delle condizioni previste al paragrafo 1. È evidente che tali giustificativi, relativi ai motivi d'ingresso ai fini di un soggiorno di breve periodo negli Stati membri, non devono essere richiesti ai cittadini di paesi terzi in possesso di un titolo di soggiorno valido rilasciato da uno Stato membro. Alle categorie esistenti (viaggi d'affari, turistici, ecc.) è aggiunto un punto relativo ai giustificativi che i beneficiari del regime del traffico frontaliero locale devono presentare. Ciò è connesso alle due proposte di regolamento della Commissione relative all'istituzione del regime del traffico frontaliero locale (COM(2003) 502 definitivo) che menzionano, tra le condizioni d'ingresso, l'esistenza di «documenti comprovanti il loro statuto di residenti frontalieri e il sussistere di motivi legittimi per attraversare di frequente la frontiera nell'ambito del traffico frontaliero locale, per esempio legami familiari oppure motivi sociali, culturali o economici». Appariva dunque necessario precisare, quanto meno a titolo indicativo, quali tipi di documenti potranno essere effettivamente richiesti ai frontalieri nell'ambito del regime del traffico frontaliero locale. Inoltre, è stato aggiunto un ultimo punto sull'obbligo, per i cittadini di paesi terzi sottoposti a visto, di essere titolare di un'assicurazione sanitaria di viaggio. Esso riprende, adattandolo leggermente, il paragrafo recentemente inserito nel manuale dalla decisione del Consiglio sull'assicurazione di viaggio (decisione (CE) n. 17/2004 del 22 dicembre 2003).

Il paragrafo 3 è relativo ai criteri di valutazione dei mezzi di sussistenza; esso rinvia all'allegato III (attuale allegato 10 del manuale) per ciò che riguarda gli importi di riferimento per l'attraversamento delle frontiere fissati annualmente da ciascuno Stato membro.

Il principio enunciato al paragrafo 4 non è esplicitamente incluso nell'articolo 5 della convenzione di Schengen, ma deriva dall'articolo 21 della stessa (che prevede la possibilità per il titolare di un titolo di soggiorno rilasciato da uno Stato Schengen di spostarsi negli altri Stati Schengen per un periodo di tre mesi). Esso è, inoltre, menzionato all'attuale punto 6.2 della parte II del manuale.

Il paragrafo 5 riprende le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3 della convenzione di Schengen, circa l'ammissione in transito dei cittadini di paesi terzi titolari di un'autorizzazione di soggiorno o di un visto di ritorno rilasciato da uno degli Stati membri - anche se non soddisfano le condizioni d'ingresso - a meno che non figurino nell'elenco nazionale delle persone segnalate dallo Stato membro che desiderano attraversare.

---

31 GU L 239 del 22.9.2000, pag. 207 e pag. 298.

Infine, il paragrafo 7 precisa che la lista dei titoli e delle autorizzazioni di soggiorno, cui si riferiscono i due paragrafi precedenti, comprende sia i titoli rilasciati dagli Stati membri (a partire dal 12 agosto 2004) ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002, che ha istituito un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi, nonché i titoli, le autorizzazioni e i visti di ritorno che figurano attualmente nell'allegato 4 delle Istruzioni consolari comuni.

Articolo 6

Questo articolo, che riprende essenzialmente il contenuto dell'attuale articolo 6, paragrafi 1 e 2, della convenzione di Schengen, nonché l'attuale punto 1.2 della parte II del manuale comune, definisce i principi uniformi secondo i quali deve essere effettuato il controllo alla frontiera.

Il paragrafo 2 specifica che chiunque attraversi la frontiera esterna di uno Stato membro, ivi compresi i cittadini dell'Unione, deve essere oggetto di un controllo minimo vertente sui documenti di viaggio, al fine di permetterne la verifica dell'identità. Si precisa inoltre che il controllo è effettuato ai sensi della legislazione nazionale e che può riguardare anche i veicoli e gli oggetti delle persone che attraversano la frontiera. Occorre tuttavia sottolineare che, ai fini del presente regolamento, i controlli sui veicoli e sugli oggetti appartenenti alla persona che attraversa la frontiera esterna riguardano soltanto la verifica del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 5, in particolare la prevenzione dell'immigrazione illegale (ad esempio, al fine di verificare che non vi sia un clandestino nascosto nel veicolo) e delle possibili minacce alla sicurezza interna e all'ordine pubblico degli Stati membri (ad esempio, al fine di verificare che la persona non possegga armi o altri oggetti pericolosi). Ciò non osta, evidentemente, a che altri tipi di controlli (ad esempio, doganali, veterinari o fitosanitari) siano effettuati sulla base della legislazione comunitaria o nazionale pertinente.

Inoltre, i cittadini dei paesi terzi devono essere sottoposti ad un controllo approfondito all'ingresso e all'uscita (paragrafo 3), che permetta di verificare le ragioni del loro ingresso sul territorio degli Stati membri e di garantire che essi non rappresentino una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna e la salute pubblica degli Stati membri.

Come già precisato (si veda commento all'articolo 3), il controllo approfondito non deve dunque essere effettuato nei confronti dei beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione, eccettuato il caso in cui esistano indizi che la persona interessata rappresenti una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da poter compromettere l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale o la salute pubblica di uno Stato membro.

Infine, il paragrafo 4 rinvia all'allegato IV per ciò che concerne le modalità pratiche relative al controllo delle persone.

Articolo 7

Il presente articolo riprende, con modifiche, l'attuale articolo 6, paragrafo 2, punto e) della convenzione di Schengen. La nuova formulazione, e in particolare la limitazione della possibilità di snellire i controlli in caso di «circostanze eccezionali

ed impreviste», riprende i termini della proposta della Commissione che stabilisce l'obbligo di procedere all'apposizione sistematica di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi (COM(2003) 664 del 6 novembre 2003). Inoltre, la possibilità per il cittadino dei paesi terzi, di ottenere l'apposizione dei timbri sul suo documento di viaggio anche in caso di snellimento dei controlli è stata altresì ripresa della suddetta proposta e qui inserita.

Il paragrafo 3 specifica che le modalità pratiche relative allo snellimento dei controlli, nonché ai criteri di priorità, figurano all'allegato V. Come attualmente previsto, il controllo sulla circolazione all'ingresso deve avere la priorità sul controllo all'uscita.

Articolo 8

Si tratta di un nuovo articolo che introduce disposizioni orizzontali sull'allestimento di corsie separate ai valichi di frontiera nonché sulle indicazioni minime che devono figurare sulla segnaletica. Attualmente, l'obbligo di allestire file di controllo separate al fine di distinguere tra le corsie riservate ai beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione e quelli che sono destinati ai cittadini dei paesi terzi è previsto, dalla decisione SCH/Com-ex(94)17, 4 rev.[32], soltanto per gli aeroporti internazionali. La stessa decisione prevede una segnaletica minima uniforme per distinguere tra cittadini UE e non-UE. Per ciò che riguarda le frontiere marittime,e in particolare il controllo delle persone a bordo dei traghetti, l'attuale punto 3.4.4.5 della parte II del manuale prevede che «devono essere effettuati, ove possibile, opportuni adeguamenti infrastrutturali» al fine di permettere controlli separati sui cittadini dell'Unione e dello Spazio economico europeo (SEE), da un lato, e sui cittadini dei paesi terzi, dall'altro. Nulla è previsto, nell'acquis esistente, circa l'allestimento di infrastrutture alle frontiere terrestri.

Tale nuovo articolo si basa dunque sulle disposizioni esistenti, tenendo conto dei lavori intrapresi nel corso dell'anno 2003 all'interno del gruppo «Frontiere», e in particolare della proposta di decisione che determina le indicazioni minime da usare sulla segnaletica ai valichi di frontiera[33], nonché le conclusioni del Consiglio sull'allestimento di corsie separate ai valichi di frontiera esterna[34].

Si mantiene l'obbligo di predisporre corsie separate negli aeroporti internazionali. L'allestimento di corsie separate resta invece facoltativo ai valichi delle frontiere terrestri e marittime degli Stati membri. Disposizioni specifiche relative all'allestimento di corsie separate alle frontiere terrestri sono previste all'allegato X (si veda il commento più avanti).

Per ciò che concerne le indicazioni minime, si riprende il contenuto della suddetta proposta, al fine di tener conto della necessità di includere anche i cittadini svizzeri e i membri della loro famiglia tra i beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione, a seguito dell'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell'accordo sulla libera circolazione delle persone concluso con la Confederazione svizzera. Si noti

---

32 GU L 239, del 22.9.2000, pag. 168.
33 Documento del Consiglio n. 16184/03 FRONT 186 COMIX 769.
34 Documento del Consiglio n. 8498/03.

che i beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione possono altresì utilizzare le altre corsie, che non sono più indicate con l'indicazione «NON UE/SEE» ma con l'indicazione «TUTTI I PASSAPORTI». I modelli di tale segnaletica figurano in allegato VI.

Entro il 1° giugno 2009, gli Stati membri dovranno adattare tutta la segnaletica ai valichi di frontiera; tuttavia, se essi sostituiscono o predispongono una nuova segnaletica già prima di tale data, le indicazioni minime qui stabilite dovranno essere seguite. Ciò è altresì ripreso dalla suddetta proposta.

Alle frontiere tra gli Stati membri che non hanno ancora abolito i controlli alle loro frontiere comuni, a causa dell'applicazione in due fasi dell'acquis di Schengen, l'applicazione delle disposizioni di tale articolo è facoltativa. Ciò si spiega con l'intento di evitare di imporre agli Stati membri investimenti eccessivamente onerosi a frontiere che, per loro natura, sono solo frontiere esterne «temporanee».

Articolo 9

L'apposizione dei timbri sui documenti di viaggio è attualmente disciplinata dal punto 2.1 della parte II del manuale comune. Ai sensi della proposta sull'apposizione di timbri sopra citata, è introdotto l'obbligo di apporre «sistematicamente» i timbri sui documenti di viaggio (paragrafo 1).

Il paragrafo 2 prevede eccezioni al principio dell'apposizione di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi: oltre a riprendere le eccezioni già previste ai punti 2.1.1, 21.5 e 2.1.6 della parte II del manuale, è altresì inserita l'esenzione dall'apposizione di timbri per i beneficiari del piccolo traffico frontaliero, al fine di essere coerenti con le citate proposte sul traffico frontaliero locale e sull'apposizione di timbri.

Per ciò che concerne, il timbro di uscita, il paragrafo 3 specifica che esso deve essere apposto in modo sistematico sui documenti che consentono l'attraversamento della frontiera contenenti un visto per più ingressi, accompagnato da una limitazione della durata totale del soggiorno.

Infine, il paragrafo 4 si riferisce all'allegato VII per quanto riguarda le modalità pratiche dell'apposizione di timbri. Le modalità d'apposizione del timbro, nonché la sua forma e le sue caratteristiche, non sono state modificate; sono state tuttavia aggiunte disposizioni che riprendono le conclusioni del Consiglio GAI del 5 e 6 giugno 2003 relative a speciali caratteristiche di sicurezza dei timbri uniformi d'ingresso e di uscita (documento del Consiglio n. 9390/03 FRONT 60 COMIX 308). Tali disposizioni prevedono in particolare che i codici di sicurezza siano cambiati di frequente e che lo stesso codice di sicurezza sia valido al massimo per un mese. È previsto, inoltre, un sistema di scambio di informazioni sui codici di sicurezza dei timbri, nonché sui timbri smarriti o rubati; tale scambio avviene per mezzo dei punti di contatto nazionali per lo scambio di informazioni sui codici di sicurezza utilizzati ai valichi di frontiera (indicati nel documento del Consiglio n. 7221/03 FRONT 23 COMIX 147 (UE RISERVATO).

Articolo 10

Questo articolo, relativo alla sorveglianza tra i valichi di frontiera, riprende l'articolo 6, paragrafo 3 della convenzione di Schengen, nonché il punto 2.2. della parte II del manuale comune. Si precisa altresì che le eventuali modalità di attuazione della sorveglianza sono decise conformemente alla procedura di comitologia di cui all'articolo 30 del presente regolamento.

Articolo 11

Il paragrafo 1 di questo articolo riprende il contenuto dell'articolo 5, paragrafo 2 della convenzione di Schengen, relativo al rifiuto d'ingresso per i cittadini dei paesi terzi che non soddisfano i requisiti necessari, quali quelli previsti dall'articolo 6 del presente regolamento, ivi compreso il fatto che uno Stato membro può eccezionalmente accordare l'ingresso sul suo territorio per ragioni umanitarie, a motivo di obblighi internazionali, segnatamente in materia di asilo, o di interesse nazionale.

Il paragrafo 2 si riferisce al caso d'una persona priva di visto – che dunque non soddisfa una delle condizioni d'ingresso – ma che, tuttavia, soddisfa le condizioni per vedersi rilasciare un visto alla frontiera ai sensi delle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 415/2003. Si tratta, in particolare, del caso in cui la persona in questione non è stata in grado di richiedere un visto in anticipo, a causa di motivi imprevedibili e gravi, sebbene essa soddisfacesse tutte le altre condizioni d'ingresso e il suo rientro verso il paese d'origine o di transito sia garantito. Si noti che i punti 5 e 5.1 della parte II del manuale sono stati sostituiti, a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 415/2003, con un riferimento al regolamento stesso.

Al paragrafo 3 sono ripresi i punti 1.4.1 e 1.4.2 della parte II del manuale comune. Si aggiunge altresì un riferimento al formulario uniforme di cui all'allegato VIII, parte B, in base al quale il cittadino di paesi terzi accusa ricevuta della decisione di rifiuto. Nel medesimo allegato (parte A) figurano le modalità pratiche del rifiuto.

Il paragrafo 4 sancisce l'obbligo per le guardie di frontiera di non consentire l'ingresso del cittadino proveniente da paesi terzi oggetto di una decisione di rifiuto.

Articolo 12

Questo articolo riprende i paragrafi 4 e 5 dell'articolo 6 della convenzione di Schengen, che impongono agli Stati membri di costituire «un organo appropriato e in numero sufficiente», ma vi aggiunge l'idea che i «mezzi» devono altresì essere appropriati al fine di garantire un livello di controllo elevato alle loro frontiere esterne.

Articolo 13

Il contenuto del paragrafo 1 di tale articolo è ripreso dai punti 1.1.1 e 1.1.2 della parte II del manuale comune; esso si limita a precisare che le guardie di frontiera effettuano il controllo alla frontiera, ai fini del presente regolamento, ai sensi della legislazione nazionale e che la legge nazionale conferisce loro competenze in materia di procedura penale.

Il paragrafo 3 è volto ad includere, quale allegato IX a questo regolamento, l'elenco dei servizi competenti incaricati delle missioni di guardie di frontiera (invece di riportare tale elenco nel dispositivo stesso, così come avviene attualmente nel manuale comune).

Il paragrafo 4, nuovo, introduce l'obbligo per gli Stati membri – qualora più servizi nazionali siano incaricati, secondo la legislazione nazionale, di missioni di guardie di frontiera - di assicurare il coordinamento e la cooperazione tra servizi diversi, il che è indispensabile ai fini di un efficace controllo delle persone alle frontiere.

Articolo 14

Questo articolo sostituisce l'articolo 7 della convenzione di Schengen, nonché i punti 4, 4.1 e 4.2 della parte II del manuale comune, concernente la cooperazione tra Stati membri al dine di un'efficace esecuzione del controllo alle frontiere. Invece di riprendere il contenuto delle disposizioni esistenti, ci si riferisce alla futura «Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea», poiché tale agenzia sarà incaricata, una volta istituita, di compiti connessi alla cooperazione operativa tra Stati membri, e cioè: lo scambio di informazioni; l'armonizzazione delle istruzioni nonché il troncone comune della formazione delle guardie di frontiera; il coordinamento di operazioni congiunte tra Stati membri; la valutazione comune dei rischi; e, infine, la gestione di attrezzature tecniche comuni.

Articolo 15

Si tratta di un nuovo articolo che si ispira alla pratica attuale e alle conclusioni adottate dal Consiglio GAI il 27 e 28 novembre 2003[35], concernente l'adozione di misure flessibili di controllo alle frontiere terrestri nella prospettiva dell'allargamento dell'Unione europea.

A causa dell'attuazione di Schengen in due fasi (si veda il punto 6 *supra*), i nuovi Stati membri non applicheranno integralmente l'acquis di Schengen a partire dalla loro adesione, e dunque il controllo delle persone alle frontiere comuni tra gli attuali ed i nuovi Stati membri, nonché fra i nuovi Stati membri stessi, sarà attuato fino al momento dell'applicazione integrale dell'acquis di Schengen da parte dei nuovi Stati membri. Occorre inoltre sottolineare che il regime applicabile a tali frontiere – che possono essere considerate come «frontiere esterne temporanee» - è lo stesso che si applica alle frontiere esterne dello spazio Schengen.

Di conseguenza, il paragrafo 1 prevede che gli Stati membri che non applicano tra loro l'articolo 18 – e che dunque non hanno ancora abolito il controllo alle loro frontiere terrestri comuni - possano, fino al momento dell'abolizione di tale controllo, effettuare un controllo congiunto a tali frontiere, rispettando i principi e i criteri stabiliti dal presente regolamento in materia di controllo delle frontiere esterne. Le modalità concrete per l'attuazione di tale controllo congiunto potranno essere determinate nell'ambito di intese bilaterali tra i suddetti Stati membri, che dovranno informarne la Commissione.

---

35 Si veda il documento del Consiglio n. 15013/03 FRONT 164 COMIX 704 del 19.11.2003.

Capo 4 – Modalità di controllo specifiche e regimi particolari.

Articolo 16

Questo articolo rinvia all'allegato X per ciò che concerne le modalità di controllo specifiche per i vari tipi di frontiere (terrestri, aeree e marittime) e in funzione dei mezzi di trasporto adoperati per attraversare le frontiere esterne degli Stati membri. Qui di seguito i commenti alle principali modifiche apportate rispetto alle disposizioni esistenti.

Frontiere terrestri

Il punto 1.1 disciplina il controllo del traffico stradale e riprende essenzialmente il punto 3.1 della parte II del manuale comune. Sono ivi aggiunte disposizioni sulla possibilità di allestire file di controllo separate ai valichi di frontiera terrestri, tenendo conto delle conclusioni del Consiglio dell'8 maggio 2003 (si vedano anche i commenti sulle disposizioni orizzontali nella materia).

L'allestimento di file di controllo separate ai valichi di frontiera terrestri non è stato reso obbligatorio; è una facoltà lasciata agli Stati membri se lo ritengono appropriato e se le circostanze – in particolare le condizioni del traffico locale – lo consentano. Inoltre, l'uso delle corsie separate può essere sospeso in ogni momento dalle autorità competenti degli Stati membri in «circostanze eccezionali» e «quando la situazione del traffico e lo stato delle infrastrutture lo richiedano» (anche ciò è ripreso dalle sopra citate conclusioni del Consiglio).

Tuttavia, se uno Stato membro decide di allestire corsie separate ai valichi di frontiera terrestri, si deve utilizzare la segnaletica minima uniforme prevista all'articolo 8.

Allo stesso modo, gli Stati membri possono prevedere corsie specifiche per le persone che beneficiano del regime del traffico frontaliero locale. Ciò coerentemente alle proposte di regolamento sul traffico frontaliero locale di cui sopra.

Il punto 1.2 disciplina il traffico ferroviario, riprendendo le disposizioni del punto 3.2 della parte II del manuale. Tale parte non è stata oggetto di modifiche sostanziali, ma solo di cambiamenti formali e terminologici al fine di renderla più chiara.

Frontiere aeree

Il punto 2 dell'allegato X riprende i punti 3.3, da 3.3.1 a 3.3.7 (eccetto le disposizioni obsolete o ridondanti, quali la riproduzione dell'articolo 4 della convenzione di Schengen o gli esempi) della parte II del manuale, alcuni punti della decisione SCH-Com-ex (94)17 4 rev., nonché le linee guida stabilite dal gruppo di lavoro frontiere sul miglioramento dell'efficacia dei controlli effettuati sull'aviazione civile internazionale (passeggeri di voli privati) il 5 giugno 2003[36].

Il punto 2.1 disciplina le procedure di controllo delle persone negli aeroporti internazionali.

[36] Documento del Consiglio n. 8782/1/03 REV 1.

Al fine di assicurare la separazione fisica tra i flussi di passeggeri dei voli interni, che non sono sottoposti a controllo, da un lato, e i flussi dei passeggeri degli altri voli, che devono sottostare ad un controllo, dall'altro, devono essere predisposte infrastrutture appropriate. Tale l'obbligo è previsto per le autorità competenti degli Stati membri, in cooperazione con la società aeroportuale. In pratica, ciò potrà tradursi nella predisposizione di compartimenti separati nelle aree di controllo, nella gestione del traffico in terminali separati, ecc.

Viene in seguito determinato il luogo di controllo delle persone e dei bagagli a mano, in particolare per i voli in "transfert".

Si precisa inoltre che il controllo delle persone si effettua, in linea di principio, fuori dell'aereo. A tal fine, gli Stati membri devono, d'intesa con il responsabile dell'aeroporto ed i vettori, adottare le misure appropriate per canalizzare il traffico verso le installazioni riservate al controllo. Le norme specifiche concernenti il controllo degli equipaggi degli aerei sono indicate nell'allegato XI.

Si prevede infine che, se un aereo che effettua un volo internazionale è costretto ad atterrare in un luogo non autorizzato per causa di forza maggiore, per pericolo imminente o per ordine delle autorità, esso potrà proseguire il suo volo soltanto dietro autorizzazione delle autorità addette al controllo e alla sorveglianza di frontiera. In ogni caso, non si potrà derogare alle disposizioni pertinenti in materia di controllo delle persone.

Il punto 2.2 disciplina le procedure specifiche di controllo negli aeroporti che non hanno lo status di aeroporti internazionali (aeroporti minori). Infatti, considerato il traffico limitato in questo tipo di aeroporti rispetto a quelli internazionali, non è necessario, di norma, allestire dispositivi volti ad assicurare la separazione fisica dei passeggeri né garantire una presenza permanente degli agenti di controllo. Ciò non pregiudica le disposizioni del regolamento (CE) n. 2320/2002 che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile, e, in particolare, l'obbligo per gli Stati membri di garantire un'ispezione manuale/controllo mediante portale magnetico dei passeggeri al fine di impedire che articoli vietati siano introdotti nelle aree sterili e a bordo dell'aeromobile. Deve inoltre essere garantito che, in caso di necessità, il personale di controllo possa essere sul posto in tempo utile. A tal fine, il gestore degli aeroporti minori ha l'obbligo di informare con sufficiente anticipo le autorità incaricate del controllo di frontiera competenti dell'atterraggio e del decollo di un aereo che effettua voli internazionali.

Al punto 2.3 sono riprese le disposizioni dei punti 3.3.5 e 3.3.7 relative ai voli privati (ivi compresi gli alianti, gli ultraleggeri, ecc.), tenendo conto delle linee guida00 stabilite dal gruppo di lavoro frontiere sul miglioramento dell'efficacia dei controlli effettuati sull'aviazione civile internazionale, sopra citate.

Rispetto alle attuali disposizioni, viene introdotto l'obbligo, per il comandante di bordo, di trasmettere alle autorità di frontiera dello Stato membro di destinazione e di ingresso, prima del decollo, una «dichiarazione generale» comportante in particolare un piano di volo (conforme all'allegato 2 della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale), nonché informazioni sull'identità dei passeggeri.

Inoltre, se un volo privato in provenienza da uno Stato terzo e a destinazione di uno Stato membro fa scalo nel territorio di altri Stati membri, le autorità competenti dello Stato membro di ingresso devono sempre procedere al controllo delle persone ed apporre un timbro d'ingresso sulla dichiarazione generale sopra prevista, affinché lo Stato membro di destinazione sappia che un controllo d'ingresso è già stato effettuato.

In ogni caso, qualora vi siano dubbi sulla provenienza o la destinazione di un aereo privato – e, dunque, sul fatto che si tratti di un volo interno – un controllo delle persone deve essere sempre effettuato. Ciò si applica sia agli aeroporti internazionali che a quelli minori.

Infine, si precisa che il regime concernente gli alianti, gli ultraleggeri, gli elicotteri e simili è regolato conformemente alla legislazione nazionale e, se del caso, da accordi bilaterali.

Frontiere marittime

Tale sezione, più in particolare il punto sul controllo del traffico marittimo (3.1), è stata oggetto di un esame approfondito, tenuto conto delle difficoltà riscontrate nell'applicazione delle attuali disposizioni del manuale, segnatamente in occasione delle valutazioni Schengen. Si è tenuto altresì conto delle osservazioni formulate dallo studio di fattibilità relativo ai controlli alle frontiere marittime dell'Unione europea realizzato dal gabinetto CIVIPOL del Consiglio che ha reso note le sue conclusioni nel luglio 2003. Inoltre, le disposizioni ivi contenute integrano sia il contenuto del programma di misure di lotta all'immigrazione clandestina per via marittima negli Stati dell'Unione europea adottato dal Consiglio il 27 novembre 2003[37], sia i pareri scambiati il 4 dicembre 2003 in occasione di una riunione informale degli esperti degli Stati membri su tale parte del testo.

Il punto 3.1 riprende tutta la parte «controllo del traffico marittimo» (attuale punto 3.4 della parte II) del manuale comune.

Non è stato però ritenuto necessario riprendere alcune definizioni inserite nell'attuale punto 3.4.1 (ad esempio, «traffico marittimo», «passeggeri», «equipaggio»). Le altre definizioni - «collegamento regolare effettuato da traghetto», «nave da crociera», «navigazione da diporto» e «pesca costiera» - sono state riprese all'articolo 2.

Il nuovo punto 3.2 dell'allegato X riunisce i punti *sub* 3.4.4 relativi alle modalità specifiche di determinati tipi di navigazione. Avuto riguardo alla definizione delle frontiere interne ed esterne marittime (si veda l'articolo 2 del presente regolamento), di norma i porti sono sempre frontiere esterne; pertanto, ogni natante deve essere controllato ad ogni ingresso e ad ogni uscita, essendo impossibile sapere ciò che accade al di fuori dei porti, nelle acque territoriali o in quelle internazionali (imbarco/sbarco di persone o beni). Tuttavia, considerando la natura di determinati tipi di navigazione, il principio del controllo sistematico può essere abbandonato.

[37] Documento del Consiglio n. 15445/03 FRONT 172 COMIX 731.

Il punto 3.4.4.1 del manuale comune non è stato ripreso in questa parte, in quanto, trattandosi di collegamenti effettuati da traghetto tra due porti Schengen, rappresenta un passaggio tra frontiere interne e non esterne.

I punti da 3.2.1 a 3.2.3 riguardano la navigazione di crociera. Essi corrispondono all'attuale punto 3.4.4.2 che è stato completato per integrare le linee guida determinate dal programma di misure di lotta all'immigrazione illegale per via marittima, da un lato, e le raccomandazioni relative alle navi da crociera incluse nel catalogo Schengen, dall'altro. I controlli dei passeggeri sono effettuati, di norma, soltanto nel primo e nell'ultimo porto situato nel territorio di uno Stato membro. Tuttavia, in base alla valutazione dei rischi in materia di immigrazione clandestina, possono effettuarsi controlli anche nei porti intermedi. Si precisa inoltre il trattamento riservato alle persone cui deve essere rifiutato l'ingresso sul territorio.

I punti da 3.2.4 a 3.2.7 corrispondono al punto 3.4.4.3 relativo alla navigazione da diporto. Essi integrano le nuove disposizioni derivanti dalle raccomandazioni del programma di misure precedentemente citato e quelle del catalogo Schengen. È previsto l'obbligo di accostarsi in un porto d'ingresso autorizzato, per derogarvi, in casi eccezionali o di forza maggiore, occorre che le autorità di controllo siano avvertite. Un documento che riporta tutte le caratteristiche tecniche della nave, nonché il nome delle persone che si trovano a bordo, dovrà essere messo a disposizione delle autorità. Si prevede una tolleranza per le persone che praticano la navigazione da diporto con andata e ritorno in giornata e che sono conosciute dalle autorità portuali, fatta salva la valutazione dei rischi in materia di immigrazione clandestina.

I punti 3.2.8 e 3.2.9 trattano della pesca costiera (attuale punto 3.4.4.4 del manuale comune) con modifiche simili ai punti precedenti. Il controllo delle navi da pesca costiera che rientrano in porto quotidianamente o quasi, non è sistematico, fatta salva la valutazione dei rischi in materia di immigrazione clandestina. Il comandante della nave è tenuto ad indicare qualsiasi modifica dell'elenco del suo equipaggio o l'eventuale presenza di passeggeri alle autorità competenti.

Il punto 3.2.10 riprende in modo quasi identico i termini del punto 3.4.4.5 del manuale comune relativo ai collegamenti regolari effettuati a mezzo traghetto sottoposti a controllo.

Il punto 3.3, relativo alla navigazione sulle acque interne e corrispondente al punto 3.5 della parte II del manuale comune non è stato modificato. In pratica, le stesse disposizioni previste per il controllo delle frontiere marittime si applicano *mutatis mutandis* a questo tipo di navigazione.

Articolo 17

Il presente articolo prevede la possibilità di istituire regimi di controllo specifici per determinate categorie di persone, in particolare i piloti di aeronavi, i marittimi, i titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio, i membri di organizzazioni internazionali, i lavoratori frontalieri e i minori. Tali regimi specifici figurano in allegato XI. Tale allegato riprende una parte delle disposizioni dell'attuale punto 6, parte II, del manuale, ad eccezione dei punti 6.1 (relativi ai cittadini dell'Unione e ai membri della loro famiglia), 6.2 (cittadini di paesi terzi in possesso di un titolo di

soggiorno rilasciato da un altro Stato membro), 6.3 (rifugiati e apolidi), 6.9 (viaggi di gruppo) e 6.10 (domanda di asilo alla frontiera).

Il punto 6.1 non è stato ripreso in quanto, come già chiarito, il regime di ingresso e di soggiorno applicabile ai cittadini dell'Unione e, in generale, ai beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione è già disciplinato dalle pertinenti disposizioni di diritto comunitario in materia. Non è quindi necessario riprodurre qui disposizioni già contenute in altri atti comunitari; in ogni caso, l'articolo 3 del presente regolamento dispone chiaramente che le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano i diritti dei beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione .

Il punto 6.2 è stato già ripreso all'articolo 6, paragrafo 4 del presente regolamento.

Per ciò che concerne il punto 6.3, esso non è stato ripreso perché, in primo luogo, il riconoscimento dei documenti di viaggio dei paesi terzi, ivi compresi quelli dei rifugiati e degli apolidi, non è armonizzato e riguarda quindi la competenza dei singoli Stati membri, che, attualmente, si limitano a notificare al Segretariato generale del Consiglio le loro decisioni in merito[38] (e, inoltre, tale parte non è nemmeno più aggiornata). Per di più, per ciò che riguarda il regime dei visti per queste categorie di persone, esso è già disciplinato dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 539/2001 e non è quindi necessario inserire qui disposizioni specifiche. Peraltro, il secondo paragrafo dell'attuale punto 6.3.2 della parte II del manuale («i titolari di questi documenti di viaggio sono soggetti all'obbligo del visto, a meno che non dispongano di un titolo di soggiorno rilasciato da [uno Stato Schengen]» è anche in contraddizione con il regolamento (CE) n. 539/2001, nella misura in cui quest'ultimo consente l'esenzione dal visto ai titolari di un documento di viaggio per apolidi rilasciato da un paese terzo esentato dall'obbligo del visto sul territorio del quale essi risiedono legalmente (articolo 3, secondo trattino del suddetto regolamento).

Il punto 6.9, relativo alla possibilità di snellimento dei controlli per i viaggi di gruppo (e in particolare per gli autobus di pellegrini, per i viaggi scolastici) non è stato ripreso in quanto in contraddizione con il regime generale di controllo e soprattutto con l'obbligo di sistematica apposizione di timbri sui documenti di viaggio all'ingresso dello spazio Schengen.

Infine, il punto 6.10, che si limita a precisare che, se uno straniero fa domanda d'asilo alla frontiera, si applica la legislazione dello Stato membro interessato fino alla determinazione della competenza per l'esame della domanda di asilo, appare superfluo e non è stato quindi ripreso. Inoltre, l'articolo 3 del presente regolamento fa già riferimento agli obblighi degli Stati membri in materia d'asilo e di protezione internazionale.

Le parti che, per contro, sono state riprese sono: l'attuale punto 6.4 relativo ai piloti di aeronavi e agli altri membri dell'equipaggio (punto 1 di tale allegato); l'attuale punto 6.5 relativo ai marittimi (punto 2); gli attuali punti 6.6 e 6.11 relativi, rispettivamente, ai titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio e ai

---

[38] Si veda la *Tabella dei documenti di viaggio che consentono l'attraversamento delle frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto* (decisioni del Comitato esecutivo SCH/Com-ex (98)56 e SCH/Com-ex (99)14 del 28.4.1999, *citate*).

membri delle organizzazioni internazionali (punto 3); l'attuale punto 6.7 relativo ai lavoratori frontalieri (punto 4); e il punto 6.8 relativo ai minori (punto 5).

Piloti di aeronavi

Il punto 1 sui piloti di aeronavi non è stato modificato nella sostanza rispetto al punto 6.4 del manuale, che prevede un regime specifico – ripreso dall'allegato 9 della convenzione del 7 dicembre 1944 relativa all'aviazione civile, in particolare i punti 3.74 e 3.75 – per i titolari di una licenza di pilota o di un tesserino di membro di equipaggio. Tuttavia, tale parte è stata riformulata in modo da chiarire i diritti di tale categoria di persone, e in particolare la possibilità di recarsi, nell'esercizio delle loro funzioni e sulla base della loro licenza di pilota o del tesserino di membro di equipaggio – dunque senza dover essere in possesso di un passaporto e di un visto – sul territorio del comune ove si trova l'aeroporto, nonché in qualunque aeroporto situato sul territorio di uno Stato membro.

Marittimi

Per contro, il punto 2 relativo ai marittimi è stato sostanzialmente modificato, rispetto all'attuale punto 6.5 del manuale, al fine di chiarirne il significato e l'ambito di applicazione, nonché di aggiornarlo alla luce degli sviluppi intervenuti a livello internazionale (in particolare la nuova convenzione di Ginevra – n. 185 – firmata il 19 giugno 2003).

Il nuovo testo prevede che i marittimi in possesso di un «documento di identità dei marittimi», - il riferimento al libretto professionale dei marittimi è stato eliminato non trattandosi né di un documento d'identità né di viaggio - rilasciato ai sensi della convenzione di Londra del 1965 (FAL) e della convenzione di Ginevra n. 185 possano recarsi a terra per soggiornare nella località del porto ove la loro nave fa scalo o nei comuni limitrofi, senza presentarsi ad un posto di frontiera, a condizione che essi figurino sul ruolo di equipaggio, precedentemente sottoposto a controllo da parte delle autorità competenti, della nave di appartenenza. È stato altresì aggiunto l'obbligo di un controllo visivo («face to face») dei marittimi da parte delle autorità competenti prima del loro sbarco, in base alla valutazione dei rischi, in particolare in materia di immigrazione clandestina e di sicurezza. Per contro, l'obbligo «di essere in possesso di un visto» è stato eliminato poiché già disciplinato dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (CE) n. 539/2001 (e, inoltre, le varie versioni linguistiche del manuale divergono sul punto: in alcune versioni, l'obbligo del visto è previsto in ogni caso, in altre «se necessario»).

L'obbligo di soddisfare tutte condizioni di ingresso nel territorio delle parti contraenti quali previste dall'articolo 5 del presente regolamento è mantenuto per i marittimi che desiderano soggiornare al di fuori dei comuni prossimi ai porti. Deroghe a tale principio, e segnatamente all'obbligo di essere in possesso di un visto e di disporre di mezzi di sussistenza sufficienti, sono tuttavia possibili in casi specifici. I marittimi privi di visto potranno ottenerlo alla frontiera ai sensi delle disposizioni del regolamento (CE) n. 415/2003. Quest'ultimo, oltre a disciplinare i casi e le modalità di rilascio dei visti alla frontiera (in generale), contiene altresì disposizioni particolari sul rilascio di tali tipi di visto ai marittimi in transito.

In ogni caso, le guardie di frontiera sono tenute a verificare che i marittimi in questione soddisfino la altre condizioni d'ingresso previste all'articolo 5, vale a dire che essi siano in possesso di un documento di viaggio valido, che non siano segnalati ai fini della non ammissione nel SIS e che non rappresentino una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna e la salute pubblica degli Stati membri. Inoltre, le guardie di frontiera dovranno verificare, se del caso ed ove applicabili, alcuni elementi aggiuntivi quali la dichiarazione scritta dell'armatore o dell'agente marittimo interessato, la dichiarazione scritta delle autorità diplomatiche o consolari competenti, le prove raccolte a seguito di puntuali accertamenti da parte delle autorità di polizia o, se del caso, di altre amministrazioni competenti.

Titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio, nonché membri di organizzazioni internazionali

Il punto 3 riguarda sia l'attuale punto sui titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio e quello che disciplina il regime applicabile ai titolari dei documenti rilasciati da alcune organizzazioni internazionali, in quanto si tratta di due categorie sottoposte ad un regime simile (laddove c'erano differenze, queste sono state mantenute). I titoli rilasciati dalle organizzazioni internazionali ai fini del presente capitolo comprendono: i lasciapassare rilasciati dalle Nazioni Unite (comprese le dalle istituzioni che ne dipendono), dalla Comunità europea e dall'Euratom; il certificato di legittimazione rilasciato dal segretario generale del Consiglio d'Europa; i documenti rilasciati da un quartier generale della NATO (vale a dire carta d'identità militare accompagnata da un ordine di missione, da un foglio di via, da un ordine di servizio individuale o collettivo).

Tale categorie, in considerazione dei particolari privilegi o immunità di cui beneficiano, potranno in particolare essere agevolati attribuendo loro la precedenza all'atto dei controlli di frontiera, rispetto agli altri viaggiatori; inoltre, essi sono dispensati di norma dalla verifica della disponibilità di sufficienti mezzi di sostentamento. Tuttavia, il loro status non li dispensa automaticamente dall'obbligo del visto: l'esenzione dal visto per i titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizi rimane una facoltà degli Stati membri, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 539/2001.

Inoltre, si precisa che il personale addetto ai controlli non potrà in alcun caso rifiutare ai titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio l'ingresso nel territorio degli Stati membri, senza aver preliminarmente consultato le autorità nazionali competenti, anche quando l'interessato è segnalato nel SIS .

L'articolo 17, paragrafo 2, fa riferimento alle tessere rilasciate dal ministero degli esteri ai membri accreditati delle missioni diplomatiche e delle rappresentanze consolari e le loro famiglie, che figurano all'allegato XII (attuale allegato 13 del manuale). Tali tessere, equivalenti ad un titolo di soggiorno, permettono ai titolari – se accompagnate da un valido documento di viaggio – di attraversare la frontiera degli Stati membri senza richiedere un visto.

Ben inteso le guardie di frontiera possono esigere dall'interessato, in occasione del controllo, la prova del suo status diplomatico o in ogni caso del godimento di privilegi, immunità, esenzioni; in caso di dubbi ci si può rivolgere direttamente al ministero degli Affari esteri competente.

Lavoratori frontalieri

Il punto 4 aggiunge al testo esistente, che prevedeva la possibilità di effettuare solo controlli a campione sui lavoratori frontalieri il principio che i frontalieri dovranno automaticamente beneficiare di agevolazioni pratiche previste nell'ambito di un regime di traffico frontaliero locale, in particolare della possibilità di attraversare la frontiera a valichi specifici o attraverso corsie riservate, nonché l'esenzione dall'apposizione di timbri sul loro documento di viaggio. Ciò è motivato dal fatto che i lavoratori frontalieri non possono essere compresi nelle proposte sul traffico frontaliero locale, che disciplinano solo il soggiorno di breve durata.

Minori

Il punto 5, relativo ai minori, (attuale punto 6.8), prevede innanzitutto che tale categoria sia sottoposta agli stessi controlli di ingresso e di uscita degli adulti. Le disposizioni esistenti sono state rafforzate tenendo conto dell'iniziativa presentata dalla presidenza italiana il 2 ottobre 2003 (doc. n. 13124/03 FRONT 133 COMIX 588). Per i minori accompagnati, è stato aggiunto l'obbligo per le guardie di frontiera di effettuare verifiche supplementari (colloqui separati col minore, se necessario) quando vi siano seri motivi di ritenere che il minore sia stato illecitamente sottratto alla custodia della persona che esercita legalmente la potestà nei suoi confronti.

Per ciò che concerne i minori non accompagnati, le guardie di frontiera devono prestare un'attenzione particolare, in particolare nel contesto del controllo all'uscita, al fine di assicurarsi- con un esame approfondito dei documenti e giustificativi sui motivi e i dettagli del viaggio – che essi non lascino il territorio senza l'autorizzazione della o delle persone che esercitano la potestà nei loro confronti.

Titolo III – Frontiere interne

Articolo 18

L'articolo 18, paragrafo 1, conferma il principio della soppressione dei controlli e delle formalità nei confronti delle persone alle frontiere interne, quale sancito dall'acquis di Schengen (articolo 2, paragrafo 1 della convenzione) conformemente all'obiettivo stabilito dall'articolo 14 del trattato CE. Ne deriva che l'attraversamento di una frontiera interna non può costituire, di per sé, causa di controlli o formalità e che, in linea di principio, chiunque ha il diritto di attraversare liberamente le frontiere interne. Qualunque controllo, sia sistematico che a campione, esercitato in ragione del solo attraversamento di una frontiera interna, è infatti incompatibile con l'idea di uno spazio senza frontiere e dunque vietato (fatte salve le disposizioni di cui agli articoli da 20 a 24 del presente regolamento). L'attraversamento della frontiera interna tra due Stati membri che applicano l'acquis di Schengen non deve essere gestito in modo diverso dallo spostamento tra regioni province, dipartimenti e qualunque altro genere di suddivisione amministrativa all'interno di uno stesso Stato membro.

Articolo 19

L'articolo 19 riprende e completa l'articolo 2, paragrafo 3, della convenzione di Schengen.

Al punto a) si prevede l'effettuazione di controlli alle persone nell'ambito dell'esercizio di competenze generali di polizia su tutto il territorio. Ne deriva che i controlli esercitati in quest'ambito nella zona di frontiera non sono incompatibili con il diritto di attraversare le frontiere interne in assenza di controlli, purché essi siano effettuati con identiche modalità – in particolare per ciò che concerne la frequenza e l'intensità – alle modalità dei controlli effettuati sull'insieme del territorio. Conseguentemente, uno Stato membro non può prevedere una legislazione applicabile in modo particolare soltanto alla zona limitrofa alla frontiera interna, stabilendo ad esempio un perimetro per il controllo dell'identità delle persone, a campione o visivo, mentre questo tipo di operazione non è svolto nelle altre parti del territorio. Non è parimenti ammesso nemmeno un controllo ridotto, effettuato a motivo dell'attraversamento della frontiera e/o nelle zone ad essa prossime. Ciò che è dunque decisivo per determinare l'ammissibilità del controllo è l'obiettivo da esso perseguito.

Il punto b) mette in evidenza che i controlli di sicurezza effettuati prima o durante l'imbarco per proteggere la sicurezza dei passeggeri a bordo di un aereo o su un natante non sono pregiudicati. Tali controlli sono destinati a verificare che i passeggeri non trasportino armi oppure oggetti o sostanze pericolose a bordo. Detti controlli possono anche essere volti ad accertare l'identità del viaggiatore che possiede un biglietto nominativo. Essi possono rivelarsi altresì necessari quando l'ordine pubblico o la sicurezza dei passeggeri potrebbero essere messi in pericolo dall'imbarco di passeggeri che, notoriamente, potrebbero provocare problemi.

I punti c) e d) sottolineano che tale proposta non dispensa né dall'obbligo generale di portare con sé e detenere titoli di viaggio e documenti, se esso è previsto dalla legislazione nazionale, né dall'obbligo, per i cittadini dei paesi terzi, di segnalare la loro presenza sul territorio di uno Stato membro, se tale obbligo è previsto dalla legislazione nazionale conformemente al diritto comunitario ad essa relativo (e, in particolare, dall'articolo 22 della convenzione di Schengen relativo alla dichiarazione d'ingresso).

Articolo 20

L'abolizione dei controlli sulle persone alle frontiere interne non dovrebbe mettere in pericolo la sicurezza nello spazio senza frontiere. Sono state così predisposte misure di accompagnamento alla libera circolazione delle persone al fine di mantenere un livello elevato di sicurezza.

Tuttavia, possono verificarsi situazioni di rischio eccezionali cui tali strumenti non apportano una risposta sufficientemente adeguata e che possono richiedere il ripristino dei controlli sulle persone alle frontiere interne. Detto articolo, ispirandosi all'articolo 2, paragrafo 2, della convenzione di Schengen, stabilisce le condizioni alle quali uno Stato membro può reintrodurre simili controlli, nonché la procedura da seguire.

Come previsto dal testo attuale della convenzione di Schengen, uno Stato membro può ripristinare controlli alle frontiere quando vi sia una minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza interna. La salute pubblica è stata aggiunta poiché tale condizione è stata inserita anche all'articolo 5 fra le condizioni d'ingresso (si veda *supra* il commento a detto articolo). La presente proposta sancisce dunque che debba trattarsi

di una minaccia grave per l'ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica. Tale aggiunta mette in evidenza che l'applicazione di tale clausola di salvaguardia rimane una misura eccezionale.

Considerato il carattere eccezionale della misura, il ripristino dei controlli alle frontiere interne non può superare, in linea di principio, una durata massima di 30 giorni. Tale durata massima è peraltro limitata dalle disposizioni del paragrafo 1 che riflettono il principio di proporzionalità prevedendo che il ripristino dei controlli alle frontiere interne debba essere limitato a ciò che è strettamente necessario per rispondere alla minaccia. La pratica ha mostrato che, dall'attuazione di Schengen, la durata del ripristino dei controlli nella maggior parte dei casi non ha superato i 30 giorni, il che giustifica quindi tale limitazione nel tempo.

Tuttavia, è evidentemente possibile che la minaccia grave permanga oltre i 30 giorni. In tal caso, i controlli possono essere mantenuti per un nuovo periodo, rinnovabile, di 30 giorni (paragrafo 2). A tal fine, è prevista, all'articolo 23, una procedura di proroga.

Articolo 21

È necessario adattare la procedura dei controlli alle frontiere interne quale prevista dalla convenzione di Schengen al fine di renderla pienamente compatibile con il quadro istituzionale dell'Unione considerato che, in occasione dell'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, tutti gli elementi di tale acquis aventi natura istituzionale non sono stati adattati al quadro istituzionale dell'Unione. In occasione della suddivisione dell'acquis di Schengen tra il primo e il terzo pilastro[39], il Consiglio ha determinato una base giuridica del primo pilastro per l'attraversamento delle frontiere interne, vale a dire l'articolo 62, punto 1 del trattato CE.

Conseguentemente, la Commissione, quale guardiana dei trattati, deve essere esplicitamente coinvolta nel processo di ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne.

Lo Stato membro richiedente deve fornire le indicazioni sui motivi, l'estensione, la durata della decisione prevista, nonché, se del caso, le misure che si chiede agli altri Stati membri di mettere in atto da quando esso ha adottato la decisione sul ripristino dei controlli affinché gli altri Stati membri possano prepararsi immediatamente a tale misura. La decisione del comitato esecutivo Schengen del 20 dicembre 1995 (SCH/Com-ex (95) 20, 2 rev.) prevede già la notifica di tali informazioni.

Tali informazioni saranno oggetto di una consultazione della Commissione e degli altri Stati membri in seno al Consiglio, al fine di permettere una migliore concertazione e poter intraprendere, se del caso, la cooperazione reciproca tra Stati membri (ad esempio, l'interdizione di espatrio per recidivi e colpevoli di atti violenti o, ancora, una migliore cooperazione di polizia). Inoltre, essa fornisce l'occasione di studiare quali altre misure potrebbero essere adottate e, in ogni caso, di limitare le frontiere sottoposte ai controlli. Tale consultazione è volta altresì ad esaminare la

[39] Decisione del Consiglio 1999/436/CE, *citata*.

proporzionalità in relazione alla causa del ripristino dei controlli alle frontiere interne e ai rischi inerenti. Per di più, tale consultazione permette, se del caso, di inviare personale di polizia o funzionari di collegamento prima e durante avvenimenti suscettibili di minacciare gravemente l'ordine pubblico e di cambiare ogni informazione utile al fine di predisporre controlli mirati. A tale riguardo, occorre altresì tener conto della *Risoluzione del Consiglio relativa alla sicurezza delle riunioni del Consiglio europeo e di altri eventi suscettibili di avere un impatto comparabile* (documento del Consiglio n. 13915/03 ENFOPOL 92 COMIX 642 del 4.11.2003), che pone l'accento sulla necessità di coinvolgere i servizi informativi al fine di poter prendere in considerazione essenzialmente gli individui nei cui confronti esistono seri motivi di credere che essi vogliano penetrare in uno Stato membro con l'intenzione di turbare l'ordine pubblico o mettere in pericolo la sicurezza di un evento o di commettere reati connessi al suddetto evento. Infine, tale ambito può essere utilizzato per fare il punto sulla situazione ed esaminare ciò che funziona o ciò che richiede di essere migliorato.

In vista della consultazione di cui sopra e sulla base delle informazioni fornite, la Commissione emette un parere allo scopo, in particolare, di esaminare la proporzionalità della reintroduzione dei controlli alle frontiere interne in relazione ai fatti che li hanno determinati ed ai rischi inerenti.

La consultazione è obbligatoria e avrà luogo almeno 15 giorni prima della reintroduzione dei controlli, fatti salvi i casi d'urgenza in cui l'ordine pubblico, la sicurezza interna o la sanità pubblica di uno Stato membro esigono una reazione immediata (si veda l'articolo 22).

Articolo 22

Questo articolo disciplina la procedura per i casi di urgenza, che non consentono di utilizzare la procedura normale prevista all'articolo 21 e che prevedono una semplice notifica del ripristino dei controlli alle frontiere interne alla Commissione e agli altri Stati membri**,** insieme alle informazioni sui motivi che giustificano l'adozione della procedura d'urgenza.

Articolo 23

Al fine di poter prorogare la misura eccezionale della reintroduzione dei controlli alle frontiere interne nel caso in cui la minaccia grave sussista oltre 30 giorni, è altresì indispensabile consultare in via preliminare la Commissione, che emette un parere sul punto, e gli altri Stati membri.

Articolo 24

Tale articolo prevede il ricorso comune alla clausola di salvaguardia in caso di minaccia di eccezionale gravità per l'ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica riguardante diversi Stati membri, e segnatamente in caso di minaccia terroristica a carattere transfrontaliero. Per quanto concerne la nozione di «minaccia terroristica a carattere transfrontaliero», essa viene così definita nel testo approvato dal Comitato Articolo 36 il 23 novembre 2001 (documento del Consiglio n. 14181/1/01 del 30 novembre 2001, ENFOPOL 134 REV 1):

(a) la minaccia imminente o l'esecuzione di diversi attentati terroristici simultanei o sincronizzati in più Stati membri*;*

(b) un attentato terroristico di eccezionale gravità qualora sussistano seri indizi secondo cui gli autori o i complici potrebbero recarsi in altri Stati membri;

(c) la minaccia imminente di attentato terroristico di eccezionale gravità in uno o più Stati membri qualora sussistano seri indizi secondo cui gli autori o i complici potrebbero provenire da altri Stati membri.

Tale misura è giustificata dal carattere transfrontaliero della minaccia o dalla richiesta di uno o più Stati membri di essere appoggiati nei loro sforzi per fronteggiare un rischio eccezionale per la loro sicurezza.

In una simile situazione, il Consiglio può decidere che tutti gli Stati membri ripristinino i controlli a tutte le frontiere interne o a frontiere interne specifiche, ad esempio alle frontiere interne aeree, di tutti o di alcuni Stati membri. Il Consiglio decide la soppressione di tali misure eccezionali, non appena cessi la minaccia di eccezionale gravità. Il Parlamento europeo è informato senza indugio delle misure adottate.

Occorre sottolineare che il presente articolo non esclude il ricorso di uno Stato membro alla possibilità di ripristinare immediatamente i controlli alle sue frontiere interne ai sensi dell'articolo 22.

Articolo 25

L'articolo precisa che, in caso di ripristino dei controlli alle frontiere interne, si applicano le disposizioni pertinenti relative al controllo alla frontiera, quali definite al titolo II del presente regolamento.

Articolo 26

Come previsto dal testo attuale dell'acquis Schengen, lo Stato membro interessato trasmette una relazione sull'applicazione della sua decisione di ripristinare i controlli alle frontiere interne. Tenuto conto del quadro istituzionale dell'Unione europea, sono stati aggiunti, quali destinatari della relazione, la Commissione e il Parlamento europeo.

Articolo 27

Tale articolo prevede un obbligo di dare pubblicità a misure che ripristinano i controlli alle frontiere interne, salvo nel caso in cui tale informazione debba restare riservata, in particolare per motivi connessi alla sicurezza interna e all'ordine pubblico.

Articolo 28

Questo articolo garantisce che i motivi addotti da uno Stato membro al fine del ripristino o della proroga dei controlli alle frontiere interne possano essere mantenuti riservati, allo scopo di non mettere in pericolo la sicurezza dello Stato membro che

deve confrontarsi con una minaccia grave al suo ordine pubblico e alla sua sicurezza interna.

Titolo IV – Disposizioni finali

Articolo 29

L'articolo prevede che gli allegati da I a XII del presente regolamento siano modificati conformemente alla procedura di comitologia prevista all'articolo 30. Il ricorso alla procedura di comitologia è motivato dal fatto che si tratta di allegati contenenti misure di esecuzione di norme generali in materia di controllo delle frontiere esterne, quali stabilite nel titolo II del presente regolamento.

Articolo 30

Si tratta di un articolo standard relativo alla procedura di comitologia da seguire per l'adozione delle misure di esecuzione di questo regolamento, ai sensi della decisione 468/1999/CE. La procedura prevista è una procedura di regolamentazione, poiché prevede misure di portata generale, ai sensi dell'articolo 2 della suddetta decisione; si applicano gli articoli 5 e 7 della stessa decisione.

Il termine previsto al paragrafo 6 dell'articolo 5 della decisione 468/1999/CE, vale a dire il termine entro il quale il Consiglio dovrà statuire a maggioranza qualificata sulla proposta presentata dalla Commissione circa le misure da adottare quando le misure previste non sono conformi al parere del comitato, è stabilito in due mesi.

Articolo 31

Il presente articolo definisce l'ambito di applicazione territoriale del regolamento. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 138 della convenzione di Schengen, che definisce l'ambito di applicazione delle disposizioni della convenzione, il paragrafo 1 precisa che il regolamento non si applica ai territori non europei della Repubblica francese e del Regno dei Paesi Bassi.

Il paragrafo 2 precisa che le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano il regime specifico che si applica alle città di Ceuta e Melilla, quale definito nell'Atto finale di adesione del Regno di Spagna alla convenzione di Schengen.

Articolo 32

Per ragioni di trasparenza e di chiarezza giuridica, gli Stati membri sono tenuti a notificare le loro disposizioni nazionali di cui all'articolo 17 c) e d). Esse saranno pubblicate sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, al fine di assicurarne la pubblicità.

Articolo 33

Detto articolo prevede la stesura di una relazione sull'applicazione del titolo III (frontiere interne), entro tre anni dalla sua entrata in vigore. In occasione della relazione, la Commissione valuterà le eventuali difficoltà che potrebbero derivare dalla reintroduzione dei controlli alle frontiere interne e potrà proporre, se del caso, le modifiche ritenute necessarie.

Articolo 34

I paragrafi 1 e 2 di tale articolo precisano le disposizioni abrogate e sostituite dal presente regolamento, dal momento della sua applicazione, e cioè:

– gli articoli da 2 a 8 della convenzione, relativi all'attraversamento delle frontiere interne (articolo 2) e delle frontiere esterne (articoli da 3 a 8);

– il manuale comune e i suoi allegati;

– alcune decisioni del Comitato esecutivo Schengen, e cioè: la decisione (SCH/Com-ex(94)17, 4 rev. riguardante l'introduzione e l'applicazione del regime Schengen negli aeroporti principali e negli aeroporti minori; e la decisione SCH/Com-ex(95)20, 2 rev., riguardante la procedura di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 della convenzione di Schengen;

– l'allegato 7 delle Istruzioni consolari comuni, relativo agli importi di riferimento per l'attraversamento delle frontiere fissati annualmente dalle autorità nazionali, già ripreso all'allegato III del presente regolamento;

– il regolamento (CE) 790/2001 del Consiglio, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esecuzione dei controlli e della sorveglianza alla frontiera, in quanto il procedimento previsto dall'articolo 30 del presente regolamento per la modifica degli allegati sostituisce i procedimenti previsti agli articoli 1 e 2 di detto regolamento.

Il paragrafo 2, secondo comma, si riferisce alla tabella di corrispondenza di cui all'allegato XIII, che indica precisamente quali disposizioni del presente regolamento sostituiscono quelle abrogate della convenzione, del manuale comune e di altre decisioni del Comitato esecutivo Schengen, affinché ogni rinvio alle precedenti disposizioni possa essere letto correttamente nell'ambito del nuovo regolamento.

Articolo 35

Si tratta di una disposizione standard sull'entrata in vigore del regolamento è il suo effetto diretto.

L'applicazione del regolamento è rinviata a 6 mesi dopo la sua entrata in vigore, tenuto conto della portata dell'azione e della necessità di informarne le guardie di frontiera e di preparare, se del caso, una guida pratica.

ALLEGATO

Tabella delle disposizioni del manuale comune che non sono state riprese

Disposizioni del manuale comune che non sono state riprese	Motivo(i)
Punto 1.1 della parte I Conseguenze del permesso d'ingresso	Tale paragrafo non fa che riprodurre le disposizioni degli articoli 20 e 21 della convenzione di Schengen (CS). Inoltre, non ha nulla a che vedere con le condizioni d'ingresso e di attraversamento della frontiera.
Punto 3 della parte I (ivi compresi 3.1, 3.2 e 3.3) Visti necessari per l'ingresso di stranieri nel territorio degli Stati membri	Tale parte non fa che riprodurre le disposizioni della CS (artt. 10-11 e 18), nonché delle Istruzioni consolari comuni- ICC (si veda: parte I; punto 3 della parte V; parte VI; Allegati 1, 8, 9, 10, 13) ed è quindi ridondante.
Punto 4.2 della parte I Condizioni legate alla sicurezza	Ripetizione del contenuto dell'articolo 96 CS
Punto 1.3.4 della parte II Diritto dei cittadini dell'Unione (e degli altri beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione) di non essere sottoposti ad un controllo approfondito salvo casi eccezionali	Tale diritto deriva dagli strumenti di diritto comunitario relativi alla libera circolazione dei cittadini dell'Unione e dei membri della loro famiglia (si veda in particolare la direttiva 2004/38/CE del 29 aprile 2004, che ha ripreso tutto l'acquis comunitario in materia). Sulla base dell'articolo 3 del presente regolamento, i diritti dei beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione non sono pregiudicati. Tale disposizione è quindi superflua.
Punto 1.4.7 Specifici accordi relativi al rifiuto d'ingresso per quanto concerne i cittadini dell'Unione europea e altri beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione	Si veda il commento relativo al punto 1.3.4, parte II, *supra*.
Punti 3.4.1.1, 3.4.1.2 e 3.4.1.3 Definizioni di «traffico marittimo», «passeggero» ed «equipaggio»	Tali definizioni sono ritenute superflue.

Punti da 5.3 a 5.5 della parte II[**] Caratteristiche dei visti rilasciati alla frontiera	Disposizioni superflue, in quanto: - l'allegato 14 è stato abrogato (punto 5.3); - I diritti da riscuotere per il rilascio di questo tipo di visto (punto 5.4) nonché la consultazione preliminare (punto 5.5.), sono disciplinati dalle pertinenti disposizioni delle ICC.
Punto 6.1 della parte II Regime per i cittadini ed altri beneficiari del diritto comunitario	Si veda il commento relativo al punto 1.3.4, parte II, *supra*.
Punto 6.3 parte II – Rifugiati ed apolidi	Il regime dei visti per determinate categorie è già disciplinato dal regolamento n. 539/2001. Il riconoscimento dei documenti di viaggio non è armonizzato. Tale parte è ridondante.
Punto 6.9 parte II – Viaggi di gruppo (snellimento del controllo in certi casi)	Tale disposizione contraddice le disposizioni generali sul controllo e in particolare l'obbligo di apposizione sistematica di timbri sui documenti all'ingresso (articolo 9).
Punto 6.10 - Stranieri che fanno domanda di asilo alla frontiera	Parte superflua.
Allegati 4, 5, 5a, 6, 6a, 6b, 6c, 8, 8a, 11, 14a, 14b	Identici agli allegati (o parti) corrispondenti delle ICC
Allegati 7 e 9 – Modelli di vignetta visto	Non hanno valore vincolante
Allegato 12 – Modelli di fogli aggiuntivi ***(sui quali apporre il visto*)**	Obsoleto (sostituito dal regolamento (CE) n. 333/2002).

[**] I punti 5 e 5.1 della parte II sono stati abrogati dal regolamento n. 415/2003 e sostituiti da un riferimento al regolamento stesso; i punti 5.2 e 5.6 sono stati ripresi all'articolo 11 e all'allegato VIII del presente regolamento.

2004/0127 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che istituisce un «Codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone»

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, punti 1 e 2 a),

vista la proposta della Commissione[40],

visto il parere del Parlamento europeo[41],

considerando quanto segue:

(1) Dall'articolo 62, paragrafo 1, del trattato, deriva che l'elaborazione di misure volte a garantire che non vi siano controlli sulle persone all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne è un elemento costitutivo dell'obiettivo, enunciato all'articolo 14 del trattato, dell'attuazione di uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle persone.

(2) Ai sensi dell'articolo 61 del trattato, la creazione di uno spazio di libera circolazione delle persone deve essere connessa a misure di accompagnamento. La politica comune in materia di controllo delle frontiere esterne, quale prevista all'articolo 62, paragrafo 2, del trattato fa parte di tali misure.

(3) L'adozione di misure comuni in materia di attraversamento delle frontiere interne da parte delle persone, nonché di controllo delle frontiere esterne, deve tener conto delle disposizioni dell'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea e, in particolare, delle disposizioni pertinenti della convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985[42], nonché del manuale comune[43].

(4) Per ciò che riguarda i controlli alle frontiere esterne, l'istituzione di un «corpus comune» di legislazione, in particolare attraverso la consolidazione e lo sviluppo dell'acquis esistente in materia, è una delle componenti essenziali della politica comune di gestione delle frontiere esterne quale definita nella comunicazione della Commissione del 7 maggio 2002 «Verso una gestione integrata delle frontiere esterne

---

40 GU C […] del […], pag. […].
41 GU C […] del […], pag. […].
42 GU L 239, del 22.9.2000, pag. 19.
43 GU C 313, del 16.12.2002, pag. 97.

degli Stati membri dell'Unione europea»[44]. Questo obiettivo è stato incluso nel «Piano per la gestione delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea», approvata dal Consiglio il 13 giugno 2002 e supportato dal Consiglio europeo di Siviglia del 21 e 22 giugno 2002, nonché dal Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003.

(5) La predisposizione di un regime comune in materia di attraversamento delle frontiere da parte delle persone non mette in discussione né pregiudica i diritti in materia di libera circolazione di cui godono i cittadini dell'Unione e i membri della loro famiglia, nonché i cittadini dei paesi terzi e i membri delle loro famiglie che, in virtù di accordi conclusi tra la Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e tali paesi, dall'altro, beneficiano di diritti in materia di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione.

(6) Il controllo alle frontiere non deve essere attuato esclusivamente nell'interesse degli Stati alle frontiere dei quali esso si esercita, ma nell'interesse degli Stati membri che hanno abolito i controlli alle loro frontiere interne. Esso deve contribuire alla lotta all'immigrazione clandestina e alla tratta degli esseri umani, nonché alla prevenzione di qualunque minaccia alla sicurezza interna e all'ordine pubblico, alla salute pubblica e alle relazioni internazionali degli Stati membri. L'attuazione del controllo alle frontiere deve essere proporzionata a tali obiettivi.

(7) Il controllo alle frontiere comprende non soltanto il controllo delle persone ai valichi di frontiera ma anche la sorveglianza tra gli stessi. È opportuno dunque stabilire le condizioni, i criteri e le modalità che disciplinano sia il controllo ai valichi che la sorveglianza.

(8) Occorre prevedere, in presenza di circostanze eccezionali ed impreviste, possibilità di snellimento dei controlli alle frontiere esterne.

(9) Al fine di ridurre i tempi di attesa dei beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione che, di norma, sono sottoposti soltanto alla verifica dell'identità, occorre prevedere, quando le circostanze lo consentano, corsie separate ai valichi delle frontiere esterne, segnalati da indicazioni minime uniformi in tutti gli Stati membri. Corsie separate devono essere obbligatoriamente previste negli aeroporti internazionali.

(10) Gli Stati membri devono evitare che le procedure di controllo costituiscano un ostacolo agli scambi economici, sociali e culturali alle frontiere esterne. A tal fine, essi predispongono personale e risorse appropriati.

(11) Gli Stati membri designano il servizio o i servizi nazionali incaricati, ai sensi della legislazione nazionale, dei compiti di guardia di frontiera. Se più servizi sono incaricati, in uno stesso Stato membro, di compiti di guardia di frontiera, deve essere garantita una cooperazione stretta e permanente.

(12) La cooperazione operativa e l'assistenza tra Stati membri in materia di controllo alle frontiere è gestita o coordinata dall'«Agenzia europea per la gestione della

---

[44] COM (2002) 233 definitivo.

cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri» istituita dal regolamento (CE) n. […][45].

(13) In riferimento all'attraversamento delle frontiere interne, è necessario prevedere che il controllo effettuato o le formalità imposte a causa del solo attraversamento della frontiera siano vietati.

(14) Occorre tuttavia precisare che il presente atto non pregiudica i controlli effettuati nell'ambito della generale competenza in materia di polizia, i controlli delle persone ai fini della sicurezza dello stesso tipo di quelli effettuati in relazione ai voli nazionali, né la facoltà degli Stati membri di sottoporre i bagagli a controlli di carattere eccezionale, ai sensi del regolamento (CEE) n. 3925/91 del Consiglio del 19 dicembre 1991, relativo all'eliminazione dei controlli e delle formalità applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano voli intracomunitari nonché ai bagagli delle persone che effettuano una traversata marittima intracomunitaria[46], né le legislazioni nazionali in materia di possesso di documenti di viaggio e d'identità o l'obbligo di dichiarare la propria presenza nel territorio dello Stato membro interessato.

(15) In caso di minaccia grave per l'ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica di uno Stato membro, anche quest'ultimo deve avere facoltà di ripristinare temporaneamente i controlli alle sue frontiere. Occorre stabilire le condizioni e le procedure a tal fine, per rimarcare il carattere di eccezionalità di un provvedimento in tal senso e salvaguardare la proporzionalità della misura di reintroduzione dei controlli.

(16) In caso di minaccia di eccezionale gravità per l'ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica di uno o più Stati membri, è necessario che il Consiglio possa decidere di ristabilire immediatamente i controlli alle frontiere interne o a determinate frontiere di tutti gli Stati membri o di alcuni Stati membri. L'estensione e la durata dei controlli devono essere limitate allo stretto necessario per rispondere a siffatta minaccia.

(17) Poiché il ripristino dei controlli sulle persone alle frontiere interne costituisce una misura eccezionale nell'ambito di uno spazio di libera circolazione delle persone, lo Stato membro che vi fa ricorso deve informare in modo dettagliato gli altri Stati membri e la Commissione sui motivi che giustificano l'introduzione o la proroga oltre i trenta giorni di tale provvedimento, al fine di avviare una discussione al riguardo e studiare insieme la possibilità di misure alternative. Detti motivi devono poter essere comunicati sotto il vincolo della riservatezza o del segreto. Occorre inoltre che lo Stato membro che ha fatto ricorso alla clausola di salvaguardia riferisca in materia agli altri Stati membri, al Parlamento europeo e alla Commissione dopo la rimozione dei controlli. Anche il pubblico deve essere informato in modo appropriato circa il ripristino dei controlli alle frontiere interne, nonché sui valichi di frontiera autorizzati, a meno che i motivi alla base del ripristino non lo consentano.

---

45 GU L … del …, pag. .

46 GU L 374 del 31.12.1991, pag. 4. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(18) È necessario prevedere una procedura che consenta alla Commissione di adeguare le modalità pratiche del controllo frontaliero.

(19) È opportuno decidere le misure necessarie per l'attuazione di tale regolamento conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[47].

(20) Atteso che l'obiettivo dell'azione prevista, ovvero l'istituzione di norme applicabili all'attraversamento delle frontiere da parte delle persone, riguarda direttamente l'acquis comunitario relativo alle frontiere esterne ed interne, e non può dunque essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri, la Comunità può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità enunciato in tale l'articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per raggiungere il menzionato obiettivo.

(21) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi che sono riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Esso è attuato nel rispetto degli obblighi degli Stati membri in materia di protezione internazionale e di non respingimento.

(22) Il presente regolamento sostituisce il manuale comune e le disposizioni della convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relative all'attraversamento delle frontiere interne ed esterne. È opportuno, inoltre, abrogare le decisioni del comitato esecutivo Schengen del 22 dicembre 1994 (SCH/Com-ex (94)17, 4 rev.)[48] e del 20 dicembre 1995 (SCH/Com-ex (95) 20, 2 rev.)[49], nonché il regolamento (CE) n. 790/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esecuzione dei controlli e della sorveglianza alla frontiera[50].

(23) In deroga all'articolo 299 del trattato, il presente regolamento si applica esclusivamente ai territori europei della Francia e dei Paesi Bassi. Per quanto riguarda Ceuta e Melilla, esso non pregiudica il regime specifico ivi applicato, quale definito nell'atto di adesione della Spagna alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985.[51]

(24) Conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegata al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, tale Stato non partecipa all'adozione del presente regolamento e non è pertanto vincolato da esso né sottoposto alla sua applicazione. Giacché il presente regolamento mira a sviluppare l'*acquis* di Schengen in applicazione delle disposizioni del titolo IV della Parte terza del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 5 del suddetto protocollo, entro sei mesi dall'adozione del presente strumento.

---

47 GU L 184 del 17.9.1999, pag. 23.
48 GU L 239 del 22.9.2000, pag. 168.
49 GU L 239 del 22.9.2000, pag. 133.
50 GU L 116 del 26.4.2001, pag. 5.
51 GU L 239 del 22.9.2000, pag. 69.

(25) In relazione all'Islanda e alla Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo concluso il 17 maggio 1999 tra il Consiglio dell'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen[52], che fa parte del settore contemplato dall'articolo 1, punto B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio[53] che ha stabilito alcune modalità di applicazione del suddetto accordo.

(26) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen alle quali il Regno Unito non partecipa, ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen[54]. Il Regno Unito non partecipa dunque all'adozione del suddetto regolamento e di conseguenza non è dallo stesso vincolato né soggetto alla sua applicazione.

(27) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen alle quali l'Irlanda non partecipa, ai sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen[55]. L'Irlanda non partecipa dunque all'adozione del suddetto regolamento e di conseguenza non è dallo stesso vincolata né soggetta alla sua applicazione.

(28) Il presente regolamento costituisce un atto fondato sull'acquis di Schengen o che vi fa riferimento, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2003, ad eccezione del titolo III, in base al quale si applicano le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme applicabili all'attraversamento delle frontiere esterne ed interne dell'Unione europea.

---

52 GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
53 GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.
54 GU L 131 del 1.6.2000, pag. 43.
55 GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

Articolo 2
Definizioni

Ai sensi del presente regolamento, si intende per:

1) «*frontiere interne*»:

a) le frontiere terrestri comuni degli Stati membri;

b) gli aeroporti degli Stati membri adibiti al traffico interno;

c) porti marittimi e lacustri per i collegamenti regolari di passeggeri effettuati da traghetti;

2) «*frontiere esterne*»: le frontiere terrestri e marittime, nonché gli aeroporti ed i porti marittimi e lacustri degli Stati membri, che non siano frontiere interne;

3) *«volo interno»*: qualunque volo in provenienza esclusiva dai territori degli Stati membri o con destinazione esclusiva verso di essi, senza atterraggio sul territorio di uno Stato terzo;

4) «*collegamento regolare effettuato da traghetto*»: qualunque collegamento tra due o più porti situati nel territorio degli Stati membri senza scalo in porti situati al di fuori di tali territori e comportanti il trasporto di persone e di veicoli in base ad un determinato orario, oppure con una regolarità ed una frequenza tale che essa costituisca una serie sistematica riconoscibile;

5) *«cittadini dei paesi terzi*»: chi non è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato;

6) *«cittadini dei paesi terzi segnalati ai fini della non ammissione»,* i cittadini dei paesi terzi segnalati nel Sistema d'informazione Schengen ai fini della non ammissione sul territorio degli Stati Schengen conformemente al disposto dell'articolo 96 della convenzione stessa;

7) *«beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione»:*

a) i cittadini dell'Unione, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato CE, nonché i cittadini dei paesi terzi membri della famiglia di un cittadino dell'Unione che esercita il suo diritto alla circolazione sul territorio dell'Unione europea, quali previsti dalla direttiva 2004/38/CE del 29 aprile 2004[56];

b) i cittadini dei paesi terzi e i membri delle loro famiglie, quale che sia la loro nazionalità che, ai sensi di accordi conclusi dalla Comunità ed i suoi Stati membri, da un lato, e questi paesi, dall'altro, godono di diritti in materia di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione;

8) *«valico di frontiera»*, ogni valico autorizzato dalle autorità competenti per il passaggio delle frontiere esterne, terrestri, marittime o aeree;

---

[56] GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77

9) *«controllo di frontiera»*, il controllo alle frontiere che, indipendentemente da qualunque altra ragione, si fonda sulla semplice intenzione di attraversare la frontiera. Esso comprende:

a) il controllo effettuato ai valichi di frontiera, ai sensi delle disposizioni del presente regolamento, al fine di garantire che le persone, i loro veicoli e gli oggetti in loro possesso, possano essere autorizzati ad entrare nel territorio degli Stati membri o autorizzati ad allontanarsene;

b) la sorveglianza delle frontiere al di fuori dei valichi di frontiera e degli orari previsti, ai sensi delle disposizioni del presente regolamento, al fine di impedire che alcune persone aggirino i valichi di frontiera per sottrarsi ai controlli ed entrare o uscire illegalmente dal territorio degli Stati membri;

10) *«guardia di frontiera»*, gli agenti pubblici assegnati ad un valico di frontiera, oppure lungo la frontiera esterna o marittima o nelle immediate vicinanze di quest'ultima, incaricati, ai sensi del diritto nazionale di ciascun Stato membro, di compiti di controllo di frontiera;

11) *«traffico frontaliero locale»*: il regime specifico di attraversamento della frontiera da parte di persone che risiedono legittimamente nella zona di frontiera di un paese limitrofo, quale definito dal regolamento (CE) n. …[57] [*il regolamento che istituisce il regime del traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri*];

12) *«vettore»*: ogni persona fisica o giuridica che trasporta persone a titolo professionale, per via aerea, marittima o terrestre;

13) *«titolo di soggiorno»*: l'autorizzazione rilasciata dalle autorità di uno Stato membro che conferisce a un cittadino di un paese terzo il diritto di soggiornare legalmente sul suo territorio, ad eccezione:

a) dei visti;

b) dei titoli rilasciati per la durata dell'esame di una domanda di titolo di soggiorno o di asilo;

14) *«nave da crociera»*: una nave che segue un itinerario secondo un programma stabilito, nel corso del quale i passeggeri partecipano ad attività di gruppo, con escursioni turistiche nei vari porti e durante il quale, in principio, non vi è né imbarco, né sbarco di passeggeri;

15) *«navigazione da diporto»*: l'utilizzazione di navi a vela e/o a motore per uso privato e la pratica della navigazione sportiva o turistica;

16) *«pesca costiera»*: le attività relative alla pesca effettuate mediante navi che rientrano quotidianamente o dopo alcuni giorni nel porto di origine situato nel territorio degli Stati membri senza fare scalo in un porto situato in un paese terzo.

---

[57] GU L […] del […], pag. […].

Articolo 3
Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica a chiunque attraversi la frontiera di uno Stato membro, senza pregiudizio:

a) dei diritti dei beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione;

b) dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono una protezione internazionale, in particolare per ciò che concerne il non respingimento;

c) dei diritti dei cittadini dei paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, quali definiti nella direttiva 2003/109/CE del Consiglio[58].

TITOLO II
FRONTIERE ESTERNE

Capo 1
Attraversamento delle frontiere esterne e condizioni d'ingresso

Articolo 4
Attraversamento delle frontiere esterne

1. Le frontiere esterne possono essere attraversate soltanto ai valichi di frontiera autorizzati e durante le ore di apertura stabilite. Le ore di apertura devono essere indicate chiaramente al posto di frontiera.

   Nell'ambito del regime del traffico frontaliero locale, possono essere istituiti valichi di frontiera specifici, riservati al passaggio dei residenti delle zone frontaliere.

   L'elenco dei valichi di frontiera autorizzati figura all'allegato I.

2. In deroga al paragrafo 1, possono essere previste eccezioni all'obbligo di attraversare le frontiere esterne ai valichi di frontiera autorizzati e durante le ore di apertura:

   a) nell'ambito di un regime di piccolo traffico frontaliero;

   b) nell'ambito della navigazione da diporto o della pesca costiera;

   c) per il personale marittimo che si reca a terra per soggiornare nella località del porto ove la loro nave fa scalo o nei comuni limitrofi;

   d) per i cittadini di Stati membri che attraversano la frontiera dello Stato membro di cui posseggono la nazionalità;

[58] GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44.

e) per persone o gruppi di persone, a causa di una necessità di carattere particolare, purché esse siano in possesso delle autorizzazioni richieste dalla legislazione nazionale e purché non ostino ragioni di ordine pubblico e di sicurezza interna degli Stati membri. Tali autorizzazioni possono essere rilasciate soltanto se le persone richiedenti presentano i documenti necessari all'attraversamento della frontiera.

3. Fatte salve le eccezioni previste al paragrafo 2 e i loro obblighi in materia di protezione internazionale, gli Stati membri impongono sanzioni, ai sensi del loro diritto nazionale, in caso di attraversamento non autorizzato delle frontiere esterne al di fuori dei valichi di frontiera e delle ore di apertura stabilite. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 5
Condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi

1. Per un soggiorno non superiore a 90 giorni, l'ingresso nel territorio degli Stati membri può essere concesso a un cittadino di paesi terzi che soddisfi le condizioni seguenti:

a) essere in possesso di un documento o di documenti validi che consentano di attraversare la frontiera;

b) essere in possesso di un visto valido, se richiesto;

c) esibire, se necessario, i documenti che giustificano lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto, compresa la prova di un'assicurazione per il viaggio, e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno, sia per il ritorno nel paese di provenienza o per il transito verso un terzo Stato nel quale la sua ammissione è garantita, ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi;

d) non essere segnalato ai fini della non ammissione nel sistema d'informazione Schengen (SIS);

e) non essere considerato pericoloso per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri**.**

2. Spetta al cittadino di paesi terzi fornire, a richiesta, il motivo della sua domanda d'ingresso per un soggiorno la cui durata totale non superi i 90 giorni. In caso di dubbio, le guardie di frontiera sono tenute ad esigere la presentazione di pezze e documenti giustificativi.

I giustificativi idonei a verificare il rispetto delle condizioni previste al paragrafo 1 sono precisati all'allegato II.

3. La valutazione dei mezzi di sussistenza si effettua in funzione dello scopo del soggiorno e con riferimento ai prezzi medi in materia di vitto e alloggio. Gli importi di riferimento fissati annualmente da ciascuno Stato membro figurano all'allegato III.

4. I cittadini di paesi terzi che sono in possesso di un titolo di soggiorno valido rilasciato da un altro Stato membro non hanno bisogno di visto per entrare nel territorio degli altri Stati membri.

5. In deroga al paragrafo 1, è ammesso il transito del cittadino di paesi terzi che non soddisfa tutte le condizioni d'ingresso, ma è in possesso di un titolo o di un'autorizzazione di soggiorno o di un visto di ritorno rilasciato da uno degli Stati membri o, se necessario, di entrambi i documenti, affinché possa raggiungere il territorio dello Stato membro che ha rilasciato il titolo o l'autorizzazione di soggiorno o il visto di ritorno, a meno che egli non figuri nell'elenco nazionale delle persone segnalate dallo Stato membro alle cui frontiere esterne egli si presenta e che tale segnalazione sia accompagnata da condotte che si oppongono all'ingresso e al transito.

6. Un cittadino di paesi terzi che non soddisfa le condizioni d'ingresso previste dal paragrafo 1, ma che invoca le disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 1, e richiede l'ingresso e il transito attraverso la frontiera esterna di uno Stato membro diverso da quello che accetta, a titolo eccezionale, di accordargli il soggiorno, dovrà essere respinto e lasciato libero di presentarsi alla frontiera di quest'ultimo Stato membro, in vista dell'ingresso sul suo territorio.

7. I titoli e le autorizzazioni di soggiorno menzionate ai paragrafi 4 e 5 comprendono:

   a) i titoli di soggiorno rilasciati dagli Stati membri secondo il modello uniforme previsto dal regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio[59];

   b) gli altri titoli ed autorizzazioni di soggiorno, nonché i visti di ritorno, che figurano all'allegato 4 delle Istruzioni consolari comuni[60].

Capo II
Controllo delle frontiere esterne e rifiuto d'ingresso

Articolo 6
Controllo delle persone ai valichi di frontiera autorizzati

1. La circolazione transfrontaliera alle frontiere esterne è sottoposta al controllo delle guardie di frontiera nazionali. Il controllo è effettuato in base ai paragrafi 2 e 3.

2. Chiunque attraversi la frontiera deve essere sottoposto ad un controllo che consenta di stabilirne l'identità in base alla produzione o all'esibizione dei documenti di viaggio.

   Il controllo effettuato da ciascuno Stato membro in conformità con la propria legislazione, specialmente per quanto riguarda la perquisizione. Il controllo può

[59] GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1.
[60] GU C 313 del 16.12.2002, pag. 1, e GU C 310 del 19.12.2003, pag. 1.

riguardare anche i veicoli e gli oggetti in possesso delle persone che attraversano la frontiera.

3. All'ingresso e all'uscita, i cittadini dei paesi terzi sono sottoposti ad un controllo approfondito.

   Il controllo approfondito comporta:

   a) la verifica dei documenti di viaggio e delle altre condizioni d'ingresso stabilite all'articolo 5, paragrafo 1, nonché, se del caso, dei documenti che autorizzano il soggiorno e l'esercizio di un'attività professionale;

   b) l'individuazione e la prevenzione di minacce per la sicurezza interna, l'ordine pubblico e la salute pubblica degli Stati membri, nonché la constatazione di reati, in particolare attraverso la consultazione diretta delle segnalazioni di persone e oggetti integrati nel sistema d'informazione Schengen (SIS) e negli archivi nazionali di ricerca.

4. Le modalità pratiche relative al controllo previste ai paragrafi 2 e 3 figurano all'allegato IV.

Articolo 7
Snellimento dei controlli

1. In circostanze eccezionali ed impreviste, che esigono misure immediate, i controlli alle frontiere terrestri possono essere snelliti.

2. Se i controlli previsti all'articolo 6 non possono essere effettuati sistematicamente a motivo delle circostanze eccezionali ed impreviste previste al paragrafo 1 del presente articolo, devono essere stabilite delle priorità.

3. Le modalità pratiche relative allo snellimento dei controlli e ai criteri di priorità figurano all'allegato V.

4. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione, il più rapidamente possibile, delle misure adottate conformemente ai paragrafi 1 e 2.

5. Anche in caso di snellimento dei controlli, i cittadini di paesi terzi devono poter richiedere espressamente ed ottenere l'apposizione del timbro sul loro documento di viaggio, conformemente all'articolo 9.

Articolo 8
Allestimento di corsie separate e segnaletica

1. Gli Stati membri allestiscono corsie separate ai valichi autorizzati delle loro frontiere esterne al fine di poter procedere al controllo alla frontiera delle persone, conformemente all'articolo 6. Tali corsie sono segnalate dai pannelli previsti al paragrafo 2.

L'allestimento di corsie separate resta facoltativo ai valichi delle frontiere terrestri e marittime degli Stati membri, nonché alle frontiere comuni tra gli Stati membri che non applicano l'articolo 18.

2. Le indicazioni che figurano sulla segnaletica, anche in forma elettronica, sono le seguenti:

(a) per le corsie riservate esclusivamente ai beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione, l'emblema dell'Unione europea con la dicitura «EU», «EEA» e «CH» all'interno del cerchio di stelle e la dicitura «CITIZENS» al di sotto del cerchio di stelle, come indicato nell'allegato VI, parte A.

(b) per le corsie riservate alle altre categorie di cittadini dei paesi terzi, ma che possono altresì essere utilizzate dai beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione, la dicitura «ALL PASSPORTS», quale figura in allegato VI, parte B.

Le indicazioni minime sulla segnaletica possono figurare nella lingua o nelle lingue ritenute appropriate da ciascuno Stato membro.

3. Ai valichi di frontiera autorizzati delle frontiere marittime e terrestri, gli Stati membri possono differenziare i flussi di traffico dei veicoli allestendo corsie distinte per i veicoli leggeri, per gli automezzi pesanti e gli autobus, a mezza della segnaletica prevista all'allegato VI, parte C.

4. In caso di squilibrio temporaneo ad un determinato valico di frontiera, le norme relative all'utilizzo delle corsie separate possono essere sospese dalle autorità competenti degli Stati membri per il tempo necessario al ristabilimento dell'equilibrio.

5. L'adeguamento della segnaletica esistente alle disposizioni dei paragrafi 1,2 e 3 deve essere completato entro il 1° giugno 2009. Qualora gli Stati membri sostituiscano la segnaletica esistente o ne predispongano una nuova prima di tale data, devono rispettare le indicazioni minime di cui ai suddetti paragrafi.

Articolo 9
Apposizione di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini dei paesi terzi

1. I documenti di viaggio dei cittadini dei paesi terzi sono sistematicamente timbrati all'ingresso. In particolare, è apposto un timbro d'ingresso:

a) sui documenti dei cittadini di paesi terzi che consentono di attraversare la frontiera provvisti di un visto in corso di validità;

b) sui documenti che consentono di attraversare la frontiera in possesso di cittadini di paesi terzi ai quali è rilasciato un visto alla frontiera da uno Stato membro;

c) sui documenti che consentono di attraversare la frontiera in possesso di cittadini di paesi terzi che non sono soggetti all'obbligo del visto.

2. Non è apposto il timbro d'ingresso e di uscita:

a) sui documenti di viaggio dei cittadini dei paesi terzi che beneficiano del diritto comunitario alla libera circolazione;

b) sui documenti di viaggio dei marittimi che soggiornano nel territorio dello Stato membro soltanto per la durata dello scalo della nave nella zona del porto di scalo;

c) sulle licenze di pilota e sui tesserini di membro di equipaggio di un aeromobile;

d) nel caso di persone che beneficiano del regime del traffico frontaliero locale, purché esse siano in possesso delle autorizzazioni richieste;

e) nel caso di persone che non sono sottoposte ad alcun controllo di persona , quali i capi di Stato, o personalità il cui arrivo è stato già annunciato in forma ufficiale per via diplomatica;

f) sui documenti che consentono l'attraversamento della frontiera dei cittadini di Andorra, di Malta, di Monaco e di San Marino.

Su richiesta di un cittadino di un paese terzo è possibile rinunciare, in via eccezionale, all'apposizione del timbro di entrata o di uscita, qualora ciò possa determinare, per questi, importanti difficoltà. Occorre quindi attestare l'entrata o l'uscita su un foglio separato con la menzione del nome e del numero di passaporto.

3. Il timbro di uscita è apposto sui documenti che consentono l'attraversamento della frontiera contenenti un visto per più ingressi, accompagnato da una limitazione della durata totale del soggiorno.

4. Le modalità pratiche dell'apposizione del timbro sono stabilite all'allegato VII.

Articolo 10
Sorveglianza tra i valichi di frontiera

1. Le autorità competenti sorvegliano mediante unità mobili:

a) gli spazi delle frontiere esterne tra i valichi di frontiera;

b) i valichi di frontiera al di fuori degli orari di apertura normali.

Tale controllo viene operato in modo tale da non incoraggiare le persone ad eludere il controllo ai valichi di frontiera.

2. La sorveglianza delle frontiere esterne al di fuori dei valichi di frontiera e la sorveglianza dei valichi di frontiera al di fuori degli orari di apertura serve in particolare ad impedire l'attraversamento non autorizzato della frontiera, a lottare contro la criminalità transfrontaliera e ad attuare o disporre misure contro le persone entrate illegalmente.

3. La sorveglianza tra i valichi di frontiera è eseguita con un impiego di forze adatte alla situazione concreta. Essa comporta cambiamenti frequenti ed inopinati della zona sorvegliata in modo tale da rendere l'attraversamento non autorizzato della frontiera un rischio permanente.

4. La sorveglianza è assicurata da unità mobili che svolgono i loro compiti sotto forma di pattuglie o di postazioni in posti riconosciuti o supposti "sensibili" allo scopo di fermare le persone che attraversano illegalmente la frontiera. La sorveglianza può far ricorso a mezzi tecnici, ivi compresi dispositivi elettronici.

5. I mezzi impiegati sono scelti in funzione delle condizioni d'intervento e, in particolare, del genere e della natura della frontiera (frontiera terrestre, fluviale o marittima).

6. Le modalità di attuazione della sorveglianza sono decise conformemente alla procedura prevista dall'articolo 30, paragrafo 2.

Articolo 11
Rifiuto d'ingresso

1. L'ingresso nel territorio degli Stati membri è rifiutato al cittadino di paesi terzi che non soddisfi tutte le condizioni d'ingresso, quali definite all'articolo 5, paragrafo 1, a meno che uno Stato membro ritenga necessario derogare a detto principio per motivi umanitari o di interesse nazionale ovvero in virtù di obblighi internazionali. In tale caso, l'ammissione è limitata al territorio dello Stato membro interessato che deve avvertirne gli altri Stati contraenti. Tali norme non ostano all'applicazione di disposizioni particolari relative al diritto d'asilo o al rilascio di visti di lunga durata.

2. Quando un cittadino di un paese terzo, sottoposto all'obbligo del visto a causa della sua nazionalità, si presenta alla frontiera sprovvisto dello stesso, l'ingresso gli è rifiutato, salvo il caso in cui egli soddisfi alle condizioni previste all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 415/2003 del Consiglio[61].

   In tale ultimo caso, può essergli rilasciato un visto alla frontiera conformemente alle disposizioni del suddetto regolamento. I visti rilasciati alla frontiera devono essere riportati su un elenco.

3. Il rifiuto d'ingresso è una decisione motivata d'applicazione immediata, applicabile, se del caso, dallo spirare del termine previsto dalla legislazione nazionale, adottata dall'organo competente secondo il diritto nazionale che indica le modalità di ricorso.

   Il modello uniforme di rifiuto d'ingresso figura all'allegato VIII, parte B. Il cittadino di un paese terzo interessato accusa ricevuta della decisione a mezzo del suddetto formulario.

---

[61] GU L 64 del 7.3.2003, pag. 1.

4. Le guardie di frontiera vigilano affinché un cittadino di paesi terzi oggetto di una decisione di rifiuto d'ingresso non penetri nel territorio dello Stato membro interessato o se ne allontani immediatamente, se vi è già entrato.

5. Le modalità di rifiuto figurano all'allegato VIII, parte A.

Capo III
Risorse per il controllo alla frontiera e cooperazione tra Stati membri

Articolo 12
Risorse per il controllo alla frontiera

Gli Stati membri si impegnano a predisporre personale e mezzi appropriati ed in numero sufficiente per esercitare il controllo e la sorveglianza delle frontiere esterne, ai sensi degli articoli da 6 a 11, al fine di garantire un livello di controllo elevato alle loro frontiere esterne.

Articolo 13
Esecuzione delle misure di controllo

1. L'esecuzione di misure di controllo alle frontiere, ai sensi degli articoli da 6 a 11 del presente regolamento, incombe ai servizi degli Stati membri incaricati, conformemente al diritto nazionale, di compiti di guardia di frontiera.

   Nell'adempimento di tali compiti, le guardie di frontiera sono investite delle competenze della polizia di frontiera e di competenze in materia di procedura penale attribuite loro dalla legge nazionale.

   I servizi nazionali incaricati di compiti di guardia di frontiera devono essere costituiti da professionisti specializzati e debitamente formati.

2. L'esecuzione delle misure di controllo alle frontiere da parte delle guardie di frontiera è proporzionata agli obiettivi di tali misure.

3. L'elenco dei servizi nazionali incaricati di compiti di guardia di frontiera dal diritto nazionale di ciascun Stato membro figura all'allegato IX.

4. Ai fini di un'esecuzione efficace del controllo alle frontiere, gli Stati membri devono garantire una cooperazione stretta e permanente tra tutti i servizi nazionali incaricati di compiti di guardia di frontiera.

Articolo 14
Cooperazione tra gli Stati membri

1. Gli Stati membri si prestano assistenza e garantiscono tra loro una cooperazione stretta e permanente al fine di un'esecuzione efficace del controllo alle frontiere.

2. La cooperazione operativa tra Stati membri è gestita e coordinata dall'«Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri».

Articolo 15
Controlli congiunti

1. Gli Stati membri che non applicano l'articolo 18 alle loro frontiere esterne comuni terrestri possono, fino alla data di applicazione del suddetto articolo, effettuare un controllo congiunto di tali frontiere comuni, fatte salve le disposizioni degli articoli 2 e da 6 a 11.

   A tal fine, gli Stati membri possono concludere tra loro accordi bilaterali.

2. Gli Stati membri informano la Commissione degli accordi bilaterali conclusi conformemente al paragrafo 1.

Capo IV
Modalità di controllo specifiche e regimi particolari

Articolo 16
Modalità di controllo specifiche per diversi tipi di frontiera e per i mezzi di trasporto utilizzati per l'attraversamento delle frontiere esterne

Sono previste modalità di controllo specifiche, quali quelle che figurano in allegato X, per i diversi tipi di frontiera ed in funzione dei mezzi di trasporto utilizzati per l'attraversamento delle frontiere esterne, e cioè:.

a) frontiere terrestri (circolazione stradale e ferroviaria);

b) frontiere aeree (aeroporti internazionali, aeroporti minori, voli interni);

c) frontiere marittime e navigazione sulle acque interne.

Articolo 17
Regimi specifici

1. Regimi di controllo specifici, quali quelli che figurano all'allegato XI, sono previsti per alcune categorie di persone, in particolare:

   a) i piloti di aeronavi e gli altri membri dell'equipaggio;

   b) i marittimi;

   c) i titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio, nonché membri di organizzazioni internazionali;

d) i lavoratori frontalieri;

e) i minori.

2. I modelli di tessere rilasciate dai ministeri degli Affari esteri degli Stati membri ai membri accreditati delle missioni diplomatiche e delle rappresentanze consolari, nonché alle loro famiglie, figurano in allegato XII.

TITOLO III
FRONTIERE INTERNE

Capo I
Soppressione dei controlli alle frontiere interne

Articolo 18
Attraversamento delle frontiere interne

Le frontiere interne possono essere attraversate in qualunque punto senza che sia effettuato un controllo delle persone alla frontiera, indipendentemente dalla loro nazionalità.

Articolo 19
Controlli all'interno del territorio

La soppressione dei controlli di frontiera non pregiudica:

a) l'esercizio delle competenze di polizia da parte delle autorità competenti in applicazione della legislazione di ciascuno Stato membro, sempre che i controlli alla frontiera interna, in una zona dell'entroterra vicino alla frontiera o in determinate zone frontaliere siano effettuati con modalità ed obiettivi identici a quelli applicabili in tutto il territorio nazionale, soprattutto per quanto riguarda la frequenza e l'intensità;

b) l'esercizio dei controlli di sicurezza sulle persone effettuati nei porti o aeroporti dalle autorità competenti in forza della legislazione di ciascuno Stato membro, dai responsabili portuali o aeroportuali o dai vettori, sempre che tali controlli vengano effettuati anche sulle persone che viaggiano all'interno di uno Stato membro;

c) la possibilità per uno Stato membro di prevedere nella legislazione nazionale l'obbligo di possedere e di portare con sé documenti d'identità;

d) l'obbligo dei cittadini di paesi terzi di dichiarare la loro presenza nel territorio di uno Stato membro a norma dell'articolo 22 della convenzione di Schengen.

Capo II
Clausola di salvaguardia

Articolo 20
Ripristino dei controlli alle frontiere interne da parte di uno Stato membro

1. Uno Stato membro può ripristinare, per un periodo limitato ad una durata massima di trenta giorni, i controlli di frontiera alle sue frontiere interne in caso di minaccia grave per l'ordine pubblico, la salute pubblica o la sicurezza interna, conformemente alla procedura di cui all'articolo 21 o, in caso d'urgenza, conformemente alla procedura di cui all'articolo 22. L'estensione e la durata di tali controlli non devono eccedere quanto strettamente necessario per rispondere alla minaccia grave.

2. Quando le esigenze d'ordine pubblico o della sicurezza interna persistono al di là di trenta giorni, lo Stato membro può mantenere controlli di frontiera giustificati dalle stesse motivazioni indicate al paragrafo 1 e che tengano conto di eventuali nuovi elementi, per periodi rinnovabili non superiori a trenta giorni, conformemente alla procedura di cui all'articolo 23.

Articolo 21
Procedura ordinaria

1. Quando uno Stato membro intende ripristinare i controlli alle frontiere interne a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, ne dà immediata comunicazione agli altri Stati membri e alla Commissione fornendo le informazioni seguenti:

   a) i motivi della prevista decisione, precisando gli avvenimenti che costituiscono una minaccia grave per il suo ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica;

   b) l'estensione della prevista decisione, precisando le frontiere alle quali i controlli saranno ristabiliti;

   c) la denominazione dei valichi di frontiera autorizzati;

   d) la data e la durata della prevista decisione;

   e) eventualmente, le misure che si chiede agli altri Stati membri di adottare.

2. A seguito della notifica dello Stato membro interessato, ed in vista della consultazione prevista al paragrafo 3, la Commissione emette un parere.

3. Le informazioni previste al paragrafo 1, nonché il parere di cui al paragrafo 2, sono oggetto di una consultazione tra lo Stato richiedente, gli altri Stati membri in seno al Consiglio e la Commissione in particolare al fine di organizzare, se necessario, ogni forma di cooperazione reciproca tra gli Stati membri ed esaminare la proporzionalità delle misure rispetto agli avvenimenti all'origine del ripristino dei controlli ed ai rischi per l'ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica.

La consultazione di cui sopra dovrà avere luogo almeno quindici giorni prima della data prevista per la reintroduzione dei controlli.

4. I controlli possono essere ripristinati soltanto dopo la consultazione di cui al paragrafo 3.

Articolo 22
Procedura d'urgenza

1. Quando l'ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica di uno Stato richiedono un'azione urgente, lo Stato membro interessato può ristabilire immediatamente i controlli alle frontiere interne.

2. Lo Stato richiedente ne avverte immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione fornendo le informazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 1, indicando altresì i motivi che giustificano il ricorso alla procedura di urgenza.

Articolo 23
Procedura di proroga dei controlli alle frontiere interne

1. I controlli alle frontiere interne possono essere prorogati a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, soltanto previa consultazione degli altri Stati membri in seno al Consiglio e della Commissione.

2. Lo Stato membro richiedente fornisce agli altri Stati membri ed alla Commissione tutte le appropriate informazioni relative ai motivi della proroga dei controlli alle frontiere interne.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2.

Articolo 24
Ripristino comune dei controlli alle frontiere interne a motivo di minaccia terroristica a carattere transfrontaliero

1. In caso di minaccia di eccezionale gravità per l'ordine pubblico, la sicurezza interna e la salute pubblica, che si ripercuote su diversi Stati membri, in particolare in caso di minaccia terroristica a carattere transfrontaliero, il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere a maggioranza qualificata di ripristinare immediatamente i controlli di frontiera alle frontiere interne o ad alcune frontiere specifiche di tutti gli Stati membri o di alcuni di essi. L'estensione e la durata di questi controlli non devono eccedere quanto strettamente necessario per rispondere alla gravità eccezionale della minaccia.

2. Il Consiglio, su proposta della Commissione, decide la soppressione di tali misure eccezionali a maggioranza qualificata, non appena cessi la minaccia di eccezionale gravità.

3. Il Parlamento europeo è informato senza indugio delle misure adottate conformemente ai paragrafi 1 e 2.

4. Il presente articolo non impedisce una decisione immediata e concomitante adottata da uno Stato membro a norma dell'articolo 22.

Articolo 25
Modalità dei controlli in caso di applicazione della clausola di salvaguardia

In caso di ripristino dei controlli alle frontiere interne, si applicano le disposizioni pertinenti del titolo II.

Articolo 26
Relazione sul ripristino dei controlli alle frontiere interne

Lo Stato membro che ha ripristinato i controlli alle frontiere interne a norma dell'articolo 20, conferma la data della soppressione dei controlli e trasmette, al contempo o entro breve termine, al Parlamento europeo, al Consiglio ed alla Commissione una relazione sul ripristino dei controlli alle frontiere interne.

Articolo 27
Informazione al pubblico

Se i motivi per cui la clausola di salvaguardia è stata applicata lo consentono, lo Stato o gli Stati membri che ripristinano i controlli alle frontiere interne informano il pubblico in modo appropriato sul ripristino dei controlli nonché sui valichi di frontiera autorizzati.

Articolo 28
Riservatezza

Su richiesta dello Stato membro interessato, gli altri Stati membri, il Parlamento europeo e la Commissione rispettano il carattere riservato delle informazioni fornite nell'ambito del ripristino e della proroga dei controlli, nonché della relazione redatta in conformità dell'articolo 26.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29
Modifiche agli allegati

Gli allegati da I a XII sono modificati conformemente alla procedura prevista all'articolo 30, paragrafo 2.

Articolo 30
Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Ove si faccia riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 468/1999/CE.

   Il periodo previsto dall'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 468/1999/CE è stabilito in due mesi.

3. Il comitato adotta il suo regolamento interno.

Articolo 31
Non applicazione a determinati territori

1. Il presente regolamento non si applica ai territori non europei della Francia e dei Paesi Bassi.

2. Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano il regime specifico che si applica a Ceuta e Melilla, quale definito nell'atto finale dell'Atto di adesione della Spagna alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985[62].

Articolo 32
Comunicazione d'informazioni da parte degli Stati membri

Nel termine di dieci giorni lavorativi successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione le loro disposizioni nazionali relative all'articolo 19 punti c) e d). Essi comunicano le ulteriori modifiche di tali disposizioni nel termine di cinque giorni lavorativi.

Le comunicazioni comunicate dagli Stati membri sono pubblicate sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,* serie C.

Articolo 33
Relazione sull'applicazione del titolo III

Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del titolo III.

La Commissione presta particolare attenzione alle difficoltà che potrebbero derivare dal ripristino dei controlli alle frontiere interne. Essa presenta, se del caso, proposte volte a rimediare a tali difficoltà.

---

62 GU L 239 del 22.9.2000, pag. 73.

Articolo 34
Abrogazioni

1. Gli articoli da 2 a 8 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 sono abrogati dal….*[data di applicazione del presente regolamento*].

2. Dalla medesima data sono abrogati:

   – il manuale comune, compresi i suoi allegati ;

   – le decisioni del comitato esecutivo Schengen del 22 dicembre 1994 (SCH/Com-ex (94)17, 4 rev.) e del 20 dicembre 1995 (SCH/Com-ex (95) 20, 2 rev.);

   – l'allegato 7 delle Istruzioni consolari comuni;

   – il regolamento (CE) n. 790/2001.

   I riferimenti agli articoli e agli atti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e devono leggersi secondo la tabella di corrispondenza di cui all'allegato XIII.

Articolo 35
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal … [*6 mesi dopo la sua entrata in vigore*].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, il […]

Per il Consiglio
Il Presidente
[...]

ALLEGATO I
Valichi di frontiera autorizzati

BELGIO

Frontiere aeree

- Bruxelles-National (Zaventem)
- Ostende
- Deurne
- Bierset
- Gosselies
- Wevelgem (aerodromo)

Frontiere marittime

- Anvers
- Ostende
- Zeebruges
- Nieuwpoort
- Gand
- Blankenberge

Frontiere terrestri

- T.A.V. (Tunnel sotto la Manica)

  Gare de Bruxelles-Midi

REPUBBLICA CECA

REPUBBLICA CECA - POLONIA

Frontiere terrestri

1. Bartultovice – Trzebina
2. Bílý Potok – Paczków
3. Bohumín – Chałupki
4. Bohumín – Chałupki (ferrovia)
5. Bukovec – Jasnowice
6. Český Těšín – Cieszyn
7. Český Těšín – Cieszyn (ferrovia)
8. Chotěbuz – Cieszyn
9. Dolní Lipka – Boboszów
10. Dolní Marklovice – Marklowice Górne
11. Frýdlant v Čechách – Zawidów (ferrovia)
12. Habartice – Zawidów
13. Harrachov – Jakuszyce
14. Horní Lištná – Leszna Górna
15. Hrádek nad Nisou – Porajów
16. Královec – Lubawka
17. Královec – Lubawka (ferrovia)
18. Krnov – Pietrowice
19. Kunratice – Bogatynia
20. Lichkov – Międzylesie (ferrovia)
21. Meziměstí – Mieroszów (ferrovia)
22. Mikulovice – Głuchołazy

23. Mikulovice – Głuchołazy (ferrovia)

24. Náchod – Kudowa Słone

25. Nové Město p. Smrkem – Czerniawa Zdrój

26. Osoblaha – Pomorzowiczki

27. Otovice – Tłumaczów

28. Petrovice u Karviné – Zebrzydowice (ferrovia)

29. Pomezní Boudy – Przełęcz Okraj

30. Srbská – Miloszów

31. Starostín – Golińsk

32. Sudice – Pietraszyn

33. Závada – Golkowice

34. Zlaté Hory – Konradów

Traffico frontaliero locale (*) e valichi di frontiera turistici (**)

1. Andělka – Lutogniewice**

2. Bartošovice v Orlických horách – Niemojów*/**

3. Bernartice – Dziewiętlice*

4. Beskydek – Beskidek*

5. Bílá Voda – Złoty Stok*

6. Božanov – Radków**

7. Česká Čermná – Brzozowice**

8. Chomýž – Chomiąża*

9. Chuchelná – Borucin*

10. Chuchelná – Krzanowice*

11. Harrachov – Polana Jakuszycka**

12. Hať – Rudyszwałd*

13. Hať – Tworków*

14. Hněvošice – Ściborzyce Wielkie*
15. Horní Morava – Jodłów**
16. Hrčava – Jaworzynka*/**
17. Janovičky – Głuszyca Górna**
18. Karviná Ráj II – Kaczyce Górne*
19. Kojkovice – Puńców*
20. Kopytov – Olza*
21. Linhartovy – Lenarcice*
22. Luční bouda – Równia pod Śnieżką**
23. Luční bouda – Śląski Dom**
24. Machovská Lhota – Ostra Góra**
25. Malá Čermná – Czermna*
26. Malý Stožek – Stożek*
27. Masarykova chata – Zieleniec**
28. Mladkov (Petrovičky) – Kamieńczyk**
29. Nýdek – Wielka Czantorja**
30. Olešnice v Orlických horách (Čihalka) – Duszniki Zdrój**
31. Opava – Pilszcz*
32. Orlické Záhoří – Mostowice*
33. Petříkovice – Okreszyn**
34. Píšť – Bolesław*
35. Píšť – Owsiszcze*
36. Rohov – Ściborzyce Wielkie*
37. Šilheřovice – Chałupki*
38. Smrk – Stóg Izerski**
39. Soví sedlo (Jelenka) – Sowia Przełęcz**
40. Špindleruv mlýn – Przesieka**

41. Staré Město – Nowa Morawa*/**

42. Strahovice – Krzanowice*

43. Travná – Lutynia*/**

44. Třebom – Gródczanki*

45. Třebom – Kietrz*

46. Úvalno – Branice*

47. Vávrovice – Wiechowice*

48. Velké Kunětice –Sławniowice*

49. Velký Stožec – Stożek**

50. Věřňovice – Gorzyczki*

51. Věřňovice – Łaziska*

52. Vidnava – Kałków*

53. Vosecká bouda (Tvarožník) – Szrenica**

54. Vrchol Kralického Sněžníku – Snieznik**

55. Žacléř – Niedomirów**

56. Zdoňov – Łączna**

57. Zlaté Hory – Jarnołtówek**

REPUBBLICA CECA - SLOVACCHIA

Frontiere terrestri

1. Bílá – Klokočov

2. Bílá-Bumbálka – Makov

3. Břeclav (autostrada) – Brodské (autostrada)

4. Březová – Nová Bošáca

5. Brumov-Bylnice – Horné Srnie

6. Hodonín – Holíč

7. Hodonín – Holíč (ferrovia)

8. Horní Lideč – Lúky pod Makytou (ferrovia)
9. Lanžhot – Brodské
10. Lanžhot – Kúty (ferrovia)
11. Mosty u Jablunkova – Čadca (ferrovia)
12. Mosty u Jablunkova – Svrčinovec
13. Nedašova Lhota – Červený Kameň
14. Šance – Čadca-Milošová
15. Starý Hrozenkov – Drietoma
16. Strání – Moravské Lieskové
17. Střelná – Lysá pod Makytou
18. Sudoměřice – Skalica
19. Sudoměřice – Skalica (ferrovia)
20. Velká nad Veličkou – Vrbovce (ferrovia)
21. Velká nad Veličkou – Vrbovce
22. Velké Karlovice – Makov
23. Vlárský průsmyk – Horné Srnie (ferrovia)

REPUBBLICA CECA - AUSTRIA

Frontiere terrestri

1. Břeclav – Hohenau (ferrovia)
2. České Velenice – Gmünd
3. České Velenice – Gmünd (ferrovia)
4. České Velenice – Gmünd 2
5. Chlum u Třeboně – Schlag
6. Čížov – Hardegg
7. Dolní Dvořiště – Wullowitz
8. Halámky – Gmünd-Neu-Nagelberg

9. Hatě – Kleinhaugsdorf
10. Hevlín – Laa an der Thaaya
11. Hnanice – Mitterretzbach
12. Horní Dvořiště – Summerau (ferrovia)
13. Ježová – Iglbach
14. Koranda – St. Oswald
15. Mikulov – Drasenhofen
16. Nová Bystřice – Grametten
17. Nové Hrady – Pyhrabruck
18. Plešné jezero – Plöckensteinersee
19. Poštorná – Reinthal
20. Přední Výtoň – Guglwald
21. Šatov – Retz (ferrovia)
22. Slavonice – Fratres
23. Studánky – Weigetschlag
24. Valtice – Schrattenberg
25. Vratěnín – Oberthürnau
26. Zadní Zvonková – Schöneben

REPUBBLICA CECA - GERMANIA

Frontiere terrestri

1. Aš – Selb
2. Aš – Selb- Plössberg (ferrovia)
3. Boží Dar – Oberwiesenthal
4. Broumov – Mähring
5. Česká Kubice – Furth im Wald (ferrovia)
6. Cheb – Schirnding (ferrovia)

7. Cínovec – Altenberg
8. Cínovec – Zinnwald
9. Děčín – Bad Schandau (ferrovia)
10. Dolní Poustevna – Sebnitz
11. Doubrava – Bad Elster
12. Folmava – Furth im Wald
13. Hora sv. Šebestiána – Reitzenhain
14. Hrádek nad Nisou – Zittau (ferrovia)
15. Hřensko – Schmilka
16. Hřensko – Schöna (fiume)
17. Jiříkov – Neugersdorf
18. Kraslice – Klingenthal
19. Kraslice / Hraničná – Klingenthal (ferrovia)
20. Lísková – Waldmünchen
21. Mníšek – Deutscheinsiedel
22. Moldava – Neurehefeld
23. Pavlův Studenec – Bärnau
24. Pomezí nad Ohří – Schirnding
25. Potůčky – Johanngeorgenstadt (ferrovia)
26. Potůčky – Johanngeorgenstadt
27. Petrovice – Bahratal
28. Rozvadov – Waidhaus
29. Rozvadov – Waidhaus (autostrada)
30. Rumburk – Ebersbach – Habrachtice (ferrovia)
31. Rumburk – Neugersdorf
32. Rumburk – Seifhennersdorf
33. Stožec – Haidmühle

34. Strážný – Philippsreuth

35. Svatá Kateřina – Neukirchen b.Hl. Blut

36. Svatý Kříž – Waldsassen

37. Varnsdorf – Seifhennersdorf

38. Vejprty – Bärenstein

39. Vejprty – Bärenstein (ferrovia)

40. Vojtanov – Bad Brambach (ferrovia)

41. Vojtanov – Schönberg

42. Všeruby – Eschlkam

43. Železná – Eslarn

44. Železná Ruda – Bayerisch Eisenstein

45. Železná Ruda – Bayerisch Eisenstein (ferrovia)

Valichi di frontiera turistici

1. Brandov – Olbernhau (Grünthal)

2. Branka – Hermannsreuth

3. Bublava – Klingenthal/Aschberg

4. Bučina – Finsterau

5. Čerchov – Lehmgrubenweg

6. Černý Potok – Jöhstadt

7. České Žleby – Bischofsreut (Marchhäuser)

8. Český Jiřetín – Deutschgeorgenthal

9. Debrník – Ferdinandsthal

10. Dolní Podluží – Waltersdorf (Herrenwalde)

11. Dolní Světlá – Jonsdorf

12. Dolní Světlá – Waltersdorf

13. Dolní Žleb – Elbradweg Schöna

14. Fleky – Hofberg
15. Fojtovice – Fürstenau
16. Hora sv. Kateřiny – Deutschkatharinenberg
17. Horní Paseky – Bad Brambach
18. Hrádek nad Nisou – Hartau
19. Hranice – Bad Elster/ Bärenloh
20. Hranice – Ebmath
21. Hřebečná (Boží Dar/Hubertky) – Oberwiesenthal
22. Hřebečná/Korce – Henneberg (Oberjugel)
23. Hřensko – Schöna
24. Jelení – Wildenthal
25. Jílové/Sněžník – Rosenthal
26. Jiříkov – Ebersbach (Bahnhofstr.)
27. Křížový Kámen – Kreuzstein
28. Krompach – Jonsdorf
29. Krompach – Oybin/Hain
30. Kryštofovy Hamry – Jöhstadt (Schmalzgrube)
31. Libá/Dubina – Hammermühle
32. Lipová – Sohland
33. Lobendava – Langburkersdorf
34. Lobendava/Severní – Steinigtwolmsdorf
35. Loučná – Oberwiesenthal
36. Luby – Wernitzgrün
37. Mikulášovice – Hinterhermsdorf
38. Mikulášovice (Tomášov) –Sebnitz OT/Hertigswalde (Waldhaus)
39. Mikulášovice/Tanečnice – Sebnitz (Forellenschänke)
40. Moldava – Holzhau

41. Mýtina – Neualbenreuth

42. Nemanice/Lučina – Untergrafenried

43. Nová Ves v Horách – Deutschneudorf

44. Nové Údolí /Trojstoličník/ – Dreisessel

45. Ostrý – Grosser Osser

46. Ovčí Vrch – Hochstrasse

47. Petrovice – Lückendorf

48. Pleš – Friedrichshäng

49. Plesná – Bad Brambach

50. Pod Třemi znaky – Brombeerregel

51. Potůčky – Breitenbrunn (Himmelswiese)

52. Prášily – Scheuereck

53. Přední Zahájí – Waldheim

54. Rybník – Stadlern

55. Šluknov/Rožany – Sohland (Hohberg)

56. Starý Hrozňatov – Hatzenreuth

57. Tři znaky – Drei Wappen

58. Zadní Doubice – Hinterheermsdorf

59. Ždár – Griesbach

60. Železná Ruda – Bayerisch Eisenstein

Frontiere aeree

A. (aeroporti) pubblici [63]

1. Brno – Tuřany

2. České Budějovice – Hosín

---

63 In funzione della categoria di utenti, gli aeroporti internazionali sono divisi in pubblici e non pubblici. Gli aeroporti pubblici accettano, nei limiti delle loro capacità tecniche e operative, tutti gli aeromobili.

3. Holešov

4. Karlovy Vary

5. Karlovy

6. Liberec

7. Mnichovo Hradiště

8. Olomouc

9. Ostrava – Mošnov

10. Pardubice

11. Praha – Ruzyně

12. Uherské Hradiště – Kunovice

B. (aeroporti) non pubblici[64]

1. Benešov

2. Hradec Králové

3. Líně'

4. Otrokovice

5. Přerov

6. Vodochody

7. Vysoké Mýto

64 Gli utenti di aeroporti non pubblici sono definiti dall'Ufficio dell'aviazione civile su proposta del gestore dell'aeroporto.

DANIMARCA

Frontiere marittime:

Aabenrå Havn

Aggersund Kalkværks Udskibningsbro

Allinge Havn

Asnæsværkets Havn

Assens Havn

Augustenborg Havn

Avedøreværkets Havn

Avernakke Pier

Bagenkop Havn

Bandholm Havn

Bogense Havn

Bønnerup Havn

Dansk Salt A/S' Anlægskaj

Det Danske Stålvalseværk A/S' Havn

Dragør Havn

Enstedværkets Havn

Esbjerg Havn

Faaborg Havn

Fakse Havn

Fakse Ladeplade Fiskeri- og Lystbådehavn

Fredericia Havn

Frederikshavn Havn

Gedser Havn

Grenå Havn

Gråsten Havn

Gudhjem Havn

Gulfhavn, Stigsnæs

Haderslev Havn

Hals Havn

Hanstholm Havn

Hasle Havn

Helsingør Statshavn

Helsingør Færgehavn

Hirtshals Havn

H.J. Hansen Hadsund A/S' Havn

Hobro Havn

Holbæk Havn

Holstebro-Struer Havn

Horsens Havn

Hou Havn (Odder)

Hundested Havn

Hvide Sande Havn

Kalundborg Havn

Kaløvig Bådehavn

Kerteminde Havn og Marina

Klintholm Havn

Koldby Kås Havn (Samsø)

Kolding Havn

Kongsdal Havn

Korsør Havn

Kyndbyværkets Havn

Københavns Havn

Køge Havn

Lemvig Havn

Lindholm Havn

Lindø-Terminalen

Lyngs Odde Ammoniakhavn

Marstal Havn

Masnedøværkets Havn

Middelfart Havn

Nakskov Havn

Neksø Havn

NKT Trådværket A/S' Havn

Nordjyllandsværkets Havn

Nyborg Havn

Nyborg Fiskerihavn

Nyborg Fritids- og Lystbåde-Havn

Nykøbing Falster Havn

Nykøbing Mors Havn

Næstved Havn

Odense Havn

Odense Staalskibsværft A/S' Havn

Orehoved Havn

Randers Havn

Rudkøbing Havn

Rødby Færge- og Trafikhavn

Rømø Havn

Rønne Havn

Skagen Havn

Skive Havn

Skærbækværkets Havn

Spodsbjerg Færgehavn

Statoil Pieren

Stege Havn

Stevns Kridtbruds Udskibningspier

Stigsnæsværkets Havn

Stubbekøbing Havn

Studstrupværkets Havn

Svaneke Havn

Svendborg Trafikhavn

Sæby Havn

Søby Havn

Sønderborg Havn

Tejn Havn

Thisted Havn

Thorsminde Havn

Thyborøn Havn

Vang Havn

Vejle Havn

Vordingborg Havn

Ærøskøbing Havn

Ålborg Havn

Ålborg Portland

Århus Havn

Årø Havn

Årøsund Havn

Isole Færøer:

Fuglafjadar Havn

Klaksvikar Havn

Kollafjardar Havn

Oyra Havn

Runavikar Havn

Torshavn Havn

Tvøroyrar Havn

Vags Havn

Miovags/Sandavags Havn

Sørvags Havn

Vestmanna Havn

Groenlandia:

Aasiaat Havn (Egedesminde)

Ilulissat Havn (Jakobshavn)

Illoqqortoormiit Havn (Scoresbysund)

Kangerlussauaq Havn (Søndre Strømfjord)

Maniitsoq Havn (Sukkertoppen)

Nanortalik Havn

Narsaq Havn

Narsarsuaq Havn

Nuuk Havn (Godthåb)

Paamiut Havn (Frederikshåb)

Qaanaaq Havn (Thule)

Qaqortoq Havn (Julianehåb)

Qasigiannguit Havn (Christianshåb)

Qeqertarsuaq Havn (Godhavn)

Sisimiut Havn (Holsteinsborg)

Tasiilaq Havn (Angmagssalik)

Upernavik Havn

Uummannaq Havn (Umanak)

Frontiere aeree:

Billund Lufthavn

Esbjerg Lufthavn

Grønholt Flyveplads

Herning Flyveplads

Karup Lufthavn

Koldingegnens Lufthavn i Vamdrup

Københavns Lufthavn i Kastrup

Lolland-Falster Airport

Lemvig Lufthavn

Odense Lufthavn

Randers Flyveplads

Roskilde Lufthavn i Tune

Rønne Lufthavn

Sindal Lufthavn

Skive Lufthavn

Stauning Lufthavn

Sydfyns Flyveplads på Tåsinge

Sønderborg Lufthavn

Thisted Lufthavn

Vojens Lufthavn

Ærø Lufthavn

Ålborg Lufthavn

Århus Lufthavn

Års flyveplads i Løgstør

Isole Færøer:

Vågø Lufthavn

Groenlandia:

Aasiaat Lufthavn (Egedesminde)

Ilulissat Lufthavn (Jakobshavn)

Kangerlussuaq Lufthavn (Søndre Strømfjord)

Kulusuk Lufthavn

Maniitsoq Lufthavn (Sukkertoppen)

Nerlerit Inaat Lufthavn

Narsarsuaq Lufthavn

Pituffik Lufthavn (Thule)

Nuuk Lufthavn (Godthåb)

Qaanaaq Lufthavn (Thule)

Sisimiut Lufthavn (Holsteinsborg)

Upernavik Lufthavn

Uummannaq Lufthavn (Umanak)

GERMANIA

GERMANIA - DANIMARCA

Designazione del valico zona tedesca	*Designazione del valico zona danese*
Flensburg Bahnhof	Pattburg (Padborg)
Wassersleben	Kollund
Kupfermühle	Krusau (Kruså)
Flensburg Bahnhof	Pattburg Bahnhof (Station Padborg)
Harrislee	Pattburg (Padborg)
Ellund Autobahn (BAB 7)	Fröslee (Frøslev)
Jardelund	Sophienthal (Sofiedal)
Weesby	Groß Jündewatt (St. Jyndevad)
Neupepersmark	Alt Pepersmark (Pebersmark)
Westre	Grünhof (Grøngård)
Böglum	Seth (Sæd)
Süderlügum Bahnhof	Tondern (Tønder)
Aventoft	Møllehus
Rosenkranz	Rüttebüll (Rudbøl)
Rodenäs	Hoger (Højer)

GERMANIA - POLONIA

Designazione del valico zona tedesca	*Designazione del valico zona polacca*
Ahlbeck	Swinemünde (Świnoujście)
Linken	Neu Lienken (Lubieszyn)
Grambow Bahnhof	Scheune (Szczecin-Gumieńce)
Pomellen-Autobahn (BAB 11)	Kolbitzow (Kolbaskowo)
Tantow Bahnhof	Scheune (Szczecin-Gumieńce)

Rosow	Rosow (Rosowek)
Mescherin	Greifenhagen (Gryfino)
Gartz	Fiddichow (Widuchowa)
Schwedt	Nieder Kränig (Krajnik Dolny)
Hohensaaten-Hafen	Niederwutzen (Osinów Dolny)
Hohenwutzen	Niederwutzen (Osinów Dolny)
Küstrin-Kietz	Küstrin (Kostrzyn)
Küstrin-Kietz Bahnhof	Küstrin (Kostrzyn)
Frankfurt/Oder Hafen	Słubice
Frankfurt/Oder Straße	Słubice
Frankfurt/Oder Bahnhof	Kunersdorf (Kunowice)
Frankfurt/Oder-Autobahn (BAB 12)	Schwetig (Świecko)
Eisenhüttenstadt	Mühlow (Miłów)
Guben Straße	Guben (Gubin)
Guben Bahnhof	Guben (Gubin)
Forst Bahnhof	Forst (Zasieki)
Forst-Autobahn (BAB 15)	Erlenholz (Olszyna)
Bad Muskau	Muskau(Mużaków)
Podrosche	Priebus (Przewoz)
Horka Bahnhof	Nieder Bielau (Bielawa Dolna)
Ludwigsdorf Autobahn	Hennersdorf (Jedrzychowice)
Görlitz Straße	Görlitz (Zgorzelec)
Görlitz Bahnhof	Görlitz (Zgorzelec)
Ostriz	Ostriz-Bahnhof (Krzewina Zgorzelecka)
Zittau Chopin-Straße	Kleinschönau (Sieniawka)
Zittau-Friedensstraße	Poritsch (Porajow)

GERMANIA - REPUBBLICA CECA

Designazione del valico zona tedesca	*Designazione del valico zona ceca*
Zittau Bahnhof	Grottau an der Neiße (Hrádek n.N.)
Seifhennersdorf (Nordstraße)	Rumburg (Rumbuk)
Seifhennersdorf	Warnsdorf (Varnsdorf)
Neugersdorf	Georgswalde (Jiřikov)
Ebersbach Bahnhof	Rumburg (Rumburk)
Sebnitz	Niedereinsiedel (Dolni Poustevna)
Schmilka	Herrnskretschen (Hřensko)
Bad Schandau Bahnhof	Tetschen (Děcin)
Schöna	Herrnskretschen (Hřensko)
Bahratal	Peterswald (Petrovice)
Zinnwald	Zinnwald (Cinovec)
Neurehefeld	Moldava (Moldau)
Reitzenhain	Sebastiansberg (Hora Sv. Šebestiána)
Bärenstein (Eisenbahn)	Weipert (Vejprty)
Bärenstein	Weipert (Vejprty)
Oberwiesenthal	Gottesgab (Boži Dar)
Johanngeorgenstadt Bahnhof	Breitenbach (Potučky)
Johanngeorgenstadt	Breitenbach (Potučky)
Klingenthal	Graslitz (Kraslice)
Bad Brambach Bahnhof	Voitersreuth (Vojtanov)
Schönberg	Voitersreuth (Vojtanov)
Bad Elster	Grün (Doubrava)
Selb	Asch (Aš)
Selb-Plößberg Bahnhof	Asch (Aš)
Schirnding Cheb/Eger Bahnhof	Eger (Cheb)

Schirnding	Mühlbach (Pomezi)
Waldsassen	Heiligenkreuz(Svaty Kříž)
Mähring	Promenhof (Broumov)
Bärnau	Paulusbrunn (Pavluv Studenec)
Waidhaus (B 14)	Roßhaupt (Rozvadov)
Waidhaus Autobahn (BAB 6)	Roßhaupt (Rozvadov)
Eslarn	Eisendorf (Železná)
Waldmünchen	Haselbach (Lisková)
Furth im Wald Schafberg	Vollmau (Folmava)
Furth im Wald Bahnhof	Böhmisch Kubitzen (Česká Kubice)
Eschlkam	Neumark (Všeruby)
Neukirchen b. HL. Blut	St. Katharina (Sverá Katerina)
Bayerisch Eisenstein	Markt Eisenstein (Železná Ruda)
Bayerisch Eisenstein Bahnhof	Markt Eisenstein (Železná Ruda)
Philippsreuth	Kuschwarda (Strážny)
Haidmühle	Tusset (Stožek)

GERMANIA - SVIZZERA

Designazione del valico zona tedesca	*Designazione del valico zona svizzera*
Konstanz-Klein Venedig	Kreuzlingen-Seestraße
Konstanz-Schweizer.Personenbahnhof	Konstanz Personenbahnhof
Konstanz-Wiesenstraße	Kreuzlingen-Wiesenstraße
Konstanz-Kreuzlinger Tor	Kreuzlingen
Konstanz-Emmishofer Tor	Kreuzlingen-Emmishofer
Konstanz-Paradieser Tor	Tägerwilen
Gaienhofen	Steckborn
Hemmenhofen	Steckborn

Wangen	Mammern
Öhningen-Oberstaad	Stein am Rhein
Öhningen	Stein am Rhein
Rielasingen Bahnhof	Ramsen Bahnhof
Singen Bahnhof	Schaffhausen
Rielasingen	Ramsen-Grenze
Gasthof "Spießhof" an der B 34	Gasthof "Spiesshof"
Gottmadingen	Buch-Grenze
Murbach	Buch-Dorf
Gailingen-Ost	Ramsen-Dorf
Gailingen-Brücke	Diessenhofen
Gailingen-West	Dörflingen-Pünt und Dörflingen-Laag
Randegg	Neu Dörflingen
Bietingen	Thayngen Straße
Thayngen Bahnhof	Thayngen Bahnhof
Ebringen	Thayngen-Ebringer Straße
Schlatt am Randen	Thayngen-Schlatt
Büßlingen	Hofen
Wiechs-Dorf	Altdorf
Wiechs-Schlauch	Merishausen
Neuhaus-Randen	Bargen
Fützen	Beggingen
Stühlingen	Schleitheim
Eberfingen	Hallau
Eggingen	Wunderklingen
Erzingen	Trasadingen
Erzingen Bahnhof	Trasadingen Bahnhof

Weisweil	Wilchingen
Jestetten-Wangental	Osterfingen
Jestetten-Hardt	Neuhausen
Jestetten Bahnhof	Neuhausen Bahnhof
Altenburg-Rheinau Bahnhof	Neuhausen Bahnhof
Altenburg-Nohl	Nohl
Altenburg-Rheinbrücke	Rheinau
Nack	Rüdlingen
Lottstetten	Rafz-Solgen
Lottstetten-Dorf	Rafz-Grenze
Lottstetten Bahnhof	Rafz Bahnhof
Baltersweil	Rafz-Schluchenberg
Dettighofen	Buchenloh
Bühl	Wil-Grenze
Günzgen	Wasterkingen
Herdern	Rheinsfelden
Rötteln	Kaiserstuhl
Reckingen	Rekingen
Rheinheim	Zurzach-Burg
Waldshut Bahnhof	Koblenz
Waldshut-Rheinbrücke	Koblenz
Waldshut-Rheinfähre	Juppen/Full
Dogern	Leibstadt
Albbruck	Schwaderloch
Laufenburg	Laufenburg
Bad Säckingen-Alte Rheinbrücke	Stein/Holzbrücke
Bad Säckingen	Stein

Rheinfelden	Rheinfelden
Grenzacherhorn	Riehen-Grenzacher Straße
Inzlingen	Riehen-Inzlinger Straße
Lörrach-Wiesentalbahn	Riehen Bahnhof
Lörrach-Stetten	Riehen
Lörrach-Wiesenuferweg	Riehen-Weilstraße
Weil-Ost	Riehen-Weilstraße
Basel Badischer Rangierbahnhof	Basel Badischer Rangierbahnhof im Weil am Rhein
Weil-Otterbach	Basel-Freiburger Straße
Weil-Friedlingen	Basel-Hiltalinger Straße
Weil am Rhein-Autobahn (BAB 5)	Basel

PORTI SUL BODENSEE

Lindau-Städtischer Segelhafen

Lindau-Hafen

Bad Schachen

Wasserburg (Bodensee)

Langenargen

Friedrichshafen-Hafen

Meersburg

Überlingen

Mainau

Konstanz-Hafen

Insel Reichenau

Radolfzell

PORTI SUL RENO

Rheinfelden-Rheinhafen

Wyhlen (Wyhlen GmbH)

Grenzach (Fa. Geigy)

Grenzach (Fa. Hoffmann La Roche AG)

Weil-Schiffsanlegestelle

Weil-Rheinhafen

PORTI DEL MARE DEL NORD

List/Sylt

Hörnum/Sylt

Dagebüll

Wyk/Föhr

Wittdün/Amrum

Pellworm

Strucklahnungshörn/Nordstrand

Süderhafen/Nordstrand

Husum

Friedrichstadt

Tönning

Büsum

Meldorfer Hafen

Friedrichskoog

Helgoland

Itzehoe

Wewelsfleth

Brunsbüttel

Glückstadt

Elmshorn

Uetersen

Wedel

Hamburg

Hamburg-Neuenfelde

Buxtehude

Stade

Stadersand

Bützflether Sand

Otterndorf

Cuxhaven

Bremerhaven

Bremen

Lemwerder

Elsfleth

Brake

Großensiel

Nordenham

Fedderwardersiel

Eckwarderhörne

Varel

Wilhelmshaven

Hooksiel

Horumersiel

Carolinensiel (Harlesiel)

Neuharlingersiel

Bensersiel

Westeraccumersiel

Norddeich

Greetsiel

Wangerooge

Spiekeroog

Langeoog

Baltrum

Norderney

Juist

Borkum

Emden

Leer

Weener

Papenburg

Herbrum

PORTI DEL BALTICO

Flensburg-Hafen

Flensburg-Mürwik (Hafenanlage der Bundesmarine)

Glücksburg

Langballigau

Quern-Neukirchen

Gelting

Maasholm

Schleimünde

Kappeln

Olpenitz (Hafenanlagen der Bundesmarine)

Schleswig

Ostseebad Damp

Eckernförde

Eckernförde (Hafenanlagen der Bundesmarine)

Surendorf (Hafenanlagen der Bundesmarine)

Rendsburg

Strande

Schilksee

Kiel-Holtenau

Kiel

Möltenort/Heikendorf

Jägersberg (Hafenanlagen der Bundesmarine)

Laboe

Orth

Puttgarden Bahnhof

Puttgarden

Burgstaaken

Heiligenhafen

Großenbrode (Hafenanlagen der Bundesmarine)

Grömitz

Neustadt (Hafenanlage der Bundesmarine)

Niendorf

Lübeck-Travemünde

Lübeck

Timmendorf

Wolgast

Wismar

Warnemünde

Rostock Überseehafen

Stralsund

Libben

Bock

Saßnitz

Ruden

Greifswald - Ladebow Hafen

Kamminke

Ahlbeck Seebrücke

ODERHAFF

Anklam Hafen

Karnin

Ueckermünde

Altwarp Hafen

Aeroporti, aerodromi, campi d'aviazione

NEL LAND SCHLESWIG - HOLSTEIN

Eggebek

Flensburg-Schäferhaus

Helgoland-Düne

Hohn

Itzehoe-Hungriger Wolf

Kiel-Holtenau

Lübeck-Blankensee

Schleswig/Jagel

Westerland/Sylt

Wyk/Föhr

NEL LAND MECLEMBURGO - POMERANIA OCCIDENTALE

Barth

Heringsdorf

Neubrandenburg-Trollenhagen

Rostock-Laage

NEL LAND AMBURGO

Hamburg

NEL LAND BREMA

Bremen

Bremerhaven-Luneort

NEL LAND BASSA SASSONIA

Borkum

Braunschweig-waggum

Bückeburg-Achum

Celle

Damme/Dümmer-See

Diepholz

Emden

Faßberg

Ganderkesee

Hannover

Jever

Nordhorn-Lingen

Leer-Papenburg

Lemwerder, Werksflughafen der Weser-Flugzeugbau GmbH Bremen

Norderney

Nordholz

Osnabrück-Atterheide

Peine-Eddersee

Wangerooge

Wilhelmshaven-Mariensiel

Wittmundhafen

Wunstorf

NEL LAND BRANDEBURGO

Cottbus-Drewitz

Cottbus-Neuhausen

Kyritz

Nauen

Neuhausen

Schönhagen

NEL LAND BERLINO

Tegel

Tempelhof

Schönefeld

NEL LAND RENANIA SETTENTRIONALE-VESTFALIA

Aachen-Merzbrück

Arnsberg

Bielefeld-Windelsbleiche

Bonn-Hardthöhe

Dahlemer Binz

Dortmund-Wickede

Düsseldorf

Essen-Mülheim

Hangelar

Hopsten

Köln/Bonn

Marl/Loemühle

Meinerzhagen

Mönchengladbach

Münster-Osnabrück

Nörvenich

Paderborn-Lippstadt

Porta Westfalica

Rheine-Bentlage

Siegerland

Stadtlohn-Wenningfeld

NEL LAND SASSONIA

Dresden

Leipzig-Halle

Rothenburg/Oberlausitz

NEL LAND TURINGIA

Erfurt

NEL LAND RENANIA PALATINATO

Büchel

Föhren

Koblenz-Winningen

Mendig

Pferdsfeld

Pirmasens-Zweibrücken

Speyer

Worms-Bürgerweide-West

NEL LAND SAAR

Saarbrücken-Ensheim

Saarlouis/Düren

NEL LAND HESSE

Egelsbach

Allendorf/Eder

Frankfurt/Main

Fritzlar

Kassel-Calden

Reichelsheim

NEL LAND BADEN-WÜRTEMBERG

Aalen-Heidenheim-Elchingen

Baden Airport Karlsruhe Baden-Baden

Baden-Baden-Oos

Donaueschingen-Villingen

Freiburg/Brg.

Friedrichshafen-Löwentl

Heubach (Krs. Schwäb.Gmünd)

Karlsruhe Forchheim

Konstanz

Laupheim

Leutkirch-Unterzeil

Mannheim-Neuostheim

Mengen

Mosbach-Lohrbach

Niederstetten

Offenburg

Schwäbisch Hall

Stuttgart

NEL LAND BAVIERA

Aschaffenburg

Augsburg-Mühlhausen

Bayreuth-Bindlacher Berg

Coburg-Brandebsteinsebene

Eggenfelden/Niederbayern

Erding

Fürstenfeldbruck

Hassfurth-Mainwiesen

Herzogenaurach

Hof-Pirk

Ingolstadt

Kempten-Durach

Landsberg/Lech

Landshut-Ellermühle

Lechfeld

Leipheim

Memmingen

München “Franz Joseph Strauß”

Neuburg

Nürnberg

Oberpfaffenhofen, Werkflugplatz der Dornier-Werke GmbH

Passau-Vilshofen

Roth

Rothenburg o.d. Tauber

Straubing-Wallmühle

Weiden/Opf.

Würzburg am Schenkenturm

ESTONIA

ESTONIA - LETTONIA

Frontiere terrestri

1. Holdre – Omuļi
2. Ikla – Ainaži
3. Jäärja – Ramata
4. Lilli – Unguriņi
5. Mõisaküla – Ipiķi
6. Murati – Veclaicene
7. Valga – Lugaži (ferrovia)
8. Valga 1 – Valka 2
9. Valga 2 – Valka 3
10. Valga 3 – Valka 1
11. Vana-Ikla – Ainaži (Ikla)
12. Vastse-Roosa – Ape

ESTONIA – FEDERAZIONE RUSSA

Frontiere terrestri

1. Koidula – Kunitšina- Gora
2. Luhamaa – Šumilkino
3. Narva – Jaanilinn (Ivangorod) (ferrovia)
4. Narva-1 – Jaanilinn (Ivangorod)
5. Narva-2 – Jaanilinn (Ivangorod)
6. Orava – Petseri (ferrovia)
7. Saatse – Krupa

Frontiere marittime

1. Dirhami
2. Haapsalu
3. Heltermaa
4. Kuivastu
5. Kunda
6. Lehtma
7. Lohusalu
8. Loksa
9. Miiduranna
10. Mõntu
11. Muuga
12. Narva-Jõesuu
13. Nasva
14. Paldiski-1
15. Paldiski-2
16. Pärnu-2
17. Pärnu-3
18. Rohuküla
19. Roomassaare
20. Ruhnu
21. Sõru
22. Tallinna-2
23. Tallinna-3
24. Tallinna-4
25. Tallinna-5
26. Tallinna-6

27. Tallinna-7
28. Tallinna-8
29. Tallinna-9
30. Tallinna-10
31. Tallinna-11
32. Tallinna-12
33. Veere
34. Vergi
35. Virtsu

Frontiere aeree

1. Ämari (aeroporto militaire non pubblico, non aperto all'aviazione civile)
2. Kärdla
3. Kuressaare
4. Pärnu-1
5. Tallinna-1
6. Tallinna-13
7. Tartu-1

GRECIA

ΕΝΑΕΡΙΑ ΣΥΝΟΡΑ		*FRONTIERE AEREE*
1.	ΑΘΗΝΑ	ATHINA
2.	ΗΡΑΚΛΕΙΟ	HERAKLIO
3.	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	THESSALONIKI
4.	ΡΟΔΟΣ	RODOS (RODI)
5.	ΚΕΡΚΥΡΑ	KERKIRA (CORFÙ)
6.	ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ ΚΩ	ANTIMACHIA -KOS
7.	ΧΑΝΙΑ	CHANIA
8.	ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΣΑΜΟΥ	PITHAGORIO - SAMOS
9.	ΜΥΤΙΛΗΝΗ	MITILINI
10.	ΙΩΑΝΝΙΝΑ	IOANNINA
11.	ΑΡΑΞΟΣ *	ARAXOS*
12	ΣΗΤΕΙΑ	SITIA
13.	ΧΙΟΣ *	CHIOS*
14.	ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ	ARGOSTOLI
15.	ΚΑΛΑΜΑΤΑ	KALAMATA
16.	ΚΑΒΑΛΑ	KAVALA
17.	ΑΚΤΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑΣ	AKTIO-VONITSAS
18.	ΜΗΛΟΣ *	MILOS*
19.	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ZAKINTHOS
20.	ΘΗΡΑ	THIRA
21.	ΣΚΙΑΘΟΣ	SKIATHOS
22.	ΚΑΡΠΑΘΟΣ *	KARPATHOS*
23.	ΜΥΚΟΝΟΣ	MIKONOS
24.	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ	ALEXANDROUPOLI

25.	ΕΛΕΥΣΙΝΑ	ELEFSINA
26.	ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ	ANDRAVIDA
27.	ΑΤΣΙΚΗ ΛΗΜΝΟΥ	ATSIKI - LIMNOS
28.	ΚΑΣΤΟΡΙΑ	KASTORIA

* Nota: Gli aeroporti d'Araxos, di Chios, di Karpathos e di Milos sono valichi di frontiera non autorizzati.Funzionano esclusivamente durante il periodo estivo.

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΥΝΟΡΑ		*FRONTIERE MARITTIME*
1.	ΓΥΘΕΙΟ	GHITHIO
2.	ΣΥΡΟΣ	SIROS
3.	ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ	IGOUMENITSA
4.	ΣΤΥΛΙΔΑ	STILIDA
5.	ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	AGIOS NIKOLAOS
6.	ΡΕΘΥΜΝΟ	RETHIMNO
7.	ΛΕΥΚΑΔΑ	LEFKADA
8.	ΣΑΜΟΣ	SAMOS
9.	ΒΟΛΟΣ	VOLOS
10.	ΚΩΣ	KOS
11.	ΔΑΦΝΗ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ	DAFNI - AGIOS OROS
12.	ΙΒΗΡΑ ΑΓΙΟ ΟΡΟΥΣ	IVIRA - AGIOS OROS
13.	ΓΕΡΑΚΙΝΗ	GERAKINI
14.	ΓΛΥΦΑΔΑ	GLIFADA
15.	ΠΡΕΒΕΖΑ	PREVEZA
16.	ΠΑΤΡΑ	PATRA
17.	ΚΕΡΚΥΡΑ	KERKIRA
18.	ΣΗΤΕΙΑ	SITIA
19.	ΧΙΟΣ	CHIOS
20.	ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ	ARGOSTOLI

21.	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	THESSALONIKI
22.	ΚΟΡΙΝΘΟΣ	KORINTHOS
23.	ΚΑΛΑΜΑΤΑ	KALAMATA
24.	ΚΑΒΑΛΑ	KAVALA
25.	ΘΑΚΗ	ITHAKI
26.	ΠΥΛΟΣ	PILOS
27.	ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΣΑΜΟΥ	PITHAGORIO - SAMOS
28.	ΛΑΥΡΙΟ	LAVRIO
29.	ΗΡΑΚΛΕΙΟ	HERAKLIO
30.	ΣΑΜΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ	SAMI - KEFALONIA
31.	ΠΕΙΡΑΙΑΣ	PIREAS
32.	ΜΗΛΟΣ	MILOS
33.	ΚΑΤΑΚΩΛΟ	KATAKOLO
34.	ΣΟΥΔΑ ΧΑΝΙΩΝ	SOUDA - CHANIA
35.	ΙΤΕΑ	ITEA
36.	ΕΛΕΥΣΙΝΑ	ELEFSINA
37.	ΜΥΚΟΝΟΣ	MIKONOS
38.	ΝΑΥΠΛΙΟ	NAFPLIO
39.	ΧΑΛΚΙΔΑ	CHALKIDA
40.	ΡΟΔΟΣ	RODOS
41.	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ZAKINTHOS
42.	ΘΗΡΑ	THIRA
43.	ΚΑΛΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	KALILIMENES- HERAKLIO
44.	ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ	MYRINA - LIMNOS
45.	ΠΑΞΟΙ	PAXI
46.	ΣΚΙΑΘΟΣ	SKIATHOS
47.	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ	ALEXANDROUPOLI

48.	ΑΙΓΙΟ	AIGHIO
49.	ΠΑΤΜΟΣ	PATMOS
50.	ΣΥΜΗ	SIMI
51.	ΜΥΤΙΛΗΝΗ	MITILINI
52.	ΧΑΝΙΑ	CHANIA
53.	ΑΣΤΑΚΟΣ	ASTAKOS

ΧΕΡΣΑΙΑ ΣΥΝΟΡΑ

ΧΕΡΣΑΙΑ ΣΥΝΟΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ

1. ΚΑΚΑΒΙΑ
2. ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ
3. ΜΕΡΤΖΑΝΗ

ΧΕΡΣΑΙΑ ΣΥΝΟΡΑ FYROM JUGOSLAVA

1. ΝΙΚΗ
2. ΕΙΔΟΜΕΝΗ (ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ)
3. ΕΥΖΩΝΟΙ
4. ΔΟΙΡΑΝΗ

ΧΕΡΣΑΙΑ ΣΥΝΟΡΑ ΜΕ ΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

1. ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ
2. ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ (ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ)
3. ΔΙΚΑΙΑ (ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ)
4. ΟΡΜΕΝΙΟ

ΧΕΡΣΑΙΑ ΣΥΝΟΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

1. ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ ΕΒΡΟΥ
2. ΠΥΘΙΟΥ (ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ)
3. ΚΗΠΟΙ ΕΒΡΟΥ

FRONTIERE TERRESTRI

CON L'ALBANIA

1. KAKAVIA
2. KRISTALLOPIGHI
3. MERTZANI

CON L'EX REPUBBLICA DI MACEDONIA

1. NIKI
2. IDOMENI (FERROVIARIO)
3. EVZONI
4. DOIRANI

CON LA BULGARIA

1. PROMACHONAS
2. PROMACHONAS (FERROVIAIRE)
3. DIKEA (FERROVIARIO)
4. ORMENIO

CON LA TURCHIA

1. KASTANIES - EVROS
2. PITHIO (FERROVIARIO)
3. KIPI - EVROS

SPAGNA

Frontiere aeree

- Madrid-Barajas
- Barcelona
- Gran Canaria
- Palma de Mallorca
- Alicante
- Ibiza
- Málaga
- Sevilla
- Tenerife Sur
- Valencia
- Almería
- Asturias
- Bilbao
- Fuerteventura
- Girona
- Granada
- Lanzarote
- La Palma
- Menorca
- Santander
- Santiago
- Vitoria
- Zaragoza

- Pamplona
- Jerez de la Frontera
- Valladolid
- Reus
- Vigo
- A Coruña
- Murcia

Frontiere marittime

- Algeciras (Cádiz)
- Alicante
- Almería
- Arrecife (Lanzarote)
- Avilés (Asturie)
- Barcelona
- Bilbao
- Cádiz
- Cartagena (Murcia)
- Castellón
- Ceuta
- Ferrol (La Coruña)
- Gijón
- Huelva
- Ibiza
- La Coruña
- La Línea de la Concepción
- La Luz (Las Palmas)

- Mahón
- Málaga
- Melilla
- Motril (Granada)
- Palma de Mallorca
- Sagunto (Provincia de Valencia)
- San Sebastian
- Santa Cruz de Tenerife
- Santander
- Sevilla
- Tarragona
- Valencia
- Vigo

Frontiere terrestri

- Ceuta
- Melilla
- La Seo de Urgel
- La Línea de la Concepción (*)

(*) Il posto doganale e di Controllo di polizia di "La Línea de la Concepción" non coincide con la linea di frontiera quale riconosciuta dalla Spagna conformemente al Trattato di Utrecht.

FRANCIA

Frontiere aeree

1. Abbeville
2. Agen-la Garenne
3. Ajaccio-Campo dell'Oro
4. Albi-le Séquestre
5. Amiens-Glisy
6. Angers-Marcé
7. Angoulême-Brie-Champniers
8. Annecy-Methet
9. Annemasse
10. Auxerre-Branches
11. Avignon-Caumont
12. Bâle-Mulhouse
13. Bastia-Poretta
14. Beauvais-Tillé
15. Bergerac-Roumanière
16. Besançon-la Vèze
17. Béziers-Vias
18. Biarritz-Bayonne-Anglet
19. Bordeaux-Mérignac
20. Bourges
21. Brest-Guipavas
22. Caen-Carpiquet
23. Cahors-Lalbenque

24. Calais-Dunkerque
25. Calvi-Sainte-Catherine
26. Cannes-Mandelieu
27. Carcassonne-Salvaza
28. Castres-Mazamet
29. Châlons-Vatry
30. Chambéry-Aix-les-Bains
31. Charleville-Mézières
32. Châteauroux-Déols
33. Cherbourg-Maupertus
34. Clermont-Ferrand-Aulnat
35. Colmar-Houssen
36. Courchevel
37. Deauville-Saint-Gatien
38. Dieppe-Saint-Aubin
39. Dijon-Longvic
40. Dinard-Pleurtuit
41. Dôle-Tavaux
42. Epinal-Mirecourt
43. Figari-Sud Corse
44. Cap-Tallard
45. Genève-Cointrin
46. Granville
47. Grenoble-Saint-Geoirs
48. Hyères-le Palivestre
49. Issy-les-Moulineaux
50. La Môle

51. Lannion
52. La Rochelle-Laleu
53. Laval-Entrammes
54. Le Castelet
55. Le Havre-Octeville
56. Le Mans-Arnage
57. Le Touquet-Paris-Plage
58. Lille-Lesquin
59. Limoges-Bellegarde
60. Lognes-Emerainville
61. Lorient-Lann-Bihoué
62. Lyon-Bron
63. Lyon-Saint-Exupéry
64. Marseille-Provence
65. Meaux-Esbly
66. Megève
67. Metz-Nancy-Lorraine
68. Monaco-Héliport
69. Montbéliard-Courcelles
70. Montpellier-Fréjorgues
71. Morlaix-Ploujean
72. Nancy-Essey
73. Nantes-Atlantique
74. Nevers-Fourchambault
75. Nice-Côte d'Azur
76. Nîmes-Garons
77. Orléans-Bricy

78. Orléans-Saint-Denis-de-l'Hôtel

79. Paris-Charles de Gaulle

80. Paris-le Bourget

81. Paris-Orly

82. Pau-Pyrénées

83. Périgueux-Bassillac

84. Perpignan-Rivesaltes

85. Poitiers-Biard

86. Pontarlier

87. Pontoise-Cormeilles-en-Vexin

88. Quimper-Pluguffan

89. Reims-Champagne

90. Rennes Saint-Jacques

91. Roanne-Renaison

92. Rodez-Marcillac

93. Rouen-Vallée de Seine

94. Saint-Brieuc-Armor

95. Saint-Etienne-Bouthéon

96. Saint-Nazaire-Montoir

97. Saint-Yan

98. Strasbourg-Entzheim

99. Tarbes-Ossun-Lourdes

100. Toulouse-Blagnac

101. Tours-Saint-Symphorien

102. Toussus-le-Noble

103. Troyes-Barberey

104. Valence-Chabeuil

105. Valenciennes-Denain

106. Vannes-Meucon

107. Vesoul-Frotey

108. Vichy-Charmeil

Frontiere marittime

1. Agde

2. Ajaccio

3. Anglet

4. Arcachon

5. Bastia

6. Bayonne

7. Beaulieu-sur-Mer

8. Biarritz

9. Bonifacio

10. Bordeaux

11. Boulogne

12. Brest

13. Caen-Ouistreham

14. Calais

15. Calvi

16. Camaret

17. Cannes-Vieux Port

18. Cap-d'Agde

19. Carry-le-Rouet

20. Carteret

21. Cassis

22. Cherbourg
23. Ciboure
24. Concarneau
25. Dieppe
26. Dunkerque
27. Fécamp
28. Golfe-Juan
29. Granville
30. Groix
31. Gruissan
32. Hendaye
33. Honfleur
34. La Rochelle-La Pallice
35. La Turballe
36. Le Croisic
37. Le Guilvinec
38. Le Havre
39. Le Palais
40. Les Sables-d'Olonne-Port
41. Le Touquet-Etaples
42. Le Tréport
43. Leucate
44. L'Ile-Rousse
45. Lorient
46. Macinaggio
47. Mandelieu-la Napoule
48. Marseille

49. Monaco-Port de la Condamine
50. Morlaix
51. Nantes-Saint-Nazaire
52. Nice
53. Noirmoutier
54. Paimpol
55. Pornic
56. Port-Camargue
57. Port-de-Bouc-Fos/Port-Saint-Louis
58. Port-en-Bessin
59. Port-la-Nouvelle
60. Porto-Vecchio
61. Port-Vendres
62. Propriano
63. Quimper
64. Roscoff
65. Rouen
66. Royan
67. Saint-Brieuc (maritime)
68. Saint-Cyprien
69. Saint-Florent
70. Saint-Gilles-Croix-de-Vie
71. Saint-Malo
72. Saint-Valéry-en-Caux
73. Sète
74. Toulon
75. Valras

76. Villefranche-sur-Mer

77. Villeneuve-Loubet

Frontiere terrestri:

* **<u>con la SVIZZERA</u>**

1. Abbevillers route
2. Bâle-Mulhouse aéroport (passaggio pedonale tra settori)
3. Bois-d'Amont
4. Chatel
5. Col France
6. Delle route
7. Divonne-les-Bains
8. Ferney-Voltaire
9. Ferrières-sous-Jougne
10. Gare de Genève-Cornavin
11. Goumois
12. Hegenheim-Allschwill
13. Huningue route
14. La Cheminée route
15. La Cure
16. Les Fourgs
17. Les Verrières route
18. Leymen-Benken
19. Moëllesulaz
20. Mouthe route
21. Pfetterhouse
22. Pontarlier-gare

23. Poste autoroute Saint-Julien-Bardonnex

24. Pougny

25. Prévessin

26. Saint-Gingolph

27. Saint-Julien-Perly

28. Saint-Louis autoroute

29. Saint-Louis-Bâle-gare ferroviaire

30. Saint-Louis-Lysbuchel

31. Vallard-Thonex

32. Vallorbe (treni internazionali)

33. Vallorcine

34. Veigy

* **con il REGNO UNITO:**

(collegamento fisso sotto la Manica)

1. Gare de Paris-Nord / London Waterloo Station / Ashford International Station

2. Gare de Lille-Europe / London Waterloo Station / Ashford International Station

3. Cheriton/Coquelles

4. Gare de Fréthun / London Waterloo Station / Ashford International Station

5. Gare de Chessy-Marne-la-Vallée

6. Gare d'Avignon-Centre

* **con ANDORRA**

- Pas de la Case

ITALIA

Frontiere aeree

-	Alessandria	Polizia di Stato
-	Alghero (SS)	Polizia di Stato
-	Ancona	Polizia di Stato
-	Aosta	Polizia di Stato
-	Bari	Polizia di Stato
-	Bergamo	Polizia di Stato
-	Biella	Polizia di Stato
-	Bologna	Polizia di Stato
-	Bolzano	Polizia di Stato
-	Brescia	Polizia di Stato
-	Brindisi	Polizia di Stato
-	Cagliari	Polizia di Stato
-	Catania	Polizia di Stato
-	Crotone	Polizia di Stato
-	Cuneo	Polizia di Stato
-	Firenze	Polizia di Stato
-	Foggia	Polizia di Stato
-	Forlì	Polizia di Stato
-	Genova	Polizia di Stato
-	Grosseto	Polizia di Stato
-	Lamezia Terme (CZ)	Polizia di Stato
-	Lampedusa (AG)	Carabinieri
-	Lecce	Polizia di Stato

-	Marina di Campo (LI)	Carabinieri
-	Milano Linate	Polizia di Stato
-	Napoli	Polizia di Stato
-	Novi Ligure	Carabinieri
-	Olbia (SS)	Polizia di Stato
-	Oristano	Polizia di Stato
-	Padova	Polizia di Stato
-	Palermo	Polizia di Stato
-	Pantelleria (TP)	Carabinieri
-	Para	Polizia di Stato
-	Perugia	Polizia di Stato
-	Pescara	Polizia di Stato
-	Pisa	Polizia di Stato
-	Reggio di Calabria	Polizia di Stato
-	Rimini	Polizia di Stato
-	Roma Ciampino	Polizia di Stato
-	Roma Fiumicino	Polizia di Stato
-	Roma Urbe	Polizia di Stato
-	Ronchi dei Legionari (GO)	Polizia di Stato
-	Salerno	Polizia di Stato
-	Siena	Polizia di Stato
-	Taranto-Grottaglie	Polizia di Stato
-	Torino	Polizia di Stato
-	Tortoli (NU)	Polizia di Stato
-	Trapani	Polizia di Stato
-	Treviso	Polizia di Stato
-	Varese Malpensa	Polizia di Stato

- Venezia — Polizia di Stato
- Verona — Polizia di Stato
- Villanova d'Albenga (SV) — Carabinieri

Frontiere marittime

- Alassio (SV) — Polizia di Stato
- Alghero (SS) — Polizia di Stato
- Ancona — Polizia di Stato
- Anzio - Nettuno (RM) — Polizia di Stato
- Augusta (SR) — Polizia di Stato
- Barcoli (NA) — Carabinieri
- Bari — Polizia di Stato
- Barletta (BA) — Polizia di Stato
- Brindisi — Polizia di Stato
- Cagliari — Polizia di Stato
- Campo nell'Elba (LI) — Carabinieri
- Caorle (VE) — Carabinieri
- Capraia Isola (LI) — Carabinieri
- Capri (NA) — Polizia di Stato
- Carbonia (CA) — Polizia di Stato
- Castellammare di Stabia (NA) — Polizia di Stato
- Castellammare del Golfo (TP) — Polizia di Stato
- Catania — Polizia di Stato
- Chioggia (VE) — Polizia di Stato
- Civitavecchia (RM) — Polizia di Stato
- Crotone — Polizia di Stato
- Duino Aurisina (TS) — Polizia di Stato

- Finale Ligure (SV) Carabinieri
- Fiumicino (RM) Polizia di Stato
- Formia (LT) Polizia di Stato
- Gaeta (LT) Polizia di Stato
- Gallipoli (LE) Polizia di Stato
- Gela (CL) Polizia di Stato
- Genova Polizia di Stato
- Gioia Tauro (RC) Polizia di Stato
- Grado (GO) Polizia di Stato
- Ischia (NA) Polizia di Stato
- La Maddalena (SS) Carabinieri
- La Spezia Polizia di Stato
- Lampedusa (AG) Polizia di Stato
- Lerici (SP) Carabinieri
- Levanto (SP) Carabinieri
- Licata (AG) Polizia di Stato
- Lignano Sabbiadoro (VE) Carabinieri
- Lipari (ME) Carabinieri
- Livorno Polizia di Stato
- Loano (SV) Carabinieri
- Manfredonia (FG) Polizia di Stato
- Marciana Marina (LI) Carabinieri
- Marina di Carrara (MS) Polizia di Stato
- Marsala (TP) Polizia di Stato
- Mazara del Vallo (TP) Polizia di Stato
- Messina Polizia di Stato
- Milazzo (ME) Polizia di Stato

-	Molfetta (BA)	Carabinieri
-	Monfalcone (GO)	Polizia di Stato
-	Monopoli (BA)	Carabinieri
-	Napoli	Polizia di Stato
-	Olbia (SS)	Polizia di Stato
-	Oneglia (IM)	Polizia di Stato
-	Oristano	Polizia di Stato
-	Ortona (CH)	Carabinieri
-	Otranto (LE)	Polizia di Stato
-	Palau (SS)	Polizia di Stato
-	Palermo	Polizia di Stato
-	Pantelleria (TP)	Carabinieri
-	Pesaro	Polizia di Stato
-	Pescara	Polizia di Stato
-	Piombino (LI)	Polizia di Stato
-	Porto Azzurro (LI)	Carabinieri
-	Porto Cervo (SS)	Polizia di Stato
-	Porto Empedocle (AG)	Polizia di Stato
-	Porto Ferraio (LI)	Polizia di Stato
-	Porto Nogaro (UD)	Carabinieri
-	Porto Tolle (RO)	Polizia di Stato
-	Porto Torres (SS)	Polizia di Stato
-	Porto Venere (SV)	Carabinieri
-	Portofino (GE)	Carabinieri
-	Pozzallo (RG)	Carabinieri
-	Pozzuoli (NA)	Polizia di Stato
-	Rapallo (GE)	Polizia di Stato

-	Ravenna	Polizia di Stato
-	Reggio di Calabria	Polizia di Stato
-	Rimini	Polizia di Stato
-	Riomarina (LI)	Carabinieri
-	Riposto (CT)	Carabinieri
-	Santa Margherita Ligure (GE)	Carabinieri
-	Sanremo (IM)	Polizia di Stato
-	Santa Teresa di Gallura (SS)	Polizia di Stato
-	San Benedetto del Tronto (AP)	Polizia di Stato
-	Salerno	Polizia di Stato
-	Savona	Polizia di Stato
-	Siracusa	Polizia di Stato
-	Sorrento (NA)	Polizia di Stato
-	Taormina (ME)	Polizia di Stato
-	Taranto	Polizia di Stato
-	Termini Imerese (PA)	Polizia di Stato
-	Terracina (LT)	Polizia di Stato
-	Torre Annunziata (NA)	Polizia di Stato
-	Tortolì (NU)	Polizia di Stato
-	Torviscosa (UD)	Carabinieri
-	Trapani	Polizia di Stato
-	Trieste	Polizia di Stato
-	Varazze (SV)	Carabinieri
-	Vasto (CH)	Polizia di Stato
-	Venezia	Polizia di Stato
-	Viareggio (LU)	Polizia di Stato
-	Vibo Valentia Marina (VV)	Polizia di Stato

FRONTIERE CON LA SVIZZERA

-	Bellavista di Clivio (VA), 2ª categoria	Guardia di Finanza
-	Biegno Indemini (VA), 1ª categoria	Guardia di Finanza
-	Bizzarone (CO) 1ª categoria	Polizia di Stato
-	Brogeda (CO), 1ª categoria commerciale	Guardia di Finanza
-	Brogeda (CO), 1ª categoria turistica	Polizia di Stato
-	Chiasso (CO), 1ª categoria ferroviaria	Polizia di Stato
-	Colle G.S. Bernardo (AO), 1ª categoria	Carabinieri
-	Colle Menoure (AO), 1ª categoria	Guardia di Finanza
-	Cremenaga (VA), 1ª categoria	Carabinieri
-	Crociale dei Mulini (CO), 2ª categoria	Guardia di Finanza
-	Domodossola (VB), 1ª categoria	Polizia di Stato
-	Drezzo (CO), 2ª categoria	Guardia di Finanza
-	Forcola di Livigno (SO), 1ª categoria	Carabinieri
-	Fornasette (VA), 1ª categoria	Carabinieri
-	Gaggiolo (VA), 1ª categoria	Carabinieri
-	Iselle (VB), 1ª categoria ferroviaria	Polizia di Stato
-	Luino (VA), 1ª categoria ferroviaria	Polizia di Stato
-	Luino (VA), 1ª categoria lacuale	Polizia di Stato
-	Maslianico (CO), 1ª categoria	Polizia di Stato
-	Monte Bianco (AO), 1ª categoria	Polizia di Stato
-	Monte Moro (VB), 1ª categoria	Guardia di Finanza
-	Monte Spluga (SO), 1ª categoria	Carabinieri
-	Oria Val Solda (CO), 1ª categoria	Carabinieri
-	Oria Val Solda (CO), 1ª categoria lacuale	Carabinieri

-	Paglino (VB), 1ª categoria	Polizia di Stato
-	Palone (VA), 1ª categoria	Guardia di Finanza
-	Passo S. Giacomo (VB), 1ª categoria	Guardia di Finanza
-	Piaggio Valmara (VB), 1ª categoria	Carabinieri
-	Piattamala (SO), 1ª categoria	Polizia di Stato
-	Pino Lago Maggiore (VA), 1ª categoria ferroviaria	Carabinieri
-	Plain Maison (AO), 1ª categoria	Carabinieri
-	Plateau Rosa (AO), 1ª categoria	Carabinieri
-	Ponte Chiasso (CO), 1ª categoria	Polizia di Stato
-	Ponte del Gallo (SO), 1ª categoria	Carabinieri
-	Ponte Ribellasca (VB), 1ª categoria ferroviaria	Polizia di Stato
-	Ponte Ribellasca (VB), 1ª categoria	Polizia di Stato
-	Ponte Tresa (VA), 1ª categoria lacuale e stradale	Polizia di Stato
-	Porto Ceresio (VA), 1ª categoria lacuale e stradale	Polizia di Stato
-	Ronago (CO), 2ª categoria	Guardia di Finanza
-	Saltrio (VA), 2ª categoria	Guardia di Finanza
-	S. Margherita di Stabio (CO), 1ª categoria	Polizia di Stato
-	S. Maria dello Stelvio (SO), 1ª categoria	Guardia di Finanza
-	S. Pietro di Clivio (VA), 2ª categoria	Guardia di Finanza
-	Tirano (SO), 1ª categoria ferroviaria	Polizia di Stato
-	Traforo G.S. Bernardo (AO), 1ª categoria	Carabinieri
-	Tubre (BZ), 1ª categoria	Polizia di Stato
-	Valmara di Lanzo (CO), 1ª categoria	Carabinieri
-	Villa di Chiavenna (SO), 1ª categoria	Carabinieri
-	Zenna (VA), 1ª categoria	Carabinieri

FRONTIERE CON LA SLOVENIA

-	Basovizza (TS), 1ª categoria	Carabinieri
-	Castelletto Versa (GO), 2ª categoria	Guardia di Finanza
-	Chiampore (TS), 2ª categoria	Carabinieri
-	Devetachi (GO), 2ª categoria	Guardia di Finanza
-	Fernetti (TS), 1ª categoria	Polizia di Stato
-	Fusine Laghi (UD), 1ª categoria	Carabinieri
-	Gorizia, 1ª categoria ferroviaria	Polizia di Stato
-	Gorizia Casa Rossa, 1ª categoria	Polizia di Stato
-	Gorizia S. Gabriele, 2ª categoria	Guardia di Finanza
-	Gorizia S. Pietro, 2ª categoria.	Guardia di Finanza
-	Gorizia Via Rafut, 2ª categoria	Guardia di Finanza
-	Jamiano (GO), 2ª categoria	Guardia di Finanza
-	Merna (GO), 2ª categoria	Guardia di Finanza
-	Mernico (GO), 2ª categoria	Guardia di Finanza
-	Molino Vecchio (UD)	Guardia di Finanza
-	Monrupino (TS), 2ª categoria	Guardia di Finanza
-	Noghere (TS), 2ª categoria	Guardia di Finanza
-	Passo Predil (UD), 1ª categoria	Carabinieri
-	Pese (TS), 1ª categoria	Polizia di Stato
-	Plessiva (GO), 2ª categoria	Guardia di Finanza
-	Polava di Cepletischis (UD), 2 categoria	Guardia di Finanza
-	Ponte Vittorio, 2ª categoria	Guardia di Finanza
-	Prebenico Caresana (TS), 2ª categoria	Guardia di Finanza
-	Rabuiese (TS), 1ª categoria	Polizia di Stato
-	Robedischis (UD), 2ª categoria	Guardia di Finanza

- Salcano (GO), 2ª categoria — Guardia di Finanza
- S. Andrea (GO), 1ª categoria — Polizia di Stato
- S. Barbara (TS), 2ª categoria — Polizia di Stato
- S. Bartolomeo (TS), 1ª categoria — Carabinieri
- S. Floriano (GO), 2ª categoria — Guardia di Finanza
- S. Pelagio (TS), 2ª categoria — Carabinieri
- S. Servolo (TS), 2ª categoria — Guardia di Finanza
- Stupizza (UD), 1ª categoria — Guardia di Finanza
- Vencò (GO), 1ª categoria — Guardia di Finanza
- Villa Opicina (TS), 1ª categoria ferroviaria — Polizia di Stato
- Uccea (UD), 1ª categoria — Guardia di Finanza

N.B.: I valichi di 2ª categoria sono abilitati al solo passaggio dei residenti nelle zone di frontiera muniti di documenti specifici (c.d. Piccolo traffico di Frontiera).

CIPRO

Frontiere marittime

1. Porto turistico di Larnaca (Μαρίνα Λάρνακας)
2. Porto di Larnaca (Λιμάνι Λάρνακας)
3. Vecchio porto di Limassol (Παλαιό Λιμάνι Λεμεσού)
4. Porto di Limassol (Λιμάνι Λεμεσού)
5. Porto di Paphos (Λιμάνι Πάφου)
6. Porto turistico di S. Raphael (Μαρίνα Αγ. Ραφαήλ)
7. Porto di Zygi (Λιμάνι Ζυγίου)

Frontiere aeree

1. Aeroporto internazionale di Larnaca (Διεθνές αεροδρόμιο Λάρνακας)
2. Aeroporto internazionale di Paphos (Διεθνές αεροδρόμιο Πάφου)

LETTONIA

LETTONIA - FEDERAZIONE RUSSA

Frontiere terrestri

1. Aizgārša – Ļamoni (Лямоны)
2. Bērziņi – Manuhnova (Манухново)
3. Grebņeva – Ubiļinka (Убылинка)
4. Kārsava – Skangaļi (Скангали) (ferrovia)
5. Pededze – Bruniševa (Брунишево)
6. Punduri – Punduri (Пундури)
7. Terehova – Burački (Бурачки)
8. Vientuļi – Ludonka (Лудонка)
9. Zilupe – Posiņi (Посинь) (ferrovia)

LETTONIA - BIELORUSSIA

Frontiere terrestri

1. Indra – Bigosova (Бигосово) (ferrovia)
2. Pāternieki – Grigorovščina (Григоровщина)
3. Silene – Urbani (Урбаны)

Traffico frontaliero locale

1. Piedruja – Druja (Друя)
2. Meikšāni – Gavriļino (Гаврилино)
3. Vorzova – Ļipovka (Липовка)
4. Kaplava – Pļusi (Плюсы)

LETTONIA - ESTONIA

Frontiere terrestri

1. Ainaži (Ikla) – Vana-Ikla
2. Ainaži – Ikla
3. Ape – Vastse-Roosa
4. Ipiķi – Mõisaküla
5. Lugaži – Valga (ferrovia)
6. Omuļi – Holdre
7. Ramata – Jäärja
8. Unguriņi – Lilli
9. Valka 1 – Valga 3
10. Valka 2 – Valga 1
11. Valka 3 – Valga 2
12. Veclaicene – Murati

LETTONIA - LITUANIA

Frontiere terrestri

1. Adžūni – Žeimelis
2. Aizvīķi – Gėsalai
3. Aknīste – Juodupis
4. Brunava – Joneliai
5. Demene – Tilžė
6. Eglaine – Obeliai (ferrovia)
7. Ezere – Buknaičai
8. Grenctāle – Saločiai
9. Krievgali – Puodžiūnai

10. Kurcums – Turmantas (ferrovia)
11. Laižuva – Laižuva
12. Lankuti – Lenkimai
13. Lukne – Luknė
14. Medumi – Smėlynė
15. Meitene – Joniškis (ferrovia)
16. Meitene – Kalviai
17. Nereta – Suvainiškis
18. Piķeļmuiža - Pikeliai
19. Pilskalne - Kvetkai
20. Plūdoņi – Skuodas
21. Priedula – Klykoliai
22. Priekule – Skuodas (ferrovia)
23. Rauda – Stelmužė
24. Reņģe – Mažeikiai (ferrovia)
25. Rucava – Būtingė
26. Skaistkalne – Germaniškis
27. Subate – Obeliai
28. Vaiņode – Bugeniai (ferrovia)
29. Vaiņode – Strėliškiai
30. Vītiņi – Vegeriai
31. Žagare – Žagarė
32. Zemgale – Turmantas

Frontiere marittime

1. Lielupe
2. Liepāja

3. Mērsrags
4. Pāvilosta
5. Rīga
6. Roja
7. Salacgrīva
8. Skulte
9. Ventspils

Frontiere aeree

1. Daugavpils
2. Liepāja
3. Rīga
4. Ventspils

LITUANIA

LITUANIA - LETTONIA

Frontiere terrestri

1. Bugeniai – Vaiņode (ferrovia)
2. Buknaičiai – Ezere
3. Būtingė – Rucava
4. Germaniškis – Skaistkalne
5. Gėsalai – Aizvīķi
6. Joneliai – Brunava
7. Joniškis – Meitene (ferrovia)
8. Juodupis – Aknīste
9. Kalviai – Meitene
10. Klykoliai – Priedula
11. Kvetkai – Pilskalne
12. Laižuva – Laižuva
13. Lenkimai – Lankuti
14. Luknė – Lukne
15. Mažeikiai – Reņģe (ferrovia)
16. Obeliai – Eglaine (ferrovia)
17. Obeliai – Subate
18. Pikeliai – Piķeļmuiža
19. Puodžiūnai – Krievgali
20. Saločiai – Grenctāle
21. Skuodas – Plūdoņi
22. Skuodas – Priekule (ferrovia)

23. Smėlynė – Medumi

24. Stelmužė – Rauda

25. Strėliškiai – Vaiņode

26. Suvainiškis – Nereta

27. Tilžė – Demene

28. Turmantas – Kurcums (ferrovia)

29. Turmantas – Zemgale

30. Vegeriai – Vītiņi

31. Žagarė – Žagare

32. Žeimelis – Adžūni

LITUANIA – BIELORUSSIA

Frontiere terrestri

1. Adutiškis – Lentupis (ferrovia)

2. Adutiškis – Moldevičiai

3. Adutiškis – Pastovys (ferrovia)

4. Druskininkai – Pariečė (ferrovia)

5. Eišiškės – Dotiškės

6. Geledně – Lentupis (ferrovia)

7. Kabeliai – Pariečė (ferrovia)

8. Kapčiamiestis – Kadyš

9. Kena – Gudagojis (ferrovia)

10. Krakūnai – Geranainys

11. Latežeris – Pariečė

12. Lavoriškės – Kotlovka

13. Medininkai – Kamenyj Log

14. Papelekis – Lentupis

15. Raigardas – Privalka

16. Šalčininkai – Benekainys

17. Stasylos – Benekainys (ferrovia)

18. Šumskas – Loša

19. Tverečius – Vidžiai

20. Ureliai – Klevyčia

LITUANIA - POLONIA

Frontiere terrestri

1. Kalvarija – Budzisko

2. Lazdijai – Ogrodniki (Aradninkai)

3. Mockava (Šeštokai) – Trakiszki (Trakiškės) (ferrovia)

LITUANIA – FEDERAZIONE RUSSA

Frontiere terrestri

1. Jurbarkas – Sovetsk (fiume)

2. Kybartai – Černyševskoje

3. Kybartai – Nesterov (ferrovia)

4. Nida – Morskoje

5. Nida – Rybačyj (fiume)

6. Pagėgiai – Sovetsk (ferrovia)

7. Panemunė – Sovetsk

8. Ramoniškiai – Pograničnyj

9. Rusnė – Sovetsk (fiume)

Frontiere marittime

Porto nazionale di Klaipėda (valichi di frontiera di Kuršių, Molo e Malkų) e valico di frontiera al terminale petrolifero di Būtingės.

Frontiere aeree

1. Aeroporto di Kaunas
2. Aeroporto di Palangos
3. Aeroporto di Vilnius
4. Aeroporto di Zoknių

LUSSEMBURGO

Frontiere aeree

- Lussemburgo

UNGHERIA

UNGHERIA - AUSTRIA

Frontiere terrestri

1. Bozsok – Rechnitz
2. Bucsu – Schachendorf
3. Fertőd – Pamhagen
4. Fertőrákos – Mörbisch (porto)
5. Fertőrákos – Mörbisch
6. Fertőújlak – Pamhagen (ferrovia)
7. Hegyeshalom – Nickelsdorf
8. Hegyeshalom – Nickelsdorf (autostrada)
9. Hegyeshalom (ferrovia)
10. Jánossomorja – Andau
11. Kópháza – Deutschkreutz
12. Kőszeg – Rattensdorf
13. Rábafüzes – Heiligenkreutz
14. Sopron – Klingenbach
15. Sopron (ferrovia)
16. Szentgotthárd – Jennersdorf (ferrovia)
17. Szentpéterfa – Eberau
18. Zsira – Lutzmannsburg

UNGHERIA - SLOVENIA

Frontiere terrestri

1. Bajánsenye – Hodoš
2. Bajánsenye – Hodoš (ferrovia)
3. Felsőszölnök – Martinje

4. Kétvölgy – Čepinci
5. Magyarszombatfa – Prosenjakovci
6. Nemesnép – Kobilje
7. Rédics – Dolga Vas
8. Tornyiszentmiklós – Pince

UNGHERIA - CROAZIA

Frontiere terrestri

1. Barcs – Terezino Polje
2. Beremend – Baranjsko Petrovo Selo
3. Berzence – Gola
4. Drávaszabolcs – Donji Miholjac
5. Gyékényes – Koprivnica (ferrovia)
6. Letenye – Goričan
7. Magyarboly – Beli Manastir
8. Mohács (port)
9. Murakeresztúr – Kotoriba (ferrovia)
10. Udvar – Dubosevica

UNGHERIA - JUGOSLAVIA

Frontiere terrestri

1. Bácsalmás – Bajmok
2. Baja (fiume)
3. Hercegszántó – Bački Breg
4. Kelebia – Subotica (ferrovia)
5. Röszke II – Horgoš
6. Röszke III – Horgoš (ferrovia)
7. Szeged (fiume)
8. Szeged-Röszke I – Horgoš (autostrada)

9. Tiszasziget – Đala

10. Tompa – Kelebija

UNGHERIA - ROMANIA

Frontiere terrestri

1. Ágerdőmajor (Tiborszállás) – Carei (ferrovia)

2. Ártánd – Borş

3. Battonya – Turnu

4. Biharkeresztes – Episcopia (ferrovia)

5. Csengersima – Petea

6. Gyula – Vărşand

7. Kiszombor – Cenad

8. Kötegyán – Salonta (ferrovia)

9. Lőkösháza – Curtici (ferrovia)

10. Méhkerék – Salonta

11. Nagylak – Nădlac

12. Nyírábrány – Valea Lui Mihai (ferrovia)

13. Nyírábrány – Valea Lui Mihai/Barantău

UNGHERIA - UCRAINA

Frontiere terrestri

1. Barabás – Kosyny

2. Beregsurány – Luzhanka

3. Eperjeske – Salovka (ferrovia)

4. Lónya – Dzvinkove

5. Tiszabecs – Vylok

6. Záhony – Čop (ferrovia)

7. Záhony – Čop (campagna)

UNGHERIA - SLOVACCHIA

Frontiere terrestri

1. Aggtelek – Domica
2. Balassagyarmat – Slovenské Ďarmoty
3. Bánréve – Kráľ
4. Bánréve – Lenártovce (ferrovia)
5. Esztergom – Štúrovo
6. Győr – Gönyű (fiume - nessun punto corrispondente dal lato slovacco)
7. Győr-Vámosszabadi – Medveďov
8. Hidasnémeti – Čaňa (ferrovia)
9. Ipolytarnóc – Kalonda
10. Komárom – Komárno
11. Komárom – Komárno (ferrovia)
12. Komárom – Komárno (fiume)
13. Letkés – Salka
14. Pácin – Veľký Kamenec
15. Parassapuszta – Šahy
16. Rajka – Čunovo
17. Rajka – Rusovce
18. Rajka – Rusovce (ferrovia)
19. Salgótarján – Šiatorská Bukovinka
20. Sátoraljaújhely – Slovenské Nové Mesto
21. Sátoraljaújhely – Slovenské Nové Mesto (ferrovia)
22. Somoskőújfalu – Fiľakovo (ferrovia)
23. Szob – Štúrovo (ferrovia)
24. Tornanádaska – Hosťovce
25. Tornyosnémeti – Milhosť

Frontiere aeree

1. Debrecen
2. Ferihegy International Airport, Budapest
3. Sármellék’

MALTA

Frontiere marittime

1. Porto turistico di Mġarr
2. Porto turistico di Ta' Xbiex
3. Porto marittimo della Valletta

Frontiera aerea

1. Aeroporto internazionale di Malta, Luqa

PAESI BASSI

Frontiere aeree

- Amsterdam Schiphol
- De Kooy
- Eindhoven
- Enschede Twente
- Groningen Eelde
- Lelystad
- Maastricht-Aachen
- Rotterdam
- Valkenburg (ZH)

Frontiere marittime

- Amsterdam IJmond
- Delfzijl
- Den Helder
- Dordrecht
- Gent-Terneuzen
- Harlingen
- Hoek van Holland/Europoort
- Lauwersoog
- Moerdijk
- Rotterdam-Havens
- Scheveningen
- Vlissingen

AUSTRIA

Aeroporti e aerodromi

Aeroporti

Graz - Thalerhof

Innsbruck - Kranebitten

Klagenfurt - Wörthersee

Linz - Hörsching

Salzburg - Maxglan

Wien - Schwechat

Aerodromi

Bad Kleinkirchheim

Dobersberg

Eferding

Feldkirchen - Ossiacher See

Ferlach

Ferlach - Glainach

Freistadt

Friesach - Hirt

Fürstenfeld

Gmunden

Goldeck Talstation

Halleg

Heliport Pongau

Hofkirchen

Hohenems - Dornbirn

Mayrhofen

Micheldorf

Niederöblarn

Nötsch im Gailtal

Ottenschlag

Pinkafeld

Punitz - Güssing

Reutte - Höfen

Ried - Kirchheim

St. Andrä im Lavanttal

St. Donat

St. Georgen am Ybbsfeld

St. Johann/Tirol

Scharnstein

Schärding - Suben

Seitenstetten

Spitzerberg

St. Pölten

Stockerau

Trieben

Villach

Völkermarkt

Vöslau

Kapfenberg

Kappl

Kitzbühel

Krems - Langenlois

Kufstein - Langkampfen

Lanzen - Turnau

Leoben - Timmersdorf

Leopoldsdorf

Lienz - Nikolsdorf

Linz - Ost

Mariazell

Mauterndorf

Waidring

Wattens

Weiz - Unterfladnitz

Wels

Wiener Neudorf

Wiener Neustadt/Ost

Wietersdorf

Wolfsberg

Zell am See

Zeltweg

Zwatzhof (eliporto)

Porti

Porti sul Danubio

Hainburg [65]

Wien - Praterkai [65]

Porti sul lago di Costanza

Hafen Bregenz [66]

Hafen Hard [66]

Frontiere terrestri con la Svizzera (e con il Liechtenstein)

Martinsbruck

Schalklhof

Spiss

Zeblas

Fimberpaß

Bangs [67]

"Tschagguns" [68]

Koblach

Mäder

Hohenems

---

65 Valico di frontiera sul Danubio per il traffico di passeggeri e merci.

66 Porto sul lago di Costanza, non esiste un traffico di linea, occupato solo in caso di escursioni in battello.

67 Il valico di frontiera di Bangs funge nel contempo da denominazione comune per i valichi di Nofels-Egg, Gantensteinweg, Rainweg, Habererweg, Rheindammweg e Jägersteig-Felsbandweg.

68 "Tschagguns" funge da denominazione comune per i valichi di frontiera di Plankner Sattel, Saminatal, Kirchlspitzen, Brandner Gletscher, Schesaplana, Tote Alpe, Bartümeljoch, Salarueljoch, Mattlerjoch, Sareiserjoch, Bettlerjoch, Schweizertor, Drusentor, Grünes Fürkele, Plaseggenpaß e Sarottlpaß.

Tisis

Feldkirch - Buchs (ferroviario)

Tosters

Nofels

Nofels - Fresch

Meiningen

Lustenau - Schmitterbrücke

Wiesenrain

Lustenau

St. Margarethen (ferroviario)

Höchst

Gaissau (compresa pista ciclabile di Radweg Gaissau)

Frontiere terrestri con la Repubblica ceca

Plöckensteiner See - A. Stifter Denkmal

Plöckensteiner See

Guglwald

Schöneben

Weigetschlag

Summerau (ferroviario)

Wullowitz

Pyhrabruck

Gmünd - Bahn

Gmünd - Böhmzeil

Gmünd - Bleylebenstraße

Schlag

Neunagelberg

Grametten

Fratres

Oberthürnau

Mitterretzbach

Hardegg

Kleinhaugsdorf

Retz (ferroviario)

Laa an der Thaya

Drasenhofen

Schrattenberg

Reinthal

Hohenau (ferroviario)

Frontiera terrestre con la Repubblica slovacca

Hohenau - Brücke

Marchegg (ferroviario)

Berg

Kittsee

Kittsee-Jarovce

Frontiera terrestre con l'Ungheria

Nickelsdorf - Hegyeshalom (ferroviario)

Nickelsdorf - Straße

Nickelsdorf - Autobahn

Andau

Pamhagen

Pamhagen (ferroviario)

Mörbisch am See

Klingenbach

Sopron [69]

Deutschkreutz

Rattersdorf

Geschriebenstein

Rechnitz

Schachendorf

Eberau

Heiligenkreuz im Lafnitztal

Jennersdorf (ferroviario)

Frontiera terrestre con la Slovenia

Bonisdorf

Tauka

Kalch

St. Anna

Gruisla

Pölten

Goritz

Zelting

Sicheldorf

Bad Radkersburg

Mureck

Weitersfeld - Murfähre

Spielfeld - Autobahn

Radlpaß

Soboth

Laaken

Hühnerkogel

Lavamünd

Leifling

Grablach

Bleiburg - Bahn

Raunjak

Petzen

Luscha

Uschowa

Steiner Alpen

[69] Sopron è la denominazione comune per i valichi di frontiera ferroviari di Wulkaprodersdorf - Sopron, Loipersbach-Sopron e Deutschkreutz - Sopron.

Spielfeld - Straße

Spielfeld - Bahn

Ehrenhausen

Berghausen

Sulztal

Langegg

Großwalz

Schloßberg

Arnfels

Oberhaag

St. Pongratzen

Paulitschsattel

Seebergsattel

Koschuta

Loibltunnel

Loiblpass

Hochstuhl

Kahlkogel

Rosenbach (ferroviario)

Karawankentunnel

Mittagskogel

Wurzenpaß

POLONIA

POLONIA – FEDERAZIONE RUSSA

Frontiere terrestri

1. Bezledy – Bagrationowsk
2. Braniewo – Mamonowo (ferrovia)
3. Głomno – Bagrationowsk (ferrovia)
4. Gołdap – Gusiew
5. Gronowo – Mamonowo
6. Skandawa – Żeleznodorożnyj (ferrovia)

POLONIA – LITUANIA

Frontiere terrestri

1. Budzisko – Kalvarija
2. Ogrodniki – Lazdijai
3. Trakiszki – Mockava (Šeštokai) (ferrovia)

POLONIA – BIELORUSSIA

Frontiere terrestri

1. Bobrowniki – Bierestowica
2. Czeremcha – Wysokolitowsk (ferrovia)
3. Kukuryki – Kozłowiczy
4. Kuźnica – Bruzgi
5. Kuźnica – Grodno (ferrovia)
6. Połowce – Pieszczatka
7. Siemianówka – Swisłocz (ferrovia)

8. Sławatycze – Domaczewo

9. Terespol – Brześć

10. Terespol – Brześć (ferrovia)

11. Zubki – Bierestowica (ferrovia)

POLONIA – UCRAINA

Frontiere terrestri

1. Dorohusk – Jagodzin

2. Dorohusk – Jagodzin (ferrovia)

3. Hrebenne – Rawa Ruska

4. Hrebenne – Rawa Ruska (ferrovia)

5. Hrubieszów – Włodzimierz Wołyński (ferrovia)

6. Korczowa – Krakowiec

7. Krościenko – Chyrow (ferrovia)

8. Krościenko – Smolnica

9. Medyka – Szeginie

10. Przemyśl – Mościska (ferrovia)

11. Werchrata – Rawa Ruska (ferrovia)

12. Zosin – Ustiług

POLONIA - SLOVACCHIA

Frontiere terrestri

1. Barwinek – Vyšný Komárnik

2. Chochołów – Suchá Hora

3. Chyżne – Trstená

4. Konieczna – Becherov

5. Korbielów – Oravská Polhora

6. Łupków – Palota (ferrovia)
7. Łysa Polana – Tatranská Javorina
8. Muszyna – Plaveč (ferrovia)
9. Niedzica – Lysá nad Dunajcom
10. Piwniczna – Mníšek nad Popradom
11. Ujsoły – Novoť
12. Winiarczykówka – Bobrov
13. Zwardoń – Skalité (ferrovia)
14. Zwardoń-Myto – Skalité

Traffico frontaliero locale (*) e valichi di frontiera turistici (**)

1. Babia Góra – Babia Hora**
2. Balnica – Osadné**
3. Blechnarka – Stebnická Huta**
4. Bor – Oščadnica-Vreščovka**
5. Czeremcha – Čertižné**
6. Głuchaczki – Przełęcz Jałowiecka**
7. Góra Magura – Oravice**
8. Górka Gomółka – Skalité Serafínov**
9. Jaśliska – Čertižné*
10. Jaworki – Litmanová**
11. Jaworki – Stráňany**
12. Jaworzynka – Cerne **
13. Jurgów – Podspády*
14. Kacwin – Veľká Franková*/**
15. Leluchów – Čirč*/**
16. Milik – Legnava*

17. Muszynka – Kurov*

18. Ożenna – Nižná Polianka*/**

19. Pilsko – Pilsko**

20. Piwowarówka – Pil'hov*

21. Przegibek – Vychylovka*

22. Przełęcz Przysłop – Stará Bystrica**

23. Przywarówka – Oravská Polhora**

24. Radoszyce – Palota*/**

25. Roztoki Górne – Ruske Sedlo**

26. Rycerka – Nova Bystrica*

27. Rysy – Rysy**

28. Sromowce Niżne – Červený Kláštor**

29. Sromowce Wyżne – Lysá nad Dunajcom*

30. Szczawnica – Lesnica znak graniczny II/91**

31. Szczawnica – Lesnica znak graniczny II/94**

32. Szlachtowa – Veľký Lipník**

33. Wielka Racza – Veľká Rača**

34. Wierchomla Wielka – Kače*

35. Wysowa Zdrój – Cigeľka**

36. Wysowa Zdrój – Regetowka**

37. Zawoja-Czatoża – Oravská Polhora**

38. Zwardoń – Skalité**

POLONIA – REPUBBLICA CECA

Frontiere terrestri

1. Boboszów – Dolní Lipka

2. Bogatynia – Kunratice

3. Chałupki – Bohumín
4. Chałupki – Bohumín (ferrovia)
5. Cieszyn – Český Těšín
6. Cieszyn – Český Těšín (ferrovia)
7. Cieszyn – Chotěbuz
8. Czerniawa Zdrój – Nové Město p. Smrkem
9. Głuchołazy – Mikulovice
10. Głuchołazy – Mikulovice (ferrovia)
11. Golińsk – Starostín
12. Golkowice – Závada
13. Jakuszyce – Harrachov
14. Jasnowice – Bukovec
15. Konradów – Zlaté Hory
16. Kudowa Słone – Náchod
17. Leszna Górna – Horní Lištná
18. Lubawka – Královec
19. Lubawka – Královec (ferrovia)
20. Marklowice Górne – Dolní Marklovice
21. Międzylesie –Lichkov (ferrovia)
22. Mieroszów – Meziměstí (ferrovia)
23. Miloszów – Srbská
24. Paczków – Bílý Potok
25. Pietraszyn – Sudice
26. Pietrowice – Krnov
27. Pomorzowiczki – Osoblaha
28. Porajów – Hrádek nad Nisou
29. Przełęcz Okraj – Pomezní Boudy

30. Tłumaczów – Otovice

31. Trzebina – Bartultovice

32. Zawidów – Frýdlant v Čechách (ferrovia)

33. Zawidów – Habartice

34. Zebrzydowice – Petrovice u Karviné (ferrovia)

Traffico frontaliero locale (*) e valichi di frontiera turistici(**)

1. Beskidek – Beskydek*

2. Bolesław – Píšť*

3. Borucin – Chuchelná*

4. Branice – Úvalno*

5. Brzozowie – Česká Čermná**

6. Chałupki – Šilheřovice*

7. Chomiąża – Chomýž*

8. Czermna – Malá Čermná*

9. Duszniki Zdrój – Olešnice v Orlických horách (Čihalka)**

10. Dziewiętlice – Bernartice*

11. Głuszyca Górna – Janovičky**

12. Gorzyczki – Věřňovice*

13. Gródczanki – Třebom*

14. Jarnołtówek (Biskupia Kopa) – Zlaté Hory (Biskupská kupa)**

15. Jaworzynka – Hrčava*/**

16. Jodłów – Horní Morava**

17. Kaczyce Górne – Karviná Ráj II*

18. Kałków – Vidnava*

19. Kamieńczyk – Mladkov (Petrovičky)**

20. Kietrz – Třebom*

21. Krzanowice – Chuchelná*
22. Krzanowice – Strahovice*
23. Łączna – Zdoňov**
24. Łaziska – Věřňovice*
25. Lenarcice – Linhartovy*
26. Lutogniewice – Andělka**
27. Lutynia – Travná*/**
28. Mostowice – Orlické Záhoří*
29. Niedomirów – Žacléř**
30. Niemojów – Bartošovice v Orlických horách*/***
31. Nowa Morawa – Staré Město*/**
32. Okrzeszyn – Petříkovice**
33. Olza – Kopytov*
34. Ostra Góra – Machovská Lhota**
35. Owsiszcze – Píšť*
36. Pilszcz – Opava*
37. Polana Jakuszycka – Harrachov**
38. Przesieka – Špindlerův Mlýn**
39. Puńców – Kojkovice*
40. Radków – Božanov**
41. Równia pod Śnieżką – Luční bouda **
42. Rudyszwałd – Hať*
43. Ściborzyce Wielkie – Hněvošice*
44. Ściborzyce Wielkie – Rohov*
45. Śląski Dom – Luční bouda **
46. Sławniowice – Velké Kunětice*
47. Śnieżnik – vrchol Kralického Sněžníku**

48. Sowia Przełęcz – Soví sedlo (Jelenka)**

49. Stóg Izerski – Smrk**

50. Stożek – Malý Stožek*

51. Stożek – Velký Stožek**

52. Szrenica – Vosecká bouda (Tvarožník)**

53. Tworków – Hať*

54. Wiechowice – Vávrovice*

55. Wielka Czantorja – Nýdek**

56. Zieleniec – Masarykova chata**

57. Złoty Stok – Bílá Voda*

POLONIA – GERMANIA

Frontiere terrestri

1. Gryfino – Mescherin (fiume)

2. Gryfino – Mescherin

3. Gubin – Guben

4. Gubin – Guben (ferrovia)

5. Gubinek– Guben

6. Jędrzychowice – Ludwigsdorf

7. Kołbaskowo – Pomellen

8. Kostrzyn – Kietz

9. Kostrzyn – Kietz (ferrovia)

10. Krajnik Dolny – Schwedt

11. Krzewina Zgorzelecka – Ostritz

12. Kunowice – Frankfurt (ferrovia)

13. Łęknica – Bad Muskau

14. Lubieszyn – Linken

15. Miłów – Eisenhüttenstadt (fiume)
16. Olszyna – Forst
17. Osinów Dolny – Hohensaaten (fiume)
18. Osinów Dolny – Hohenwutzen
19. Porajów – Zittau
20. Przewóz – Podrosche
21. Rosówek – Rosow
22. Sieniawka – Zittau
23. Słubice – Frankfurt
24. Słubice – Frankfurt (fiume)
25. Świecko – Frankfurt (autostrada)
26. Świnoujście – Ahlbeck
27. Szczecin-Gumieńce – Grambow,Tantow (ferrovia)
28. Węgliniec – Horka (ferrovia)
29. Widuchowa – Gartz (fiume)
30. Zasieki – Forst
31. Zasieki – Forst (ferrovia)
32. Zgorzelec – Görlitz
33. Zgorzelec – Görlitz (ferrovia)

Traffico frontaliero locale

1. Bobolin – Schwennenz
2. Buk – Blankensee

Frontiere marittime

1. Darłowo
2. Dziwnów
3. Elbląg

4. Frombork
5. Gdańsk – Górki Zachodnie
6. Gdańsk – Nowy Port
7. Gdańsk – Port Północny
8. Gdynia
9. Hel
10. Jastarnia
11. Kołobrzeg
12. Łeba
13. Mrzeżyno
14. Nowe Warpno
15. Świnoujście
16. Szczecin-Port
17. Trzebież
18. Ustka
19. Władysławowo

Frontiere aeree

1. Biała Podlaska
2. Bydgoszcz
3. Gdańsk – Rębiechowo
4. Jelenia Góra
5. Katowice – Pyrzowice
6. Kielce – Masłów
7. Kraków – Balice
8. Lubin
9. Łódź – Lublinek

10. Mielec
11. Poznań – Ławica
12. Rzeszów – Jasionka
13. Świdnik
14. Szczecin – Goleniów
15. Szymanyk – Szczytna
16. Warszawa – Babice
17. Warszawa – Okęcie
18. Wrocław – Strachowice
19. Zielona Góra – Babimost
20. Zielona Góra – Przylep

PORTOGALLO

Frontiere marittime

CONTINENTALI

- Aveiro
- C. das Freiras
- Cascais
- Doca dos Olivais - Lisboa
- Cais de Estiva Velha - Porto
- Faro
- Figueira da Foz
- Lagos
- Leixões
- Porto de Lisboa
- Marina de Vila Moura
- Nazaré
- Olhão
- Peniche
- Portimão
- Póvoa do Varzim
- S. Martinho do Porto
- Sesimbra
- Setúbal
- Sines
- Viana do Castelo

REGIONE AUTONOMA DI MADEIRA

- PF 208 - Porto di Funchal
- Porto de Porto Santo - Ilha de Porto Santo

REGIONE AUTONOMA DELLE AZZORRE

- Porto de Angra do Heroismo/Praia da Vitoria - Ilha de Terceira
- Porto de Ponta Delgada - Ilha de S. Miguel
- Cais da Horta - Ihla do Faial

Frontiere aeree

CONTINENTALI

- Aeroporto de Lisboa
- Aeroporto de Faro
- Aeroporto Francisco Sá Carneiro - Porto

REGIONE AUTONOMA DI MADEIRA

- Aeroporto de Santa Catarina - Ilha da Madeira
- Aeroporto de Porto Santo - Ilha de Porto Santo

REGIONE AUTONOMA DELLE AZZORRE

- Aerogare civil das Lajes - Ilha Terceira
- Aeroporto de Santa Maria - Ilha de Santa Maria
- Aeroporto de Ponta Delgada - Ilha de San Miguel

SLOVENIA

SLOVENIA – ITALIA

Frontiere terrestri

1. Fernetiči – Fernetti
2. Kozina – Pesse
3. Lazaret – S. Bartolomeo
4. Lipica – Lipizza
5. Neblo – Venco
6. Nova Gorica – Casa Rossa
7. Nova Gorica – Gorizia (ferrovia)
8. Predel – Passo del Predil
9. Rateče – Fusine Laghi
10. Robič – Stupizza
11. Sežana – Villa Opicina (ferrovia)
12. Škofije – Rabuiese
13. Učeja – Uccea
14. Vrtojba – S. Andrea Vertoiba

Traffico frontaliero locale

1. Britof – Mulino Vechio
2. Čampore – Chiampore
3. Golo Brdo – Mernico
4. Gorjansko – S. Pelagio
5. Hum – S. Floriano
6. Kaštelir – S. Barbara
7. Klariči – Iamiano

8. Livek – Polava di Cepletischis

9. Log pod Mangrtom – Cave del Predil

10. Lokvica – Devetacchi

11. Miren – Merna

12. Most na Nadiži – Ponte Vittorio

13. Nova Gorica I – S. Gabriele

14. Osp – Prebenico Caresana

15. Plavje – Noghera

16. Plešivo – Plessiva

17. Pristava – Rafut

18. Repentabor – Monrupino

19. Robidišče – Robedischis

20. Šempeter – Gorizia/S.Pietro

21. Socerb – S. Servolo

22. Solarji – Solarie di Drenchia

23. Solkan – Salcano I

24. Vipolže – Castelleto Versa

Valichi di frontiera agricoli

1. Botač – Botazzo

2. Cerej – Muggia

3. Draga – S. Elia

4. Gročana – Grozzana

5. Gropada – Gropada

6. Jevšček – Monte Cau

7. Mavhinje – Malchina

8. Medana – Castelleto Zeglo

9. Mišček – Misceco

10. Opatje selo – Palichisce Micoli

11. Orlek – Orle

12. Podklanec – Ponte di Clinaz

13. Podsabotin – S. Valentino

14. Pri bajtarju – Scale di Grimacco

15. Šentmaver – Castel S.Mauro

16. Škrljevo – Scrio

17. Solkan Polje – Salcano II

18. Šturmi – Bocchetta di topolo

19. Valerišče – Uclanzi

20. Voglje – Vogliano

21. Zavarjan-Klobučarji – Zavarian di Clabuzzaro

Valichi di frontiera che rientrano in accordi speciali

1. Libero accesso dal Canin alla vetta del Canin

2. Libero accesso dal Mangart alla vetta del Mangart

SLOVENIA - AUSTRIA

Frontiere terrestri

1. Duh na Ostrem vrhu – Grosswalz

2. Gederovci – Sicheldorf

3. Gornja Radgona – Radkersburg

4. Holmec – Grablach

5. Jesenice – Rosenbach (ferrovia)

6. Jezersko – Seebergsattel

7. Jurij – Langegg

8. Karavanke – Karawankentunnel

9. Korensko sedlo – Wurzenpass

10. Kuzma – Bonisdorf

11. Libeliče – Leifling

12. Ljubelj – Loiblpass

13. Maribor – Spielfeld (ferrovia)

14. Mežica – Raunjak

15. Pavličevo sedlo – Paulitschsattel

16. Prevalje – Bleiburg (ferrovia)

17. Radlje – Radlpass

18. Šentilj – Spielfeld

19. Šentilj – Spielfeld (autostrada)

20. Trate – Mureck

21. Vič/Dravograd – Lavamünd

Traffico frontaliero locale

1. Cankova – Zelting

2. Fikšinci – Gruisla

3. Gerlinci – Poelten

4. Gradišče – Schlossberg

5. Kapla – Arnfels

6. Korovci – Goritz

7. Kramarovci – Sankt Anna

8. Matjaševci – Tauka

9. Muta – Soboth

10. Pernice – Laaken

11. Plač – Ehrenhausen

12. Remšnik – Oberhaag

13. Sladki Vrh – Weitersfeld

14. Sotina – Kalch

15. Špičnik – Sulztal

16. Svečina – Berghausen

Valichi di frontiera di montagna

1. Duh na Ostrem vrhu – Grosswalz: tutto l'anno

2. Golica – Kahlkogel: dal 15 aprile al 15 novembre

3. Gradišče – Schlossberg: dal 1º marzo al 30 novembre

4. Kamniške Alpe – Steiner Alpen: dal 15 aprile al 15 novembre

5. Kepa – Mittagskogel: dal 15 aprile al 15 novembre

6. Koprivna – Luscha: dal 15 aprile al 15 novembre

7. Košenjak – Huehnerkogel: dal 15 aprile al 15 novembre

8. Košuta – Koschuta: dal 15 aprile al 15 novembre

9. Olševa – Ushowa: dal 15 aprile al 15 novembre

10. Peč – Ofen: solo durante il tradizionale raduno annuale degli alpinisti

11. Peca – Petzen: dal 15 aprile al 15 novembre

12. Prelaz Ljubelj – Loiblpass: dal 15 aprile al 15 novembre

13. Radlje – Radlberg: dal 1º marzo al 30 novembre

14. Radlje – Radlpass: dal 1º marzo al 30 novembre

15. Remšnik – Remschnigg: dal 1º marzo al 30 novembre

16. Stol – Hochstuhl: dal 15 aprile al 15 novembre

17. Sv. Jernej – St. Bartholomäus: dal 1º marzo al 30 novembre

18. Tromeja – Dreiländereck: dal 15 aprile al 15 novembre

Valichi di frontiera che rientrano in accordi speciali

1. Cippo confinario X/331 – Schmirnberg – Langegg – il transito di frontiera è consentito per il pernottamento nel rifugio "Dom škorpion"

2. Cippo confinario XIV/266 – il transito di frontiera è consentito per le cerimonie religiose nella chiesa di S. Urbano (seconda domenica di luglio e prima domenica di ottobre, dalle 9.00 alle 18.00)

3. Cippo confinario XXII/32 – il transito di frontiera è consentito per le cerimonie religiose nella chiesa di S. Leonardo (seconda domenica di agosto, dalle 9.00 alle 18.00)

4. Cippo confinario XXIII/141 – il transito di frontiera è consentito per le cerimonie religiose nelle parrocchie di Ebriach-Trögern e di Jezersko (seconda e penultima domenica di maggio, dalle 9.00 alle 18.00)

5. Cippo confinario XXVII/277 – il transito di frontiera è consentito nella zona di Peč per il tradizionale raduno annuale degli alpinisti

6. Valichi di frontiera - (conformemente all'accordo tra il governo della Repubblica di Slovenia e quello della Repubblica d'Austria sul traffico turistico nelle zone di frontiera (INTERREG/PHARE - CBC - border area panorama path) - Uradni list RS MP.št. 11/2000):

1. Pernice – Laaken,

2. Radelca – Radlberg,

3. Špičnik – Šentilj,

4. Šentilj – Sladki vrh – Mureck,

5. Mureck – Bad Radkersburg,

6. River navigation on the Mur:

   – Trate – Gornja Radgona – Radenci,

   – Mureck – Bad Radkersburg.

SLOVENIA - UNGHERIA

Frontiere terrestri

1. Čepinci – Kétvölgy

2. Dolga vas – Rédics

3. Hodoš – Bajánsenye

4. Hodoš – Bajánsenye (ferrovia)

5. Kobilje – Nemesnép

6. Martinje – Felsőszölnök

7. Pince – Tornyiszentmiklós

8. Prosenjakovci – Magyarszombatfa

SLOVENIA – CROAZIA

Frontiere terrestri

(1) Babno Polje – Prezid

(2) Bistrica ob Sotli – Razvor

(3) Božakovo – Obrež

(4) Brezovica pri Gradinu – Lucija

(5) Brezovica – Brezovica

(6) Dobova – Savski Marof (ferrovia)

(7) Dobovec – Lupinjak

(8) Dragonja – Kaštel

(9) Drenovec – Gornja Voća

(10) Gibina – Bukovje

(11) Gruškovje – Macelj

(12) Hotiza – Sveti Martin na Muri

(13) Ilirska Bistrica – Šapjane (ferrovia)

(14) Imeno – Kumrovec (ferrovia)

(15) Imeno – Miljana

(16) Krasinec – Pravutina

(17) Krmačina – Vivodina

(18) Jelšane – Rupa

(19) Lendava – Čakovec (ferrovia)

(20) Meje – Zlogonje

(21) Metlika – Jurovski brod

(22) Metlika – Kamanje (ferrovia)

(23) Nova vas ob Sotli – Draše

(24) Novi Kot – Prezid I

(25) Novokračine – Lipa

(26) Obrežje – Bregana

(27) Orešje – Mihanović Dol

(28) Osilnica – Zamost

(29) Ormož – Otok Virje

(30) Petišovci – Mursko središče

(31) Petrina – Brod na Kupi

(32) Planina v Podboču – Novo Selo Žumberačko

(33) Podčetrtek – Luke Poljanske

(34) Podgorje – Vodice

(35) Podplanina – Čabar

(36) Radovica – Kašt

(37) Rajnkovec – Mali Tabor

(38) Rakitovec – Buzet (ferrovia)

(39) Rakitovec – Slum

(40) Rakovec – Kraj Donji

(41) Razkrižje – Banfi

(42) Rigonce – Harmica

(43) Rogatec – Đurmanec (ferrovia)

(44) Rogatec – Hum na Sotli

(45) Rogatec I – Klenovec Humski

(46) Sečovlje – Plovanija

(47) Sedlarjevo – Plavić

(48) Slovenska vas – Bregana naselje

(49) Sočerga – Požane

(50) Sodevci – Blaževci

(51) Središče ob Dravi – Čakovec (ferrovia)

(52) Središče ob Dravi – Trnovec

(53) Središče ob Dravi I – Preseka

(54) Stara vas/Bizeljsko – Donji Čemehovec

(55) Starod – Pasjak

(56) Starod I – Vele Mune

(57) Vinica – Pribanjci

(58) Zavrč – Dubrava Križovljanska

(59) Zg. Leskovec – Cvetlin

(60) Žuniči – Prilišće

Frontiere marittime

1. Izola – Isola (stagionale)
2. Koper – Capodistria
3. Piran – Pirano

Frontiere aeree

1. Ljubljana – Brnik
2. Maribor – Slivnica
3. Portorož – Portorose

SLOVACCHIA

SLOVACCHIA - AUSTRIA

Frontiere terrestri

1. Bratislava – Devínska Nová Ves – Marchegg (ferrovia)
2. Bratislava port (fiume)
3. Bratislava, Jarovce – Kittsee
4. Bratislava, Jarovce – Kittsee (autostrada)
5. Bratislava, Petržalka – Berg
6. Bratislava, Petržalka – Kittsee (ferrovia)
7. Moravský Svätý Ján – Hohenau
8. Záhorská Ves – Angern (fiume)

SLOVACCHIA - REPUBBLICA CECA

Frontiere terrestri

1. Brodské (autostrada) – Břeclav (autostrada)
2. Brodské – Lanžhot
3. Čadca – Milošová -Šance
4. Čadca – Mosty u Jablunkova (ferrovia)
5. Červený Kameň – Nedašova Lhota
6. Drietoma – Starý Hrozenkov
7. Holíč – Hodonín
8. Holíč – Hodonín (ferrovia))
9. Horné Srnie – Brumov-Bylnice
10. Horné Srnie – Vlárský průsmyk (ferrovia)
11. Klokočov – Bílá
12. Kúty – Lanžhot (ferrovia)
13. Lúky pod Makytou – Horní Lideč (ferrovia)

14. Lysá pod Makytou – Střelná
15. Makov – Bílá-Bumbálka
16. Makov – Velké Karlovice
17. Moravské Lieskové – Strání
18. Nová Bošáca – Březová
19. Skalica – Sudoměřice
20. Skalica – Sudoměřice (ferrovia)
21. Svrčinovec – Mosty u Jablunkova
22. Vrbovce – Velká nad Veličkou
23. Vrbovce – Velká nad Veličkou (ferrovia)

SLOVACCHIA - POLONIA

Frontiere terrestri

1. Becherov – Konieczna
2. Bobrov – Winiarczykówka
3. Lysá nad Dunajcom – Niedzica
4. Mníšek nad Popradom – Piwniczna
5. Novoť – Ujsoły
6. Oravská Polhora – Korbielów
7. Palota – Łupków (ferrovia)
8. Plaveč – Muszyna (ferrovia)
9. Skalité – Zwardoń (ferrovia)
10. Skalité – Zwardoń-Myto
11. Suchá Hora – Chochołów
12. Tatranská Javorina – Łysa Polana
13. Trstená – Chyżne
14. Vyšný Komárnik – Barwinek

Traffico frontaliero locale (*) e valichi di frontiera turistici (**)

1. Babia hora – Babia Góra**
2. Čertižné – Jaśliska*
3. Čertižné –Czeremcha**
4. Červený Kláštor – Sromowce Niżne**
5. Čierne – Jaworzynka**
6. Cigeľka – Wysowa Zdrój**
7. Čirč – Leluchów*/**
8. Gluchačky – Przełęcz Jałowiecka**
9. Kače – Wierchomla Wielka*
10. Kurov – Muszynka*
11. Legnava – Milik*
12. Lesnica znak graniczny II/91 – Szczawnica**
13. Lesnica znak graniczny II/94 – Szczawnica**
14. Litmanová – Jaworki**
15. Lysá nad Dunajcom – Sromowce Wyżne*
16. Nižná Polianka – Ożenna*/**
17. Nová Bystrica – Rycerka*
18. Oravice – Góra Magura**
19. Oravská Polhora – Przywarówka**
20. Oravská Polhora – Zawoja-Czatoża**
21. Osadné – Balnica**
22. Oščadnica-Vrečšovka – Bor*
23. Palota – Radoszyce*/**
24. Piľhov – Piwowarówka*
25. Pilsko – Pilsko**
26. Podspády – Jurgów*

27. Regetovka – Wysowa Zdrój**

28. Ruské Sedlo – Roztoki Górne**

29. Rysy – Rysy**

30. Skalité – Zwardoń**

31. Skalité Serafínov – Górka Gomółka**

32. Stará Bystrica – Przełęcz Przysłop**

33. Stebnická Huta – Blechnarka**

34. Stráňany – Jaworki**

35. Veľká Franková – Kacwin*/**

36. Veľká Rača – Wielka Racza**

37. Veľký Lipník – Szlachtowa**

38. Vychylovka – Przegibek*

SLOVACCHIA - UCRAINA

Frontiere terrestri

1. Čierna nad Tisou – Čop (ferrovia)

2. Ubľa – Malyj Bereznyj

3. Vyšné Nemecké – Užhorod

SLOVACCHIA - UNGHERIA

Frontiere terrestri

1. Čaňa – Hidasnémeti (ferrovia)

2. Čunovo (autostrada) – Rajka

3. Domica – Aggtelek

4. Fiľakovo – Somoskőújfalu (ferrovia)

5. Hosťovce – Tornanádaska

6. Kalonda – Ipolytarnóc

7. Komárno – Komárom

8. Komárno – Komárom (ferrovia)

9. Komárno – Komárom (fiume)
10. Kráľ – Bánréve
11. Lenartovce – Bánréve (ferrovia)
12. Medveďov – Győr-Vámosszabadi
13. Milhosť – Tornyosnémeti
14. Rusovce – Rajka
15. Rusovce – Rajka (ferrovia)
16. Šahy – Parassapuszta
17. Salka – Letkés
18. Šiatorská Bukovinka – Salgótarján
19. Slovenské Ďarmoty – Balassagyarmat
20. Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely
21. Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely (ferrovia)
22. Štúrovo – Esztergom
23. Štúrovo – Szob (ferrovia)
24. Veľký Kamenec – Pácin

Porti

Bratislava - prístav /porto (fiume) (nessun valico di frontiera corrispondente)

Frontiere aeree

1. Aroporto di Bratislava
2. Aeroporto di Košice
3. Aeroporto di Poprad

FINLANDIA

Frontiere terrestri

Vaalimaa

Vainikkala (ferroviario)

Nuijamaa

Niirala

Vartius

Raja-Jooseppi

Imatra*

Kelloselkä*

Kortesalmi*

Kolmikanta*

Uukuniemi*

Valkeavaara*

Ruhovaara*

Haapavaara*

Leminaho*

Inari*

Kokkojärvi*

Kivipuro*

Rajakangas*

Karikangas*

Karttimo*

Kurvinen*

Onkamo*

Virtaniemi*

NOTA: I valichi di frontiera si basano sull'accordo fra il governo della Repubblica di Finlandia ed il governo della Federazione russa relativo ai reciproci valichi doganali (Helsinki, 11 marzo 1994). I valichi contrassegnati da un asterisco sono soggetti a limitazioni, in conformità dell'accordo, e vengono aperti al traffico in caso di necessità. Il traffico è costituito quasi esclusivamente dal trasporto di legname. La maggior parte dei valichi è quasi sempre chiusa.

Aeroporti

Enontekiö

Helsinki – Malmi

Helsinki – Vantaa

Ivalo

Joensuu

Jyväskylä

Kajaani

Kemi – Tornio

Kittilä

Kruunupyy

Kuopio

Kuusamo

Lappeenranta

Maarianhamina

Mikkeli

Oulu

Pori

Rovaniemi

Savonlinna

Tampere – Pirkkala

Turku

Vaasa

Varkaus

Frontiere marittime

Valichi portuali per navi da pesca e mercantili

Eckerö

Hamina

Hanko

Haukipudas

Helsinki

Inkoo

Kalajoki

Kaskinen (anche per imbarcazioni da diporto)

Kemi (anche per imbarcazioni da diporto)

Kokkola

Kotka

Kristiinankaupunki

Lappeenranta

Loviisa

Långnäs

Maarianhamina (anche per imbarcazioni da diporto)

Naantali

Nuijamaa (anche per imbarcazioni da diporto)

Oulu

Parainen

Pietarsaari (anche per imbarcazioni da diporto)

Pori (anche per imbarcazioni da diporto)

Porvoo

Raahe

Rauma (anche per imbarcazioni da diporto)

Tammisaari

Tornio

Turku

Uusikaupunki (anche per imbarcazioni da diporto)

Vaasa

Stazioni di guardacoste e di guardie di frontiera che servono da valichi di frontiera per imbarcazioni da diporto ed idrovolanti

Bågaskär

Enskär

Glosholmen

Haapasaaret

Hanko (anche per idrovolanti)

Hiittinen

Jussarö

Kalajoki

Kokkola

Kotka (anche per idrovolanti)

Kummelgrund

Kökar

Maarianhamina (anche per idrovolanti)

Mäntyluoto

Nauvo

Orrengrund

Pirttisaari

Porkkala (anche per idrovolanti)

Raahe

Röyttä

Santio

Storklubb

Suomenlinna (anche per idrovolanti)

Susiluoto

Valassaaret

Vallgrund

Virpiniemi

SVEZIA

Arlanda

Arvidsjaur

Borlänge

Gävle

Göteborg

Halmstad

Helsingborg

Härnösand

Jönköping

Kalmar

Karlshamn

Karlskrona

Karlstad

Kristianstad

Landskrona

Landvetter

Lidköping

Linköping

Luleå

Lysekil

Malmö

Marstrand

Mora

Norrköping

Nyköping

Nynäshamn

Oxelösund

Ronneby

Sandhamn

Simrishamn

Slite

Stockholm

Strömstad

Sundsvall

Säffle

Söderköping

Södertälje

Trelleborg

Trollhättan

Uddevalla

Umeå

Visby

Västerås

Växjö

Ystad

Örebro

Örnsköldsvik

Östersund

ISLANDA

Aeroporti

Akureyri

Egilsstaðir

Höfn

Keflavík

Reykjavík

Porti

Akranes

Akureyri

Bolungarvík

Fáskrúðsfjörður

Fjarðarbyggð

Grindavík

Grundarfjörður

Grundartangi

Hafnarfjörður

Húsavík

Höfn

Ísafjörður

Patreksfjörður

Raufarhöfn

Reykjanesbær

Reykjavík

Sandgerði

Sauðárkrókur

Seyðisfjörður

Siglufjörður

Skagaströnd

Vestmannaeyjar

Vopnafjörður

Þorlákshöfn

Þórshöfn

NORVEGIA

AEROPORTI	*FRONTIERE MARITTIME*	*FRONTIERE TERRESTRI*
Gardermoen	Oslo	Storskog
Fagernes	Halden	
Geilo	Sarpsborg	
Sandefjord	Fredrikstad	
Skien	Hvaler	
Notodden	Moss	
Kristiansand	Follo	
Sola	Drammen	
Haugesund	Hurum	
Leirvik	Holmestrand	
Bergen indre	Horten	
Ålesund	Tønsberg	
Molde	Sandefjord	
Kristiansund	Larvik	
Ørland	Skien	
Røros	Porsgrunn	
Stjørdal	Kragerø	
Bodø	Arendal	
Narvik	Grimstad	
Sortland	Risør	
Bardufoss	Kristiansand	
Tromsø	Farsund	
Alta	Flekkefjord	
Lakselv	Mandal	

Kirkenes	Egersund
	Gjesdal
	Hå
	Sandnes
	Sokndal
	Rana
	Sola
	Stavanger
	Haugesund
	Tysvær
	Odda
	Lindås
	Askøy
	Sotra
	Leirvik
	Bergen indre
	Høyanger
	Årdalstangen
	Florø
	Måløy
	Ålesund
	Molde
	Kristiansund
	Ørland
	Hummelvik
	Orkanger
	Trondheim

Steinkjer

Stjørdal

Namsos

Mosjøen

Bodø

Narvik

Sortland

Svolvær

Gryllefjord

Harstad

Balsfjord

Finnsnes

Karlsøy

Lyngen

Skjervøy

Tromsø

Hammerfest

Havøysund

Honningsvåg

Alta

Båtsfjord

Vardø

Kjøllefjord

Vadsø

Kirkenes

ALLEGATO II
Giustificativi atti a stabilire l'attendibilità dei motivi d'ingresso

1. I giustificativi previsti all'articolo 5, paragrafo 2, sono i seguenti:

a) in caso di viaggi d'affari:

– l'invito da parte di un imprenditore o di un'autorità a incontri o a manifestazioni di carattere commerciale, industriale o di servizio;

– altre pezze d'appoggio dalle quali risulta chiaramente che si tratta di rapporti d'affari o di servizio;

– il biglietto d'ingresso per fiere e congressi.

b) in caso di viaggi per motivi di studio o di formazione:

– il certificato d'iscrizione, rilasciato da un istituto scolastico al fine di partecipare a seminari teorici e pratici di formazione e di perfezionamento;

– il tesserino studenti e i certificati relativi ai corsi seguiti.

c) in caso di viaggi turistici o privati:

– un invito dell'ospitante;

– una pezza d'appoggio relativa alla struttura che fornisce alloggio;

– la conferma della prenotazione dell'organizzatore di un giro turistico;

– il biglietto del viaggio di ritorno o biglietto per il giro turistico.

d) per i beneficiari del regime del traffico di frontiera locale:

– un certificato attestante la residenza nella zona di frontiera, se ciò non è specificato nel documento di viaggio;

– qualunque documento atto a giustificare l'attraversamento frequente della frontiera ai fini del piccolo traffico di frontiera, quali certificati o attestati che dimostrino legami familiari, documenti che certifichino la proprietà di un bene oltre la frontiera, ecc.

e) in caso di viaggi per altri motivi:

– gli inviti, le prenotazioni o i programmi;

– le conferme di partecipazione, i biglietti d'ingresso o le ricevute, ecc.,

per manifestazioni politiche, scientifiche, culturali, sportive o religiose, dando informazioni il più possibile dettagliate, per esempio il nome dell'ente che ha trasmesso l'invito o la durata del soggiorno.

2. La presunzione di disponibilità dei mezzi in quantità necessaria, quale prevista dall'articolo 5, paragrafi 1 e 3, si basa, ad esempio, sul possesso di contanti, assegni di viaggiatori ("traveller's cheque"), carte di credito e dichiarazioni di avallo. I documenti che attestano la presa in carico del cittadino di paesi terzi da parte di una persona legalmente residente nello Stato membro di destinazione possono altresì costituire una prova della sufficienza dei mezzi di sussistenza.

3. Se l'assicurazione per il viaggio prevista all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), non è richiesta ai sensi della parte V, punto 1.4, secondo comma, terzo trattino, delle Istruzioni consolari comuni, tale esenzione figura nella zona riservata alle autorità nazionali del visto («ASSURANCE NON REQUISE»).

ALLEGATO III
Importi di riferimento per l'attraversamento delle frontiere fissati annualmente dalle autorità nazionali

BELGIO

La legge prevede in generale la verifica dei mezzi di sussistenza sufficienti senza precisarne le modalità vincolanti.

La prassi amministrativa è la seguente:

Straniero che risiede da un privato

La prova dei mezzi di sussistenza può essere fornita mediante un impegno di presa a carico, sottoscritto dalla persona che alloggerà lo straniero in Belgio e legalizzato dall'amministrazione comunale del luogo di residenza.

L'impegno di presa a carico riguarda le spese di soggiorno, di assistenza sanitaria, di alloggio e di rimpatrio dello straniero, qualora quest'ultimo non possa provvedervi e per evitare che esse siano sostenute dai poteri pubblici. L'impegno deve essere sottoscritto da una persona *solvibile* e, se si tratta di uno straniero, in possesso di un'autorizzazione di soggiorno o di dimora.

Se necessario, si può inoltre richiedere allo straniero di addurre la prova di risorse personali.

Qualora non disponga di alcun credito finanziario, deve poter disporre di circa 38 euro per ogni giorno del soggiorno previsto.

Straniero che risiede in albergo

Lo straniero, qualora non fornisca la prova di un qualunque credito, deve poter disporre di circa 50 euro ogni giorno del soggiorno previsto.

Nella maggioranza dei casi, l'interessato inoltre deve esibire un documento di trasporto (biglietto di aereo) che gli consenta di ritornare nel suo paese di origine o di residenza.

REPUBBLICA CECA

Gli importi di riferimento sono fissati nella legge n. 326/1999 Sb., relativa alla residenza degli stranieri nella Repubblica ceca e alla modifica di alcune leggi.

A norma della sezione 5 della legge relativa alla residenza degli stranieri nella Repubblica ceca, a richiesta della polizia uno straniero è obbligato a esibire un documento che conferma la disponibilità di fondi per il suo soggiorno nel territorio (sezione 13) o un invito certificato risalente a non più di 90 giorni dalla data di certificazione da parte della polizia (sezioni 15 e 180).

La sezione 13 prevede quanto segue:

"Fondi a copertura del soggiorno nel territorio

1) Salvo diversa disposizione tra quelle seguenti, per provare la disponibilità di fondi a copertura del soggiorno nel territorio, occorre esibire:

a) fondi che ammontino almeno:

– a 0,5 volte il minimo di sussistenza stabilito da un regolamento speciale e necessario per coprire la sussistenza e altre esigenze persoali di base (in seguito: "minimo di sussistenza per esigenze personali") per ogni giorno di soggiorno qualora il periodo non superi i 30 giorni,

– a 15 volte il minimo di sussistenza per esigenze personali se il periodo di soggiorno nel territorio supera i 30 giorni; la somma può essere aumentata fino al doppio del minimo di sussistenza per ogni mese intero di soggiorno previsto nel territorio,

– a 50 volte il minimo di sussistenza per esigenze personali nel caso di un soggiorno per motivi professionali la cui durata complessiva sia superiore a 90 giorni, oppure

– un documento che confermi il pagamento dei servizi connessi al soggiorno dello straniero nel territorio o un documento che confermi la gratuità di tali servizi.

2) Invece di fondi di cui al punto 1, per provare la disponibilità di fondi a copertura del soggiorno nel territorio si può esibire:

a) un estratto conto bancario a nome dello straniero che confermi che quest'ultimo è libero di utilizzare fondi per l'ammontare di cui al punto 1 durante il suo soggiorno nella Repubblica ceca, oppure

b) un altro documento che certifichi la disponibilità dei fondi, come una carta di credito riconosciuta a livello internazionale.

3) Per provare la disponibilità di fondi a copertura del suo soggiorno, uno straniero che studia nel territorio può esibire un impegno di un'autorità statale o di una persona giuridica di coprire il soggiorno dello straniero con fondi equivalenti al minimo di sussistenza per esigenze personali per un mese del periodo di soggiorno previsto, oppure un documento che confermi che tutte le spese relative ai suoi studi e al suo soggiorno saranno coperte dall'organismo di accoglienza (scuola). Qualora la somma in questione non raggiunga l'importo richiesto, lo straniero è tenuto o esibire un documento che provi il possesso di fondi equivalenti alla differenza tra il minimo di sussistenza per esigenze personali e l'importo dell'impegno per il periodo di soggiorno previsto; tali fondi non devono comunque essere superiori a sei volte il minimo di sussistenza per esigenze personali. Il documento relativo alla disponibilità di mezzi per il soggiorno di una persona può essere sostituito da una decisione o da un accordo sull'assegnazione di un sussidio in base a un trattato internazionale al quale la Repubblica ceca sia vincolata.

4) Uno straniero di età inferiore ai 18 anni è tenuto a provare la disponibilità di fondi a copertura del suo soggiorno, conformemente al punto 1, equivalenti alla metà dell'importo ivi indicato."

La sezione 15 prevede quanto segue:

"Invito

In caso di invito, la persona che invita uno straniero si impegna a coprire le seguenti spese:

a) spese relative alla sussistenza dello straniero per tutto il periodo di soggiorno nel territorio, fino alla sua partenza dal territorio stesso,

b) spese relative all'alloggio dello straniero per tutto il periodo di soggiorno nel territorio, fino alla sua partenza dal territorio stesso,

c) spese relative all'assistenza medica per lo straniero per tutto il periodo di soggiorno nel territorio, fino alla sua partenza dal territorio stesso, e al trasferimento dello straniero in caso di malattia e delle sue spoglie mortali in caso di decesso,

d) spese sostenute dalla polizia in relazione al soggiorno dello straniero nel territorio e al suo rientro in caso di espulsione amministrativa."

DANIMARCA

Ai sensi della legge danese sugli stranieri lo straniero, all'atto dell'ingresso nel territorio danese, deve disporre di mezzi sufficienti per il suo sostentamento e per il viaggio di ritorno.

La valutazione di tali mezzi si basa per ogni caso su una stima concreta effettuata dai servizi di controllo all'ingresso in base alla situazione economica dello straniero, tenendo conto delle informazioni sulle possibilità di cui dispone in materia di alloggio e di viaggio di ritorno.

L'amministrazione ha determinato un importo per valutare se lo straniero disponga di mezzi di sostentamento sufficienti. Si considera pertanto che in linea di principio lo straniero debba disporre di 300 DKK ogni 24 ore.

Lo straniero deve inoltre fornire la prova dei mezzi sufficienti per il viaggio di ritorno, ad esempio sotto forma di un biglietto di ritorno.

GERMANIA

L'articolo 60, secondo comma della legge sugli stranieri del 9 luglio 1990 (AuslG) stabilisce che lo straniero potrà essere, tra l'altro, allontanato alla frontiera, se sussiste una ragione di allontanamento.

È il caso per esempio, dello straniero che ricorre o che deve ricorrere all'assistenza sociale, per sé, per i membri della sua famiglia che risiedono nel territorio tedesco o per altre persone a carico (articolo 46, sesto comma della AuslG).

Non esistono tariffe di riferimento che possono essere messe a disposizione del personale addetto al controllo. Nella prassi, di norma, l'importo base utilizzato come importo di riferimento equivale a 25 euro/giorno. Lo straniero deve inoltre disporre di un biglietto di ritorno o di mezzi equivalenti (o dell'equivalente in denaro).

Tuttavia, prima di pronunciare il rifiuto d'ingresso, si deve dare la possibilità allo straniero di produrre in modo legale e in tempi ragionevoli, i mezzi necessari per il soggiorno in Germania, avvalendosi per es.

– di una garanzia bancaria di un istituto di credito tedesco

– di una dichiarazione da parte dell'ospite dalla quale risulta che si fa garante per lo straniero

– di un vaglia telegrafico

– del deposito di una prestazione di garanzia presso il Servizio stranieri competente in materia di soggiorno.

ESTONIA

A norma della legislazione estone, lo straniero che arriva in Estonia senza una lettera di invito deve fornire, a richiesta di un funzionario di frontiera all'ingresso nel paese, la prova di possedere mezzi finanziari sufficienti per coprire le spese relative al suo soggiorno in Estonia e al suo rientro. Si considerano sufficienti per ogni giorno autorizzato mezzi finanziari equivalenti a 0,2 volte il salario minimo mensile stabilito dal governo della Repubblica.

In caso contrario, la persona che invita si assume la responsabilità delle spese relative al soggiorno dello straniero in Estonia e al suo rientro.

GRECIA

Il decreto ministeriale n. 3011/2/1f dell' 11 gennaio 1992 fissa l'ammontare dei mezzi di sussistenza di cui devono disporre i cittadini stranieri che intendono entrare nel territorio della Repubblica ellenica, fatti salvi i cittadini degli Stati membri della Comunità europea.

In virtù di tale decreto ministeriale, per l'ingresso nel territorio greco di cittadini stranieri di paesi non membri della Comunità europea, è richiesta una somma pari a 20 euro diari in valuta straniera per persona e un minimo di 100 euro.

Per quanto riguarda i minorenni che sono membri della famiglia dello straniero l'importo giornaliero è ridotto del 50 %.

Dato che i paesi non comunitari esigono che i cittadini greci cambino valuta estera alla frontiera, la stessa misura è applicata ai cittadini di questi paesi, sulla base della reciprocità.

SPAGNA

Riportiamo in appresso l'ammontare minimo dei mezzi economici di cui gli stranieri debbono dimostrare di disporre.

a) Per il loro sostentamento, durante il soggiorno in Spagna, 30 euro - o l'equivalente legale in moneta straniera - moltiplicato per il numero di giorni previsti per il soggiorno in Spagna e per il numero di membri della famiglia o dei parenti che li accompagnano. L'ammontare minimo che debbono dimostrare di disporre è, in ogni caso, di 300 euro a persona, a prescindere dalla durata prevista del soggiorno.

b) Per il ritorno nel paese di provenienza o per il transito verso Stati terzi, il biglietto o i biglietti personali, non trasferibili e obliterati nel mezzo di trasporto che essi desiderano utilizzare.

Gli stranieri debbono dimostrare di disporre dei mezzi economici indicati esibendo i medesimi, qualora ne siano effettivamente provvisti, o presentando assegni certificati, assegni turistici, ricevute di versamenti, lettere di credito o un'attestazione bancaria di tali estremi. Si ammette, in mancanza, qualsiasi altro documento giustificativo ritenuto sufficiente dalle autorità spagnole di polizia di frontiera.

FRANCIA

L'importo di riferimento dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno previsto dallo straniero, o per il transito sul territorio francese se questi è diretto verso un paese terzo, corrisponde in Francia all'ammontare del salario minimo interprofessionale di crescita (SMIC), calcolato quotidianamente sulla base del tasso fissato il 1° gennaio dell'anno in corso.

L'importo è rivalutato periodicamente in funzione delle tendenze del costo della vita in Francia:

– automaticamente, non appena l'indice dei prezzi subisce un incremento superiore al 2%,

– per decisione del Governo, previo parere della Commissione nazionale di negoziazione collettiva, per accordare un aumento superiore all'evoluzione dei prezzi.

A partire dal 1° luglio 2002, l'importo quotidiano dello SMIC ammonta a 47,80 euro.

I titolari di una *attestation d'accueil* (attestato di accoglienza) devono disporre di un importo minimo pari a metà SMIC per il soggiorno in Francia. Tale ammontare è quindi di 23,90 euro al giorno.

ITALIA

L'articolo 4, comma 3, del "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" n. 286 del 25 luglio 1998, recita: "... l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dell'Interno ... Non potrà essere ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone, con i limiti e le deroghe previsti nei suddetti accordi".

L'accennata direttiva, che è stata emanata il 1° marzo 2000 e titola "Definizione dei mezzi di sussistenza per l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato", stabilisce che:

a) la disponibilità di mezzi di sussistenza può essere comprovata mediante esibizione di valuta o fideiussioni bancarie o polizze di fideiussorie assicurative o titoli di credito equivalenti ovvero con titoli di servizi prepagati o con atti comprovanti la disponibilità di fondi di reddito nel territorio nazionale;

b) gli importi monetari fissati nella presente direttiva verranno annualmente rivalutati, previa applicazione dei parametri relativi alla variazione media annua, elaborata dall'ISTAT e calcolata in base all'indice sintetico dei prezzi al consumo relativi ai prodotti alimentari, bevande, trasporti e servizi di alloggio;

c) lo straniero deve indicare la disponibilità di idoneo alloggio nel territorio nazionale ed il possesso della somma occorrente per il rimpatrio, comprovabile anche con l'esibizione del biglietto di ritorno;

d) i mezzi di sussistenza minimi necessari a persona per il rilascio del visto e per l'ingresso nel territorio nazionale per motivi turistici sono definiti secondo l'allegata tabella A.

TABELLA A

TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA RICHIESTI PER L'INGRESSO NEL TERRITORIO NAZIONALE PER TURISMO

Classi di durata del viaggio	Numero dei partecipanti al viaggio	
	Un partecipante	Due o più partecipanti
	Euro	Euro
Da 1 a 5 giorni quota fissa complessiva	269,60	212,81
Da 6 a 10 giorni quota a persona giornaliera	44,93	26,33
Da 11 a 20 giorni quota fissa + quota giornaliera a persona	51,64 36,67	25,82 22,21

Oltre i 20 giorni quota fissa + quota giornaliera a persona	206,58 27,89	118,79 17,04

CIPRO

A norma della legislazione sugli stranieri e l'immigrazione (regolamento 9(2)(B)), l'ingresso di stranieri per soggiorno temporaneo nella Repubblica è soggetto al potere discrezionale dei funzionari di frontiera per l'immigrazione, che si esercita in base a istruzioni generali o specifiche del Ministro dell'interno o alle disposizioni della summenzionata legislazione. I funzionari di frontiera per l'immigrazione decidono caso per caso in merito all'ingresso, tenendo conto dello scopo e della durata del soggiorno, delle eventuali prenotazioni di alberghi o dell'ospitalità di persone residenti di norma a Cipro.

LETTONIA

L'articolo 81 del regolamento n. 131 del Gabinetto del Ministro, del 6 aprile 1999, modificato dal regolamento n. 124 del Gabinetto del Ministro, del 19 marzo 2002, stabilisce che, a richiesta di un funzionario della Guardia di frontiera dello Stato, uno straniero o un apolide deve esibire i documenti di cui ai punti 67.2.2 e 67.2.8 dei suddetti regolamenti:

67.2.2. un buono di viaggio o per una stazione climatica, confermato a norma delle disposizioni attuative della Repubblica di Lettonia, o un carnet turistico conforme a un determinato modello e rilasciato dall'Alleanza per il turismo internazionale (AIT);

67.2.8. per ottenere il visto per un ingresso:

67.2.8.1. traveller's cheques in valuta convertibile o denaro contante in LVL o in valuta convertibile corrispondente a LVL 60 al giorno; se la persona presenta documenti che provano l'avvenuto pagamento per un alloggio riconosciuto per l'intera durata del soggiorno: traveller's cheques in valuta convertibile o denaro contante in LVL o in valuta convertibile corrispondente a LVL 25 al giorno;

67.2.8.2. un documento che certifichi la prenotazione di un alloggio riconosciuto;

67.2.8.3. un biglietto di andata e ritorno a date fisse.

LITUANIA

A norma dell'articolo 7, paragrafo 1 della legge lituana sullo status giuridico degli stranieri, a uno straniero può essere rifiutata l'ammissione nella Repubblica di Lituania se non è in grado di provare il possesso di fondi sufficienti per il suo soggiorno nella Repubblica di Lituania, di un biglietto di ritorno al proprio paese o di un biglietto verso un altro paese in cui ha diritto di entrare.

Non esistono tuttavia importi di riferimento al riguardo. Le decisioni sono prese caso per caso, in funzione dello scopo, del tipo e della durata del soggiorno.

LUSSEMBURGO

La legislazione lussemburghese non prevede importi di riferimento per i controlli alla frontiera. L'agente addetto al controllo decide, caso per caso, se lo straniero che si presenta alla frontiera dispone o meno di mezzi di sostentamento sufficienti. A tal fine, l'agente tiene conto della finalità del soggiorno e del tipo di alloggio.

UNGHERIA

Un importo di riferimento è specificato nella normativa sul controllo degli stranieri: a norma del decreto n. 25/2001. (XI. 21.) del Ministro dell'interno, attualmente almeno si richiede per ogni ingresso un importo di almeno HUF 1000.

A norma dell'articolo 5 della legge sugli stranieri (legge XXXIX del 2001 sull'ingresso e il soggiorno degli stranieri), i mezzi di sussistenza richiesti per l'ingresso e il soggiorno possono essere certificati dietro presentazione:

– di valuta ungherese o straniera oppure di mezzi di pagamento non contanti (p. es. assegno, carta di credito, ecc.),

– di una valida lettera di invito da parte di un cittadino ungherese, di uno straniero titolare di un permesso di soggiorno o di insediamento oppure di una persona giuridica se chi invita lo straniero dichiara di coprire le spese di vitto, alloggio, assistenza sanitaria e rientro (rimpatrio). La lettera di invito deve recare il consenso ufficiale dell'autorità preposta al controllo degli stranieri,

– della conferma della prenotazione e del pagamento anticipato di vitto e alloggio tramite un'agenzia di viaggio (voucher),

– di ogni altra prova attendibile.

MALTA

È prassi garantire che la persona che entra in Malta disponga di un importo minimo di MTL 20 (48 euro) al giorno per la durata della visita.

PAESI BASSI

Questo importo, cui gli agenti addetti alla sorveglianza delle frontiere fanno riferimento all'atto del controllo dei mezzi di sussistenza, ammonta a 34 euro per persona e al giorno.

L'applicazione di questo criterio rimane flessibile, considerato che la valutazione dell'ammontare dei mezzi di sussistenza richiesto dipende sempre, fra altre cose, dalla durata del soggiorno previsto, dal motivo del viaggio e dalla situazione personale dell'interessato.

AUSTRIA

L'articolo 52, secondo comma, punto Z 4 della legge sugli stranieri dispone il respingimento di uno straniero all'atto dei controlli di frontiera qualora tale straniero non abbia alcun luogo

di residenza nel territorio nazionale e non disponga dei mezzi di sostentamento sufficienti sia per il suo soggiorno che per il ritorno nel paese di provenienza.

Non vi sono tuttavia importi di riferimento. La decisione viene presa caso per caso in funzione dello scopo, del tipo e della durata del soggiorno e si esamina, a seconda delle circostanze, se si possono accettare come mezzi di prova, oltre ai contanti, i *travellers' cheque*, le carte di credito, i certificati bancari, le dichiarazioni d'impegno di persone residenti in Austria che offrono sufficienti garanzie di solvibilità.

POLONIA

Gli importi richiesti per l'attraversamento delle frontiere sono determinati dall'ordinanza del Ministro dell'interno e dell'amministrazione del 20 giugno 2002, relativa all'importo dei mezzi finanziari per coprire le spese di ingresso, transito, soggiorno e rientro di stranieri che attraversano la frontiera della Repubblica di Polonia e alle norme dettagliate sulla documentazione destinata a provare il possesso di tali mezzi (Dz.U. 2002, Nr 91, poz. 815).

Gli importi stabiliti da tale normativa sono i seguenti:

– PLN 100 al giorno, con un minimo di 500 PLN, per le persone di età superiore ai 16 anni,

– PLN 50 al giorno, con un minimo di 300 PLN, per le persone di età inferiore ai 16 anni,

– PLN 20 al giorno, con un minimo di 100 PLN, per le persone che partecipano a viaggi turistici, campi giovanili, gare sportive, o che dispongono della copertura delle spese di soggiorno in Polonia, o che arrivano in Polonia per sottoporsi a cure mediche in un sanatorio,

– PLN 300 per le persone di età superiore a 16 anni il cui soggiorno in Polonia non supera i tre giorni (compreso il transito),

– PLN 150 per le persone di età inferiore a 16 anni il cui soggiorno in Polonia non supera i tre giorni (compreso il transito).

PORTOGALLO

Ai fini dell'ingresso e della permanenza in Portogallo gli stranieri dovranno disporre dei seguenti importi:

75 euro per ogni ingresso

40 euro per ogni giorno di permanenza.

Gli interessati che dimostrino di avere vitto e alloggio assicurati durante la loro permanenza in Portogallo saranno dispensati dall'obbligo di essere in possesso di tali importi.

SLOVENIA

70 euro per persona e per giorno di soggiorno previsto.

SLOVACCHIA

A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c) della legge n. 48/2002 Z. z. relativa al soggiorno degli stranieri, lo straniero è tenuto a provare, a richiesta, che dispone, per ogni giorno del soggiorno, di una somma, espressa in valuta convertibile, pari almeno alla metà del salario minimo previsto dalla legge n. 90/1996 Z. z. relativa al salario minimo, modificata; uno straniero di età inferiore a 16 anni è tenuto a provare che dispone di mezzi finanziari per il soggiorno pari alla metà del salario minimo.

FINLANDIA

L'importo su cui si basano gli agenti incaricati della sorveglianza delle frontiere all'atto del controllo dei mezzi di sostentamento ammonta attualmente a 40 euro per persona al giorno.

SVEZIA

La legge svedese non prevede un importo di riferimento in materia di attraversamento delle frontiere. L'ufficiale preposto al controllo decide caso per caso se lo straniero abbia mezzi di sostentamento adeguati.

ISLANDA

In virtù della legge islandese, gli stranieri devono dimostrare di essere in possesso di denaro sufficiente per soddisfare le loro necessità in Islanda e per effettuare il viaggio di ritorno. In pratica l'importo di riferimento è pari a 4000 ISK per persona. Per le persone le cui spese di soggiorno sono sostenute da un terzo, questo importo è diviso per due. L'importo totale minimo è di 20000 ISK per ogni ingresso.

NORVEGIA

Ai sensi dell'articolo 27, lettera d) della legge norvegese sull'immigrazione, ogni cittadino straniero che non sia in grado di dimostrare che dispone di mezzi sufficienti per il soggiorno nel Regno di Norvegia e per il viaggio di ritorno, o che può contare su tali mezzi , può essere respinto alla frontiera.

Gli importi ritenuti necessari sono determinati a titolo individuale e le decisioni sono adottate caso per caso. Si tiene conto della durata del soggiorno, del fatto che il cittadino straniero sarà alloggiato presso la sua famiglia o da conoscenti, che dispone di un titolo di trasporto per il viaggio di ritorno e che è stata fornita una garanzia per il suo soggiorno (a titolo indicativo, è ritenuto sufficiente un importo di 500 NOK al giorno per i visitatori che non soggiornano presso la famiglia o conoscenti).

ALLEGATO IV
Modalità di controllo ai valichi di frontiera autorizzati

1. Il controllo minimo ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, volto a stabilire l'identità della persona che attraversa la frontiera esterna, consiste in un controllo d'identità basato sui documenti di viaggio prodotti o esibiti, nonché sulla verifica semplice e rapida della validità del documento che consente l'attraversamento della frontiera e della presenza di indizi di falsificazione o di contraffazione.

2. Il controllo approfondito dei cittadini dei paesi terzi, quale previsto all'articolo 6, paragrafo 3, comporta, in particolare:

a) un esame approfondito per verificare:

- se il documento presentato è valido per l'attraversamento della frontiera e, all'occorrenza, se è provvisto del visto richiesto;

- se il documento presenta indizi di falsificazione o di contraffazione;

b) le verifiche relative alla provenienza e alla destinazione della persona, come pure allo scopo del viaggio e, se necessario, il controllo dei documenti giustificativi corrispondenti;

c) la verifica che la persona dispone dei mezzi di sussistenza necessari sia per la durata prevista del soggiorno, sia per il ritorno o per il transito verso un paese terzo, ovvero che è in grado di ottenere legalmente detti mezzi ed è titolare , se del caso, di un'assicurazione per il viaggio;

d) la verifica che la persona, il suo veicolo e gli oggetti da essa trasportati non costituiscono un pericolo per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri. Tale verifica comporta in particolare la consultazione diretta dei dati e delle segnalazioni relativi alle persone ed agli oggetti integrati nel Sistema d'informazione Schengen e negli archivi nazionali di ricerca e, se del caso, l'attuazione della condotta da adottare riguardo tale segnalazione. Qualora, consultando il SIS, si constati l'esistenza di una segnalazione in base agli articoli da 95 a 100 della convenzione di Schengen, si attuerà in primo luogo la condotta da eseguire che apparirà sullo schermo.

3. Tutti i posti di frontiera (terrestri, marittimi e aeroportuali) devono annotare su un registro le informazioni di servizio ed ogni informazione particolarmente importante. Le seguenti indicazioni devono, in particolare, essere annotate:

– il nome della guardia di frontiera e quello degli altri agenti di ogni squadra;

– gli snellimenti del controllo delle persone applicati conformemente all'articolo 7;

– il rilascio di documenti sostitutivi del passaporto e del visto o di autorizzazioni rilasciate alla frontiera;

– i fermi per accertamenti e le denunce (infrazioni penali ed amministrative);

– i rifiuti d'ingresso e divieti di uscita (numero e cittadinanza);

– le altre misure di polizia e giudiziarie particolarmente importanti;

– gli eventi particolari.

ALLEGATO V
Modalità di snellimento dei controlli alle frontiere terrestri

1. Le circostanze eccezionali ed impreviste di cui all'articolo 7, paragrafo 1 si verificano quando eventi imprevedibili provochino tempi di attesa eccessivi dovuti al traffico intenso per raggiungere i posti di controllo sebbene siano sfruttate tutte le possibilità organizzative e di personale.

2. In caso di snellimento dei controlli, conformemente all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, il controllo della circolazione ha, in linea di principio, la precedenza sul controllo all'uscita.

3. Nello snellire i controlli la guardia di frontiera deve dar prova di discrezione. Tale snellimento può essere soltanto provvisorio, adattato a seconda delle circostanze e attuato procedendo per gradi.

4. Le persone che sono conosciute personalmente dalla guardia di frontiera e delle quali egli sa, dopo un controllo iniziale, che non sono segnalate né nel Sistema d'informazione Schengen, né negli archivi nazionali di ricerca, e che sono in possesso di un documento valido che consente di attraversare la frontiera, sono sottoposte soltanto ad un controllo per sondaggio, onde verificare se sono in possesso del documento in questione. Questa disposizione vale, in particolare, per le persone che attraversano spesso la frontiera al medesimo valico di frontiera. Questa categoria di persone deve essere sottoposta di tanto in tanto, inopinatamente ed ad intervalli irregolari, ad un controllo approfondito.

ALLEGATO VI
Modelli di segnaletica esposti nelle diverse corsie ai valichi di frontiera

Parte A



70

70 Nessun logo è richiesto per la Norvegia e l'Islanda.

Parte B



Parte C



[71]







[71] Logotipo no aplicable a Islandia y Noruega.

TUTTI I

PASSAPORTI



Autobus

TUTTI I
PASSAPORTI



Autocarri

ALLEGATO VII
Modalità dell'apposizione dei timbri

1. All'atto del primo ingresso, il timbro deve essere apposto, se possibile, in modo tale da coprire il bordo del visto senza alterare l'intelligibilità delle diciture del visto né le sicurezze visibili della vignetta visto. Qualora sia necessario apporre più timbri (ad esempio, nel caso di un visto per più ingressi), questi dovranno trovarsi sulla pagina opposta a quella sulla quale figura il visto.

Se tale pagina non è utilizzabile, il timbro sarà apposto sulla pagina seguente.

2. Per la verifica d'ingresso e di uscita sono usati timbri di forma diversa (rettangolare per l'ingresso, rettangolare con gli angoli arrotondati per l'uscita). Tali timbri contengono la o le lettere che identificano lo Stato, l'indicazione del posto di frontiera, la data, il numero d'ordine, nonché un pittogramma per indicare il tipo di frontiera attraversata (terrestre, marittima o aerea).

I timbri presentano altresì un codice di sicurezza a due cifre, modificato ad intervalli regolari non superiori ad un mese**.**

3. Gli Stati membri devono assicurarsi che i punti di contatto nazionali responsabili dello scambio d'informazioni sui codici di sicurezza dei timbri all'ingresso e all'uscita utilizzati ai valichi di frontiera beneficino di un accesso immediato alle informazioni relative ai timbri comuni d'ingresso e di uscita utilizzati alla frontiera esterna dello Stato membro interessato, e, in particolare, alle informazioni relative all'indicazione:

– del valico di frontiera che utilizzerà un determinato tipo di timbro;

– dell'identità dell'agente incaricato del controllo di frontiera che apporrà un timbro in un determinato momento;

– del codice di sicurezza di cui è provvisto ciascun timbro in un determinato momento.

Le domande d'informazioni relative ai timbri comuni di ingresso e di uscita sono presentate attraverso i summenzionati punti di contatto nazionali.

I punti di contatto nazionali sono inoltre incaricati di trasmettere immediatamente agli altri punti di contatto e al Segreteria generale del Consiglio e alla Commissione le informazioni concernenti i timbri smarriti o rubati.

ALLEGATO VIII

Parte A :
Modalità di rifiuto d'ingresso

1. In caso di rifiuto d'ingresso, la guardia di frontiera:

– completa il modello uniforme di rifiuto d'ingresso, quale figura più avanti (Parte B) e ne rimette un esemplare al cittadino di paesi terzi oggetto del provvedimento di rifiuto;

– appone sul passaporto un timbro d'ingresso e lo barra, a mezzo di inchiostro nero indelebile, con una croce, indicando sul lato destro, sempre con inchiostro indelebile, le lettere corrispondenti al motivo o ai motivi di rifiuto d'ingresso, il cui elenco figura nel modello uniforme di rifiuto d'ingresso sopra previsto;

– se egli constata che il titolare di un visto per un soggiorno di breve durata è segnalato ai fini della non ammissione nel SIS, esso procederà all'annullamento del visto, mediante apposizione del timbro "ANNULLATO". Le autorità centrali devono essere subito informate di tale decisione. La procedura da seguire figura al punto 2.1 dell'allegato 14 delle Istruzioni consolari;

– annota ogni rifiuto d'ingresso su un registro o in un elenco con indicazione dell'identità della persona, della sua nazionalità, degli estremi del documento che consente di attraversare la frontiera, nonché del motivo e della data del rifiuto d'ingresso;

– in caso di concorso di motivi che giustificano il rifiuto d'ingresso e l'arresto di un cittadino di paesi terzi, prende contatto con le autorità giudiziarie competenti per decidere la condotta da tenere ai sensi del diritto nazionale.

2. Qualora sussistano le condizioni per rilasciare un visto ad un cittadino di paesi terzi che ne è privo, conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, esso è rilasciato tramite apposizione di una vignetta sul documento di viaggio su cui può essere applicato il visto. Se non vi è più spazio su tale documento, o se, in ogni caso, non è possibile apporre un visto sul documento, occorre apporlo, in via eccezionale, su un foglio separato inserito nel documento. In tale ipotesi, deve essere obbligatoriamente adoperato il modello uniforme di foglio per l'apposizione di visto, introdotto dal regolamento (CE) n. 333/2002 del Consiglio[72].

3. Se il cittadino di paesi terzi colpito da un provvedimento di rifiuto d'ingresso è stato condotto alla frontiera da un vettore per via aerea, marittima o terrestre, la guardia di frontiera localmente responsabile:

- deve ordinare al vettore di riprendere immediatamente a proprio carico il cittadino in questione e indirizzarlo o verso lo Stato terzo dal quale è stato trasportato, o verso lo Stato terzo che ha rilasciato il documento che consente di attraversare la frontiera o verso qualsiasi altro Stato terzo in cui sia garantita la sua ammissione. Se il vettore non è in grado di eseguire immediatamente tale ordine, dovrà immediatamente provvedere a farlo eseguire da un altro

[72] GU L 53 del 23.2.2002, pag. 4.

vettore. Le spese di alloggio, di vitto nonché quelle inerenti al viaggio di ritorno saranno ascritte al vettore, ai sensi della direttiva 2001/51/CE del Consiglio[73];

- fino al momento dell'esecuzione dell'ordine, egli è tenuto ad adottare le misure necessarie, nel rispetto del diritto nazionale e tenendo conto delle circostanze locali, allo scopo di impedire l'ingresso illecito dei cittadini di paesi terzi ai quali è stato rifiutato l'ingresso.

[73] GU L 187, del 10.7.2001, pag. 45.

Parte B :
Modello uniforme di provvedimento di respingimento alla frontiera

Indicazione dello Stato



LOGO DELLO STATO **(Indicazione dell'Ufficio)**

_____ **…….**

_____[74]**___**

RESPINGIMENTO ALLA FRONTIERA

Il giorno _____alle ore_____, presso il valico di frontiera di _____,

innanzi a noi sottoscritti_____ è presente:

cognome_____nome_____

nato/a il_____a _____sesso____

nazionalità _____ residente a _____

identificato/a) a mezzo di _____ numero _____

rilasciato a _____ il _____

munito/a di un visto n._____ concesso da _____

della durata di ____ giorni per i seguenti motivi _____

Proveniente da _____, a mezzo di _____ (*identificare il mezzo di trasporto utilizzato, ad es. il numero di volo***) il quale è reso edotto che nei suoi confronti è stato adottato un provvedimento di respingimento, a norma** *(indicazione degli estremi della normativa nazionale vigente)* **per i seguenti motivi:**

---

[74] Logo non applicable à la Norvège et à l'Islande.

☐**(A) Sprovvisto/a di documento/i di viaggio valido/i**

☐**(B) In possesso di documento di viaggio falso, contraffatto, alterato**

☐**(C) Sprovvisto/a di visto valido**

☐**(D) In possesso di visto falso, contraffatto, alterato**

☐**(E) Sprovvisto/a d'idonea documentazione attestante scopo e condizione del soggiorno**

☐**(F) Sprovvisto/a di sufficienti mezzi di sussistenza in relazione al periodo ed alle modalità del soggiorno, nonché al rientro verso il paese di origine o di transito**

☐**(G) È segnalato/a ai fini della non ammissione**

- ☐ **nel SIS**
- ☐ **nel registro nazionale**

☐**(H) È considerato/a pericoloso/a per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri dell'Unione europea** *(ogni Stato deve indicare i riferimenti normativi nazionali relativi a tale ipotesi di respingimento)*

Commenti:

L'interessato/a può presentare ricorso avverso il provvedimento di respingimento secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale. Copia del presente atto viene consegnata all'interessato/a *(ciascuno Stato deve indicare i riferimenti alla legislazione nazionale riguardante il diritto di ricorso).*

L'interessato **Il funzionario addetto al controllo**

ALLEGATO IX
Elenco dei servizi nazionali incaricati di compiti di guardia di frontiera

I servizi nazionali incaricati di compiti di guardia di frontiera dalla legislazione nazionale di ciascuno Stato membro, previsti all'articolo 13, paragrafo 2, sono:

- per il Regno del Belgio: Police fédérale (Federale Politie) e Douane (Douane).
- per la Repubblica ceca: i dipartimenti del servizio di polizia degli stranieri e di frontiera sono incaricati di eseguire i controlli delle persone ai punti di attraversamento delle frontiere, alla frontiera verde e agli aeroporti internazionali. I corrispondenti uffici doganali di frontiera sono incaricati dei controlli delle merci;
- per il Regno di Danimarca: Politiet (polizia danese);
- per la Repubblica federale di Germania: Bundesgrenzschutz, Dogana, Polizia dei Länder in Baviera, Brema e Amburgo;
- per la Repubblica di Estonia: l'Ufficio della Guardia di frontiera (Piirivalveamet) e l'Ufficio delle dogane (Tolliamet);
- per la Repubblica ellenica: Ελληνική Αστυνομία (Helliniki Astynomia), Λιμενικό Σώμα (Limeniko Soma), Τελωνεία (Telonia);
- per il Regno di Spagna: Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Servicios de Aduanas;
- per la Repubblica francese: DCPAF (Direction centrale de la police aux frontières), douane;
- per la Repubblica italiana: Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza;
- per la Repubblica di Cipro: Αστυνομία Κύπρου (Polizia di Cipro), Τμήμα Τελωνείων (Dipartimento delle dogane e accise);
- per la Repubblica di Lettonia: Valsts robežsardze (Guardia nazionale di frontiera), Muita (Dogane), Sanitārā robežinspekcija (Ispezione sanitaria alle frontiere);
- per la Repubblica di Lituania: il Servizio della Guardia nazionale di frontiera alle dipendenze del ministero dell'interno;
- per il Granducato di Lussemburgo: Douanes, "Service spécial de la Gendarmerie" nell'aeroporto;
- per la Repubblica di Ungheria: la Guardia di frontiera;
- per la Repubblica di Malta: la Polizia dell'immigrazione e il Dipartimento delle dogane;
- per il Regno dei Paesi Bassi: Koninklijke Marechaussée, Dogana (dazi ed accise), Polizia comunale a Rotterdam (porto);

– per la Repubblica d'Austria: Bundespolizei (polizia federale), gendarmeria, dogane;

– per la Repubblica di Polonia: la Guardia di frontiera;

– per la Repubblica portoghese: Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Direcção-Geral de Alfândegas, Brigada Fiscal da Guarda Nacional Républicana ;

– per la Repubblica di Slovenia: Polizia e Dogane, queste ultime solo ai valichi di frontiera con la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria;

– per la Repubblica slovacca: polizia di frontiera e Dogane;

– per la Repubblica di Finlandia: Guardia di frontiera, dogana e polizia;

– per la Svezia: il controllo alle frontiere è svolto essenzialmente dalla polizia che può essere assistita dal servizio delle dogane, dai guardiacoste e dall'Ufficio delle migrazioni. Il controllo delle persone in mare è compito dei guardiacoste;

– per la Repubblica d'Islanda: Ríkislögreglustjóri (Direttore generale della polizia nazionale), Lögreglustjórar (Capi delle circoscrizioni di polizia);

– per il Regno di Norvegia: in linea di massima i controlli alle frontiere esterne competono alla polizia; in taluni casi e su richiesta del Capo della polizia locale questi compiti possono essere affidati al servizio delle dogane o alle forze armate (più precisamente i guardiacoste o la guarnigione Varanger-Sud). In tali casi detti servizi esercitano poteri di polizia limitati.

ALLEGATO X
Modalità di controllo specifiche relative ai vari tipi di frontiera e i diversi mezzi di trasporto utilizzati per l'attraversamento delle frontiere esterne

1. Frontiere terrestri

1.1. Controllo del traffico stradale

1.1.1. Per garantire un controllo efficace delle persone e assicurare, nel contempo, che il traffico stradale sia scorrevole e sicuro, la circolazione ai valichi di frontiera deve essere opportunamente regolata. Se necessario, saranno adottate misure che canalizzino o che blocchino il traffico, tenuto conto degli accordi relativi agli uffici ove si effettuano controlli giustapposti.

1.1.2. Alle frontiere terrestri, gli Stati membri possono, se lo ritengono appropriato e se le circostanze lo consentono, predisporre dei corridoi od organizzare file di controllo separate a determinati valichi di frontiera autorizzati, conformemente all'articolo 8.

L'utilizzo dei corridoi o delle file separate può essere sospeso in ogni momento dalle autorità competenti degli Stati membri, in circostanze eccezionali e quando la situazione del traffico e lo stato delle infrastrutture lo richiedano.

Gli Stati membri possono cooperare con i paesi vicini per l'allestimento dei corridoi e delle file separate ai valichi di frontiera esterni.

1.1.3. Se uno Stato membro decide di allestire corsie od organizzare file separate, si applicano le disposizioni dell'articolo 8, paragrafi 2 e 3, sulle indicazioni minime da usare nella segnaletica**.**

Allo stesso modo, possono essere previste ed allestite corsie specifiche per le persone che beneficiano del regime del traffico di frontiera locale.

1.1.4. Le persone che viaggiano a bordo di autoveicoli possono, di regola, rimanere nel veicolo durante il controllo. Il controllo ha luogo, di norma, al di fuori della pensilina, accanto all'autoveicolo. Controlli approfonditi dovranno aver luogo, se le condizioni locali lo consentono, ai bordi della carreggiata in apposite piazzuole. Per motivi di sicurezza del personale, i controlli dovranno essere effettuati almeno da due guardie di frontiera.

In caso di traffico intenso, e a condizione che le condizioni locali lo consentano, si effettuerà, innanzitutto, il controllo dei passeggeri degli autobus di linea locali.

1.2. Controllo del traffico ferroviario

1.2.1. Il controllo del traffico ferroviario può avere luogo in due modi:

– durante lo stazionamento nella prima stazione di arrivo sul territorio di uno Stato membro;

– nel treno, durante il viaggio stesso.

Questo controllo deve essere eseguito tenendo conto delle disposizioni degli accordi relativi agli uffici nazionali ove si effettuano controlli giustapposti.

1.2.2. Al fine di agevolare il traffico ferroviario internazionale di treni passeggeri, gli Stati interessati direttamente dalla tratta del treno possono, di comune accordo, decidere che il controllo sia effettuato nelle singole stazioni di destinazione e/o sul treno durante la corsa fra tali stazioni, nella misura in cui i passeggeri restano a bordo del treno.

Se il vettore è autorizzato, nel caso di treni internazionali provenienti da Stati terzi con più fermate nel territorio degli Stati membri, ad imbarcare passeggeri esclusivamente per il resto della tratta nel territorio degli Stati membri, essi sono sottoposti ad un controllo di entrata nella stazione di destinazione o a bordo del treno.

In caso contrario i viaggiatori sono sottoposti ad un controllo di uscita secondo analoghe modalità.

1.2.3. I passeggeri che desiderano prendere il treno nelle circostanze descritte al punto 1.2.2, nel territorio degli Stati membri, devono essere informati chiaramente, prima della partenza, che possono essere sottoposti ad un controllo di persona durante il viaggio o nella stazione di destinazione.

1.2.4. Nel caso delle persone che viaggiano in vagone letto o in vagoni cuccette, i documenti che consentono di attraversare la frontiera sono controllati in linea di principio nello scompartimento di servizio riservato al cuccettista, a condizione che questi li abbia raccolti conformemente alle disposizioni impartitegli e li tenga pronti per il controllo. È opportuno verificare all'inizio del controllo se tutte le persone sono in possesso dei documenti che consentono di attraversare la frontiera, confrontandoli con la lista d'occupazione e/o di prenotazione. Ad intervalli irregolari o per motivi particolari, conviene verificare l'identità delle persone negli scompartimenti, possibilmente in presenza del cuccettista.

1.2.5. La guardia di frontiera localmente responsabile può ordinare che, ad intervalli irregolari o per motivi particolari, se necessario con l'appoggio del capotreno, siano controllati i vagoni per accertare che nei loro vani non si nascondano persone od oggetti sottoposti al controllo di polizia di frontiera.

1.2.6. Se sussistono indizi che fanno presumere che nel treno si nascondono persone segnalate o sospettate di aver commesso un'infrazione o cittadini di paesi terzi che intendono entrare illegalmente nel territorio, la guardia di frontiera responsabile, se non può intervenire conformemente alle disposizioni nazionali, informerà gli Stati membri verso il territorio dei quali o attraverso il territorio dei quali viaggia il treno.

2. Frontiere aeree

2.1. Modalità di controllo negli aeroporti internazionali

2.1.1. Le autorità competenti adottano, in cooperazione con la società aeroportuale, le misure necessarie al fine di assicurare la separazione fisica tra i flussi di passeggeri dei voli interni, da un lato, e i flussi dei passeggeri degli altri voli, dall'altro. A tal fine, devono essere predisposte, in tutti gli aeroporti internazionali, infrastrutture appropriate.

2.1.2. Il luogo del controllo delle persone, compreso il controllo dei bagagli a mano, sarà determinato nel seguente modo:

a) i passeggeri di un volo in provenienza di uno Stato terzo, che si imbarcano su un volo interno, sono sottoposti ad un controllo all'entrata nell'aeroporto di arrivo del volo in

provenienza di uno Stato terzo. I passeggeri di un volo interno che si imbarcano su un volo a destinazione di uno Stato terzo ("transfer passengers") sono controllati all'uscita nell'aeroporto di partenza di quest'ultimo volo.

b) Per i voli in provenienza o a destinazione di Stati terzi senza "transfer passengers" e per i voli con più scali negli aeroporti degli Stati membri senza cambio di aereo:

i) i passeggeri di voli in provenienza o a destinazione di Stati terzi senza "transfer", precedente o successivo, nel territorio degli Stati membri, sono sottoposti ad un controllo di entrata nell'aeroporto di arrivo e ad un controllo di uscita nell'aeroporto di partenza;

ii) i passeggeri di voli in provenienza o a destinazione di Stati terzi con più scali sul territorio degli Stati membri senza cambio di aereo (passeggeri in transito) e senza imbarco durante il percorso sul territorio Schengen, sono controllati all'entrata nell'aeroporto di destinazione ed all'uscita nell'aeroporto d'imbarco;

iii) se il vettore è autorizzato, nel caso di voli provenienti da Stati terzi con più scali sul territorio degli Stati membri, ad imbarcare passeggeri esclusivamente per il resto del tratto su tale territorio, questi sono sottoposti ad un controllo di uscita all'aeroporto di imbarco e ad un controllo di entrata all'aeroporto di arrivo.

I controlli dei passeggeri che, al momento di questi scali, si trovano già a bordo dell'aereo e che non si sono imbarcati nel territorio degli Stati membri, si effettuano conformemente al punto a). La procedura inversa vale per i voli di questa categoria, quando il paese di destinazione è uno Stato terzo.

2.1.3. Il controllo delle persone si effettua fuori dell'aereo. Al fine di assicurare che tutti i passeggeri siano controllati negli aeroporti principali designati quali valichi di frontiera autorizzati, conformemente alle disposizioni degli articoli da 6 a 11, gli Stati membri devono, d'intesa con il responsabile dell'aeroporto ed il vettore, adottare le misure appropriate per canalizzare il traffico verso le installazioni riservate al controllo.

La società aeroportuale deve prendere le dovute misure per impedire l'accesso non autorizzato nelle zone riservate, come per esempio l'area di transito.

2.1.4. Se per causa di forza maggiore, per pericolo imminente o per ordine delle autorità, un aereo che esegue un volo internazionale è costretto ad atterrare in un luogo non autorizzato quale valico di frontiera, il volo può proseguire soltanto dietro autorizzazione delle autorità addette al controllo e alla sorveglianza di frontiera o delle autorità doganali. Lo stesso vale quando un aereo straniero procede ad un atterraggio non autorizzato. In ogni caso, si applicano al controllo dei passeggeri le disposizioni degli articoli da 6 a 11.

2.2. Modalità di controllo negli aeroporti minori

2.2.1. Si deve assicurare che tutti i passeggeri siano controllati negli aeroporti minori - ossia gli aeroporti che non hanno, ai sensi del diritto nazionale interessato, lo status di aeroporti principali, ma che sono tuttavia aperti d'ufficio a voli internazionali, ai sensi delle disposizioni degli articoli da 6 a 11.

2.2.2. Negli aeroporti minori si può rinunciare a dispositivi volti ad assicurare la separazione fisica dei passeggeri dei voli interni e dei voli internazionali, fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) 2320/2002 che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile[75]. Se il volume del traffico non lo richiede, non è necessaria la permanenza delle guardie di frontiera purché sia garantito che, in caso di necessità, il personale possa essere sul posto in tempo utile.

2.2.3. Qualora le guardie di frontiera non siano presenti in permanenza in un aeroporto minore, il gestore ha l'obbligo di informare in tempo utile le autorità incaricate del controllo di frontiera competenti dell'atterraggio e del decollo di un aereo che effettua voli internazionali. È ammesso il ricorso ad agenti di controllo ausiliari, nella misura in cui ciò sia previsto dalla legislazione nazionale.

2.3. Modalità di controllo dei voli privati

2.3.1. Per quanto concerne i voli privati, il comandante di bordo deve trasmettere alle autorità di frontiera dello Stato membro di destinazione e, se necessario, dello Stato membro di primo ingresso, prima del decollo, una dichiarazione generale comportante in particolare un piano di volo conforme all'allegato 2 della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale e le informazioni sull'identità dei passeggeri.

2.3.2. Se i voli privati in provenienza da uno Stato terzo e a destinazione di uno Stato membro fanno scalo nel territorio di altri Stati membri, le autorità competenti dello Stato membro di ingresso devono procedere al controllo delle persone ed apporre un timbro d'ingresso sulla dichiarazione generale prevista al punto 2.3.1.

2.3.3. Se non si può stabilire con certezza che un volo proviene da uno Stato membro o è diretto esclusivamente verso il territorio degli Stati membri senza atterraggio sul territorio di uno Stato terzo, le autorità competenti devono, negli aeroporti e negli aeroporti minori, procedere ad un controllo delle persone conformemente ai punti 2.1 e 2.2.

2.3.4. Il regime di atterraggio e decollo di alianti, di ultraleggeri, di elicotteri, di aeromobili di fabbricazione artigianale, con i quali si possono coprire soltanto brevi distanze, nonché di aerostati, è disciplinato conformemente alla legislazione nazionale e, se del caso, conformemente agli accordi bilaterali.

3. Frontiere marittime

3.1. Modalità di controllo generali del traffico marittimo

3.1.1 Il controllo delle navi è effettuato nel porto di arrivo o di partenza, a bordo della nave o sul molo di attracco nelle aree all'uopo destinate nelle immediate adiacenze del porto. Tuttavia, in virtù di appositi accordi, il controllo può essere effettuato anche nel corso della traversata o, all'atto dell'arrivo o della partenza della nave, nel territorio di un paese terzo.

Il controllo deve mirare in particolare a che sia l'equipaggio sia i passeggeri rispondano ai requisiti di cui all'articolo 5, fatte salve le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera b).

---

[75] GU L 355, del 30.12.2002, pag. 1.

3.1.2. In presenza di circostanze eccezionali ed impreviste, conformemente all'articolo 7, i controlli del traffico marittimo potranno essere snelliti.

3.1.3. Il comandante della nave deve provvedere a stilare, in duplice copia, un elenco dell'equipaggio e, se del caso, dei passeggeri, secondo le modalità previste dalla direttiva 98/41/CE[76]. Al momento dell'arrivo nel porto, deve trasmettere tale elenco al personale incaricato ai fini del controllo, effettuato a bordo della nave o nelle sue immediate adiacenze. Se, per motivi di forza maggiore, l'elenco non può essere trasmesso agli addetti al controllo, una copia deve essere consegnata al posto di frontiera o all'autorità marittima competente, che provvederà a trasmetterla senza indugio agli organi preposti ai controlli di frontiera.

Per quanto riguarda i collegamenti regolari effettuati da traghetto, il comandante della nave, o in sua vece, l'agente incaricato della registrazione dei passeggeri, non è tenuto a fornire l'elenco dei passeggeri.

3.1.4. Un esemplare dei due elenchi, debitamente vistato dall'agente incaricato del controllo, è consegnato al comandante della nave che dovrà esibirlo su richiesta, durante tutto il periodo della sosta nel porto.

3.1.5. Il comandante della nave, o in sua vece, la persona fisica o giuridica che rappresenta l'armatore (agente marittimo), deve segnalare senza indugio tutte le modifiche relative alla composizione dell'equipaggio o al numero dei passeggeri.

Il comandante della nave è inoltre tenuto a comunicare alle autorità competenti immediatamente e, quando possibile, prima dell'arrivo della nave nel porto, la presenza a bordo di passeggeri clandestini. Questi rimangono comunque sotto la responsabilità del comandante della nave.

3.1.6. Il comandante della nave deve comunicare con congruo anticipo e in conformità alle direttiva 98/41/CE e alle disposizioni vigenti nel porto in questione la partenza della nave al personale incaricato dei controlli di frontiera e segnalare, se del caso, qualunque cambiamento nella composizione dell'equipaggio; se ciò non è possibile, deve avvertire l'autorità marittima competente. Tali organi provvederanno a ritirare il secondo esemplare dell'elenco o degli elenchi già precedentemente compilati e vistati.

3.2. Modalità di controllo specifiche per determinati tipi di navigazione marittima

Navi da crociera

3.2.1. Se una nave da crociera fa scalo in più porti successivi situati nel territorio degli Stati membri senza alcun approdo in un porto situato al di fuori di questo territorio, il controllo è effettuato, di norma, soltanto nel primo e nell'ultimo porto situato nel territorio di uno Stato membro.

Tuttavia, in base alla valutazione dei rischi in materia di immigrazione clandestina, possono effettuarsi controlli anche nei porti intermedi.

---

[76] GU L 188, del 2.7.1998, pag. 35.

3.2.2. In ogni caso, l'elenco dei passeggeri deve essere trasmesso, fin dal momento della partenza da un porto, al porto di arrivo successivo, ove le autorità competenti effettuano almeno il controllo amministrativo.

3.2.3. In caso di rifiuto d'ingresso sul territorio di uno Stato membro a persone che si trovano a bordo, le autorità incaricate del controllo devono vigilare affinché le persone interessate non penetrino nel territorio, trattenendole o a bordo o in una zona prevista a tale scopo.

Navigazione da diporto

3.2.4. Gli Stati membri impongono alle navi da diporto provenienti da un porto di ormeggio diverso dal loro di accostarsi in un porto d'ingresso autorizzato, al fine di effettuare, all'ingresso e all'uscita, il controllo delle persone a bordo.

3.2.5. Le persone che praticano la navigazione da diporto con andata e ritorno in giornata, o in un breve periodo, al porto di ormeggio abituale del battello situato sul territorio di uno Stato membro, e che sono conosciute dalle autorità portuali, non sono sottoposte ad un controllo sistematico. In base alla valutazione dei rischi in materia di immigrazione clandestina, e in particolare se le coste di uno Stato terzo sono situate in prossimità immediata del territorio dello Stato membro interessato, devono essere effettuati controlli personalizzati a campione e/o un'ispezione del naviglio.

3.2.6. Se l'ingresso di un naviglio da diporto avviene eccezionalmente in un porto che non è un punto di passaggio autorizzato, le autorità di controllo dovranno essere avvisate se possibile prima dell'ingresso o, in ogni caso, al momento dell'arrivo del naviglio. La segnalazione della presenza dei passeggeri viene effettuata presso le autorità locali con il deposito dell'elenco delle persone a bordo. Tale elenco è a disposizione delle autorità di controllo.

Allo stesso modo, se per motivi di forza maggiore l'imbarcazione è obbligata ad accostare in un porto che non è un punto di passaggio autorizzato, le autorità del porto devono prendere contatto con le autorità del porto d'ingresso autorizzato più vicino per segnalare la presenza del naviglio.

3.2.7. All'atto del controllo, dovrà essere consegnato un documento in cui saranno riportate tutte le caratteristiche tecniche nonché il nome delle persone che si trovano a bordo. Una copia di tale documento è consegnata alle autorità dei porti d'ingresso e di uscita autorizzati. Un esemplare di tale elenco dovrà essere conservato con i documenti di bordo finché la nave resta nelle acque territoriali di uno Stato membro.

Pesca costiera

3.2.8. L'equipaggio a bordo di navi che esercitano è la pesca costiera e che, in linea di principio, ritornano quotidianamente nel porto di immatricolazione della nave stessa o in un altro porto situato nel territorio degli Stati membri, senza gettare l'ancora in un porto situato nel territorio di Stati terzi, non è sottoposto a controllo sistematico. Tuttavia, in particolare se le coste di uno Stato terzo si trovano nelle immediate vicinanze del territorio di uno Stato membro, deve tenersi conto della valutazione dei rischi in materia di immigrazione clandestina per determinare la frequenza dei controlli per sondaggio da effettuarsi. A seconda di tali rischi, devono essere effettuati controlli personali e/o un'ispezione del naviglio.

3.2.9. L'equipaggio a bordo di una nave che esercita la pesca costiera e che non è immatricolata in un porto situato nel territorio delle parti contraenti, è sottoposto a controllo conformemente alle disposizioni relative ai marittimi.

Il comandante della nave è tenuto ad indicare, se del caso, qualsiasi modifica dell'elenco del suo equipaggio o l'eventuale presenza di passeggeri alle autorità competenti.

Traghetti che non effettuano collegamenti regolari

3.2.10. Sono sottoposti a controllo i passeggeri dei traghetti che non effettuano collegamenti regolari ai sensi dell'articolo 2; si applicano le seguenti disposizioni:

a) il controllo dei cittadini di paesi terzi, e quello dei beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione, devono essere eseguiti separatamente. Devono essere effettuati, ove possibile, opportuni adeguamenti infrastrutturali, ai sensi dell'articolo 8;

b) i passeggeri che non viaggiano a bordo di un' auto (passeggeri a piedi) devono essere controllati separatamente;

c) il controllo degli occupanti di un'auto che viaggia per turismo avviene nel veicolo stesso;

d) i passeggeri di autobus sono trattati allo stesso modo dei passeggeri a piedi. Essi devono lasciare l'autobus al fine di sottoporsi ai controlli;

e) gli autisti e i loro eventuali accompagnatori sono controllati nel veicolo stesso. In linea di principio, tale controllo deve essere organizzato separatamente dal controllo degli altri passeggeri;

f) al fine di assicurare la scorrevolezza dei controlli è necessario prevedere un numero adeguato di posti di controllo e, se del caso, predisporre una seconda linea di controllo;

g) ai fini, in particolare, dell'intercettazione di immigrati clandestini, i veicoli utilizzati dai passeggeri e, se del caso, il loro carico, nonché altri oggetti trasportati, devono essere sottoposti almeno a controlli per sondaggio;

h) i membri dell'equipaggio di traghetti sono trattati come i membri dell'equipaggio di navi mercantili.

3.3. Navigazione sulle acque interne

3.3.1. Per "navigazione interna con attraversamento di una frontiera esterna", si intende l'utilizzazione a titolo professionale, nonché per diporto, di qualsiasi tipo di nave, di imbarcazione e di mezzo galleggiante su fiumi, corsi d'acqua, canali e laghi.

3.3.2. Sulle navi utilizzate per scopi professionali, sono considerati membri dell'equipaggio o persone ad essi equiparate il capitano e le persone arruolate a bordo e che figurano nella lista di equipaggio, nonché i membri delle loro famiglie purché risiedano a bordo del battello.

3.3.3. Al controllo della navigazione considerata dal presente capo, si applicano, *mutatis mutandis,* le disposizioni pertinenti dei punti 3.1 e 3.2.

ALLEGATO XI
Regimi speciali per determinate categorie di persone

1. Piloti di aeronavi e altri membri dell'equipaggio

1.1. I titolari di una licenza di pilota o di un tesserino di membro di equipaggio ("*Crew Member Certificate*"), previsti all'allegato 9 della convenzione sull'aviazione civile del 7 dicembre 1944, possono, nell'esercizio delle loro funzioni e sulla base di tali documenti:

- imbarcarsi e sbarcare nell'aeroporto di scalo o di destinazione situato sul territorio di uno Stato membro;

- recarsi sul territorio del comune ove si trova l'aeroporto di scalo o di destinazione situato sul territorio di uno Stato membro;

- raggiungere, con ogni mezzo di trasporto, un aeroporto situato sul territorio di uno Stato membro al fine di imbarcarsi su un aereo in partenza da tale aeroporto:

1.2. Ai controlli degli equipaggi di aeronavi si applicano le disposizioni degli articoli da 6 a 11. Per quanto possibile, il controllo del personale di volo deve essere effettuato prioritariamente. Ciò significa che tale controllo deve essere effettuato prima di quello dei passeggeri in appositi posti di controllo. L'equipaggio di volo, conosciuto dal personale di controllo nell'esercizio delle sue funzioni, può essere oggetto solo di un controllo per sondaggio.

2. Marittimi

2.1. I marittimi in possesso di un «documento di identità dei marittimi», rilasciato ai sensi della convenzione di Ginevra del 19 giugno 2003 (n. 185) e della convenzione di Londra del 9 aprile 1965, nonché in base alle pertinenti disposizioni nazionali, possono recarsi a terra per soggiornare nella località del porto ove la loro nave fa scalo o nei comuni limitrofi, senza presentarsi ad un posto di frontiera, a condizione che essi figurino sul ruolo di equipaggio, precedentemente sottoposto a controllo da parte delle autorità competenti, della nave di appartenenza.

In base alla valutazione dei rischi, in particolare in materia di immigrazione clandestina e di sicurezza, deve altresì essere effettuato un controllo visivo dei marittimi da parte delle autorità competenti prima del loro sbarco.

Se un marittimo costituisce un pericolo per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale o la salute pubblica, può essergli rifiutato il diritto di recarsi a terra.

2.2. I marittimi che desiderano soggiornare al di fuori delle città prossime ai porti, devono soddisfare le condizioni di ingresso nel territorio degli Stati membri quali previste dall'articolo 5, paragrafo 1.

2.3. In deroga alle disposizioni del punto 2.2, ai titolari del documento d'identità per marittimi potrà essere ugualmente consentito l'ingresso nel territorio degli Stati membri, anche se non soddisfano le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c), nei seguenti casi:

(a) imbarco a bordo di una nave già attraccata o di prossimo arrivo in un porto degli Stati membri;

(b) transito verso uno Stato terzo o per rientro nello Stato d'origine;

(c) per motivi di urgenza o di necessità (malattia, licenziamento, scadenza del contratto, ecc.).

In tali casi, i titolari di documenti d'identità per marittimi sottoposti all'obbligo del visto a motivo della loro nazionalità, e che ne sarebbero sprovvisti al momento dell'ingresso sul territorio di uno Stato membro, potranno ottenere un visto alla frontiera ai sensi delle disposizioni del regolamento (CE) n. 415/2003.

In ogni caso, le guardie di frontiera sono tenute a verificare che i marittimi in questione siano in possesso di un documento di viaggio valido, che non siano segnalati ai fini della non ammissione e che non rappresentino una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale e la salute pubblica degli Stati membri. Inoltre, le guardie di frontiera dovranno verificare, se del caso ed ove applicabili, i seguenti elementi aggiuntivi:

– dichiarazione scritta dell'armatore o dell'agente marittimo interessato,

– dichiarazione scritta delle autorità diplomatiche o consolari competenti,

– prove raccolte a seguito di puntuali accertamenti da parte delle autorità di polizia o, se del caso, di altre amministrazioni competenti,

– contratto con certificazione mediante apposizione di timbro dell'autorità marittima.

3. Titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio, nonché membri di organizzazioni internazionali

3.1. In considerazione dei particolari privilegi o immunità di cui beneficiano, i titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio, rilasciati da Stati o governi riconosciuti dagli Stati membri, nonché i titolari dei documenti rilasciati dalle organizzazioni internazionali indicate al punto 3.4, che viaggiano nell'esercizio delle loro funzioni, potranno essere agevolati attribuendo loro la precedenza all'atto dei controlli di frontiera, rispetto agli altri viaggiatori, fermo restando l'obbligo del visto, qualora richiesto.

I titolari di detti documenti sono dispensati di norma dalla verifica della disponibilità di sufficienti mezzi di sostentamento.

3.2. Se una persona che si presenta alla frontiera esterna invoca privilegi, immunità ed esenzioni, l'agente addetto al controllo può esigere dall'interessato la prova della sua qualità mediante l'esibizione degli opportuni documenti, in particolare degli attestati rilasciati dallo Stato di accoglienza o del passaporto diplomatico, oppure con altri mezzi. Se l'agente nutre dei dubbi, egli può, in caso di urgenza, rivolgersi direttamente al ministero degli Affari esteri.

3.3. I membri accreditati delle missioni diplomatiche e delle rappresentanze consolari e le loro famiglie possono entrare nel territorio delle parti contraenti su presentazione della tessera prevista all'articolo 17, paragrafo 2, accompagnata dal documento che consente di attraversare la frontiera. Peraltro, il personale addetto ai controlli non potrà in alcun caso rifiutare ai titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio l'ingresso nel territorio degli

Stati membri, senza aver preliminarmente consultato le autorità nazionali competenti, anche quando l'interessato è segnalato nel SIS.

3.4. I documenti rilasciati dalle organizzazioni internazionali ai fini specificati al punto 3.1 sono in particolare i seguenti:

– lasciapassare delle Nazioni Unite: rilasciato al personale delle Nazioni Unite e a quello delle istituzioni che ne dipendono sulla base della convenzione relativa ai privilegi e immunità delle istituzioni specializzate, adottata a New York, il 21 novembre 1947, dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite;

– lasciapassare della Comunità europea (CE);

– lasciapassare della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom);

– certificato di legittimazione rilasciato dal segretario generale del Consiglio d'Europa;

– documenti rilasciati da un quartier generale della NATO (carta d'identità militare accompagnata da un ordine di missione, da un foglio di via, da un ordine di servizio individuale o collettivo).

4. Lavoratori frontalieri

4.1. Le modalità del controllo dei lavoratori frontalieri sono disciplinate dalle disposizioni generali relative al controllo alla frontiera, in particolare gli articoli 6 e 11. Sono tuttavia consentiti controlli snelliti conformemente all'articolo 7.

4.2. Se uno Stato membro decide di istituire un regime di traffico di frontiera locale, le agevolazioni pratiche previste nell'ambito di tale regime, di cui agli articoli 4, paragrafi 1 e 2, e 9, paragrafo 2, lettera d), si applicano automaticamente ai lavoratori frontalieri.

5. Minori

5.1. I minori che attraversano la frontiera esterna sono sottoposti ai medesimi controlli d'ingresso e di uscita degli adulti, quali previsti agli articoli da 6 a 11.

5.2. Nell'ipotesi di minori accompagnati, la guardia di frontiera dovrà altresì verificare la sussistenza della potestà genitoriale nei confronti del minore, soprattutto nel caso in cui il minore sia accompagnato da un adulto soltanto e vi siano seri motivi di ritenere che il minore sia stato illegalmente sottratto alla custodia della persona che esercita legalmente la potestà genitoriale nei suoi confronti.

In tale ultimo caso, la guardia di frontiera dovrà procedere a colloqui separati con il minore, da un lato, e con l'accompagnatore, dall'altro, al fine di rilevare eventuali incoerenze nelle informazioni fornite.

5.3. Il funzionario addetto al controllo dovrà dedicare particolare attenzione ai minori che viaggiano senza accompagnatore. Egli dovrà assicurarsi, per quanto possibile, che i minori non lascino il territorio contro la volontà delle persone autorizzate ad esercitare la potestà genitoriale nei loro confronti.

ALLEGATO XII
Modelli di tessere rilasciate dal ministero degli Affari esteri

[Il presente allegato sarà inviato separatamente su supporto CD-Rom]

ALLEGATO XIII
Tabella di corrispondenza

Disposizioni del presente regolamento	**Disposizioni sostituite della convenzione di Schengen (CS), del manuale comune (MC), e di altre decisioni del Comitato esecutivo Schengen (SCH/Com-ex)**
Titolo I **Disposizioni generali**	
Articolo 1 Oggetto	---
Articolo 2 Definizioni	[*Tale articolo, pur riprendendo l'articolo 1 CS, non lo sostituisce*[*]]
Articolo 3 Ambito di applicazione	---
Titolo II **Frontiere esterne**	
Capo 1 **Attraversamento delle frontiere esterne e condizioni d'ingresso**	
Articolo 4 Attraversamento delle frontiere esterne	Articolo 3 CS Punti 1, 1.2, 1.3 (da 1.3.1 a 1.3.3.), parte I MC.
Articolo 5 Condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi	Articolo 5, par. 1 e 3 CS Punti 2, 2.1 e 4.1, parte I MC; punti 1.4.8, 1.4.9 e 6.2, parte II MC

[*] Sulla base della decisione del Consiglio 1999/436/CE, che definisce la base giuridica di ciascuna disposizione dell'acquis di Schengen, «le definizioni [*contenute all'articolo 1 della convenzione*] si applicano a tutti gli articoli della convenzione di Schengen», ai quali è attribuita una base giuridica nei trattati. È il motivo per cui uno strumento fondato sull'articolo 62 del trattato CE non può modificare o sostituire le definizioni che si applicano anche in relazione ad altri articoli aventi una base giuridica differente (compreso nel trattato UE).

Capo II **Controllo delle frontiere esterne e rifiuto d'ingresso**	
Articolo 6 Controllo delle persone ai valichi di frontiera autorizzati	Articolo 6, par. 1 e 2 (lettere da a) a d)) CS Punto 4, parte I MC Punti 1 e 1.2, parte II MC
Articolo 7 Snellimento dei controlli	Articolo 6, par. 2, lettera e) CS Punto 1.3.5 (prima frase), parte II MC (si veda allegato V)
Articolo 8 Allestimento di corsie separate e segnaletica	Decisione SCH/Com-ex (94)17 4 rev.
Articolo 9 Apposizione di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini dei paesi terzi	Punti 2.1.1, 2.1.2, 2.1.5 e 2.1.6, parte II MC
Articolo 10 Sorveglianza tra i valichi di frontiera	Articolo 6.3 CS Punti 2.2 (da 2.2.1 a 2.2.4), parte II MC
Articolo 11 Rifiuto d'ingresso	Articolo 5.2 CS Punti 1.4.1, 1.4.2 e 5.6, parte II MC
Capo III **Risorse per il controllo alla frontiera e cooperazione tra Stati membri**	
Articolo 12 Risorse per il controllo alla frontiera	Articolo 6.4 e 6.5 CS
Articolo 13 Esecuzione delle misure di controllo	Punti 1.1.1 (eccetto la parte ripresa in allegato IX) e 1.1.2, parte II MC
Articolo 14 Cooperazione tra gli Stati membri	Articolo 7 CS Punti 4, 4.1 e 4.2, parte II MC

Articolo 15 Controlli congiunti	---
Capo IV **Modalità di controllo specifiche e regimi particolari**	
Articolo 16 Modalità di controllo specifiche per diversi tipi di frontiera e per i mezzi di trasporto utilizzati per l'attraversamento delle frontiere esterne	---
Articolo 17 Regimi specifici	---
Titolo III **Frontiere interne**	
Capo 1 **Abolizione dei controlli alle frontiere interne**	
Articolo 18 Attraversamento delle frontiere interne	Articolo 2.1 CS
Articolo 19 Controlli all'interno del territorio	Articolo 2.3 CS
Capo II **Clausola di salvaguardia**	
Articolo 20 Ripristino dei controlli alle frontiere interne da parte di uno Stato membro	Articolo 2.2 CS

Articolo 21 Procedura ordinaria	Decisione SCH/Com-ex (95)20, 2 rev.
Articolo 22 Procedura d'urgenza	
Articolo 23 Proroga dei controlli alle frontiere interne	
Articolo 24 Ripristino comune dei controlli alle frontiere interne a motivo di minaccia terroristica a carattere transfrontaliero	---
Articolo 25 Modalità dei controlli in caso di applicazione della clausola di salvaguardia	---
Articolo 26 Relazione sul ripristino dei controlli alle frontiere interne	---
Articolo 27 Informazione al pubblico	---
Articolo 28 Riservatezza	---
Titolo IV **Disposizioni finali**	
Articolo 29 Modifiche agli allegati	---
Articolo 30 Comitato	Articolo 8 CS Regolamento (CE) n. 790/2001
Articolo 31 Non applicazione a determinati territori	---

Articolo 32 Comunicazione d'informazioni da parte degli Stati membri	---
Articolo 33 Relazione sull'applicazione del Titolo III	---
Articolo 34 Abrogazioni	---
Articolo 35 Entrata in vigore	---
ALLEGATO I Valichi di frontiera autorizzati	Allegato 1 MC
ALLEGATO II Giustificativi atti a stabilire l'attendibilità dei motivi d'ingresso	Punti 4.1.1 (da 4.1.1.1 a 4.1.1.4) e 4.1.2, parte I MC
ALLEGATO III Importi di riferimento per l'attraversamento delle frontiere fissati annualmente dalle autorità nazionali	Allegato 10 MC
ALLEGATO IV Modalità di controllo ai valichi di frontiera autorizzati	Punti 1.3.1, 1.3.2 e 2.3, parte II MC
ALLEGATO V Modalità di snellimento dei controlli alle frontiere terrestri	Punto 1.3.5 (seconda frase), 1.3.5.1, 1.3.5.2 e 1.3.5.3, parte II MC
ALLEGATO VI Modelli di segnaletica esposti nelle diverse corsie ai valichi di frontiera	---
ALLEGATO VII Modalità dell'apposizione dei timbri	Punti 2.1.3 e 2.1.4, parte II MC

ALLEGATO VIII Parte A: Modalità di rifiuto d'ingresso Parte B: formulario uniforme di rifiuto d'ingresso	Punti 1.4.1bis, 1.4.3., 1.4.4, 1.4.5 e 1.4.6, parte II MC Punti 5.2, parte II MC
ALLEGATO IX Elenco dei servizi nazionali incaricati di compiti di guardia di frontiera dalla legislazione nazionale di ciascun Stato membro	Punto 1.1.1 parte II MC (eccetto la parte ripresa all'articolo 13)
ALLEGATO X Modalità di controllo specifiche relative ai vari tipi di frontiera e ai diversi mezzi di trasporto utilizzati per l'attraversamento delle frontiere esterne	
Punto 1 – Frontiere terrestri	
Punto 1.1 – Controllo del traffico stradale	Punto 3.1, parte II MC
Punto 1.2 – Controllo del traffico ferroviario	Punto 3.2, parte II MC
Punto 2 – Frontiere aeree	
Punto 2.1 – Modalità di controllo negli aeroporti internazionali	Punti 3.3, da 3.3.1 a 3.3.4, parte II MC Decisione SCH/Com-ex(94)17 4 rev.
Punto 2.2 – Modalità di controllo negli aeroporti minori	Punti 3.3.6, parte II MC Decisione SCH/Com-ex(94)17 4 rev.
Punto 2.3 – Voli privati	Punti 3.3.5 e 3.3.7, parte II MC
Punto 3 – Frontiere marittime	
Punto 3.1 – Modalità di controllo generali del traffico marittimo	Punti 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, parte II MC
Punto 3.2 – Modalità di controllo specifiche per determinati tipi di navigazione marittima	Punto 3.4.4 (da 3.4.4.1 a 3.4.4.5), parte II MC

Punto 3.3 – Navigazione sulle acque interne	Punto 3.5, parte II MC
ALLEGATO XI Regimi speciali per determinate categorie di persone	
Punto 1 – Piloti di aeronavi e altri membri dell'equipaggio	Punto 6.4, parte II MC
Punto 2 – Marittimi	Punto 6.5, parte II MC
Punto 3 – Titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio, nonché membri di organizzazioni internazionali	Punti 6.6. e 6.11, parte II MC
Punto 4 – Lavoratori frontalieri	Punto 6.7, parte II MC
Punto 5 – Minori	Punto 6.8, parte II MC
ALLEGATO XII Modelli di tessere rilasciate dal ministero degli Affari esteri	**Allegato 13 MC**
ALLEGATO XIII Tabella di corrispondenza	**---**